



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guida per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>



Γενναράριος Ἱερομάρτυρ Νεαπόλεως, καὶ
Βασιλείας καὶ τῶν τε Ἑλλήνων προστάτης

Gennaro Sacro Martire di Napoli, del Regno, e di Greci
Protettore.
Ang. Testa Scul.





14

DISSERTAZIONE CANONICA

CHE IL CAPPELLANO-CURATO

DELLA REGIA PARROCCHIALE CHIESA

DI

S. MICHELE ARCANGELO

DI

ATESSA EX-NULLIUS

NON SIA UN PARROCO

DEL SACERDOTE TOMMASO BARTOLETTI

LETTORE, E PREDICATORE GENERALE DE PP. PREDICATORI,
REGIO RETTOR CURATO DELLA PREDETTA CHIESA, E
SECONDA DIGNITA' MAGGIORE NELLA REGIA COLLEGIALE
DI S. LEUCIO.



*Videbat enim (ONIAS) sine regali
providentia impossibile esse pacem rebus
dari, nec Simonem posse cessare a stul-
titia sua.*

II MACCA I. c. IV. v. 6

NAPOLI 1826.

Dalla Tipografia di Gio: Battista Settembre

**OMNIBUS MAGISTRATIBUS , NON TANEN DUUMVIRIS, SECU NDUM
JUS POTESTATIS SUÆ CONCESSUM EST, JURISDI-
CTIONEM SUAM DEFENDERE PENALI
JUDICIO.**

*Dig. lib. 2 tit. 3 si quis jus.
dicendi. I. Ulp. lib. 1 ad Edic.*

APPROVAZIONE

ECCELLENZA REVERENDISSIMA.

Ho letto con piena attenzione per l'incarico datomene dall'E.S. Rma, la Dissertazione Canonica , che il Cappellano Curato non sia un vero Parroco , essendovi il Regio Rettor Curato della stessa Chiesa sotto il titolo di S. Michele Arcangelo in Ateessa. D. Tommaso Bartoletti. L'opera è libera, da qualunque proposizione, che offenesse la Religione e i dritti della Sovranità : è piena di erudizione Canonica , scritta con metodo esatto ; onde l'autore di essa è degno della più chiara lode da tutti quelli, i quali hanno a cuore le regole disciplinari della Chiesa, e non l'abbandonano ai privati , e capricciosi sentimenti. Quindi sumo che sia degna della stampa se altrimenti non sembri alla Eccellenza, Sua Revma., a cui bacio umilmente la mano.

Napoli 10 Ottobre 1826.

Il Regio Revisore
Pr. Maes. F. Antonio Sangatani
Min. Conle.

DISSERTAZIONE CANONICA
SE IL CAPPELLANO CURATO DI S. MICHELE ARCANGELO
DI ATESSA SIA UN CURATO.

SEZIONE I.

C A P O I.

IDEA GENERALE SULLE CHIESE DI ATESSA.

§. I. *Oppressioni sofferte, e rivendiche.*

1. **N**on genio maligno di contrasto, non avidità d'interesse, non vanagloria di comando determinano il redattore alla produzione della presente Dissertazione. Il vincolo di giuramento, vincolo possente, divino, col quale si obbligò nell'atto del possesso della Rettoria curata di *ricuperare le indebite distrazioni de' dritti, e de' fondi della Chiesa, con i mezzi possibili, ed efficaci, le imponenti ragioni ne sono = Male alienata, et distracta, pro posse recuperabis* (1). Se data è a chiunque la libertà, e facoltà di rivendicare i dritti d'una Chiesa, se stati fossero o lesi, od occupati, o invasi, come di dritto publico, all'insegnare de' canonisti (2); poiche tale e tanta è la forza della rivendica delle giurisdizioni parrocchiali, che non ammettono prescrizione, per la regola, che le viziose usurpazioni, unquam acquistano legalità dal canone, che sempre resiste, e chiunque contraddir può, rivendicare, difendere, come legittimo attore a prò della Chiesa, e dalle debite autorità ascoltato esser deve (3); e se alle leggi canoniche, e civili uniformi sono le nuove della polizia del nostro Regno, che impingono ai Procuratori Regii, e Procuratori Generali per via di rimostranze a dover sorvegliare, e promuovere la difesa de' dritti delle Chiese, che comprese vengono sotto le regole *de' stabilimenti publici* (4), quanto più indispensabil dovere appartiene al redattore per la carica, ed obbligo contratto di rivendicare le giurisdizioni, e i dritti lesi della sua Regia Rettoria curata?

2. Spettava alla Real dinastia de' Borboni atterrare il mostro oligarchico della servitù baronale nel Regno. L'immortale Carlo III. preparò le mine contro del possente spaventevole colosso: il di lui augustò figlio,

(1) *Bolla dell' Ordinario Arcivescovo di Chieti. 7 Febbrajo 1818.*

(2) *Pignatol: consult. 230 n. 18*

(3) *ad Glos: c. ut circa, aliquid de lect. in 6-- Galgante de jur: publ: l. 4 tit: 99. n. 4-- Pignat: consult: 230 n. 18 -- Congregaz: del*

Concilio 16 novemb: 1746, e 17 agost: 1747--Rota decis: 54 n. 3 p. 3 req:--decis: 178 n. 16;

(4) *Leg. proc. civil. art: 177 -- Leg. organ. 29 maggio 1817 art. 150, e 151;*

il fù nostro Rè Ferdinando I , di eterna ricordanza , dell' intuito polverizzò il mostro già infrantumato. Frattanto però la Regia Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo di Atessa ha sofferto degli oltraggi dalla prepotenza baronale , che la sola giustizia dell' augusto regnante Monarca potrà riparare , che all' uopo s' invoca con Orazio

» *Nec Deus interisit nisi dignus vindice nodus*

» *Inciderit . . .* (1)

3. Fra i Baroni prepotenti del Regno, non erano gli ultimi i Colonnese di Roma. La Regia Prelata Chiesa Atessana restò depressa dalle loro mani. Usurparono essi alla Real Corona la nomina della Prelatura, una con tutti i Beneficj semplici, e curati. Lo zelo de' Cittadini di Atessa rivendicò il tutto al Real padronato col Decreto de' 21 Aprile 1781 della Reverendissima Curia del Cappellano Maggiore. Frattanto la Chiesa sventuratissima di S. Michele Arcangelo, sopra tutte le altre, da' Colonnese era stata dilaniata. Eglino per crescere i divoti schiavi adoratori della propria potenza, spogliarono la detta Chiesa de' due Beneficj semplici di S. Stefano Protomartire di Atessa, e di S. Giacomo della Strada, che per congrua aveva, e ne diedero a talento le nomine ai vili benevoli di lor famiglia. Non basta: a norma del consueto della Chiesa, spettando ai Parrochi la scelta de' proprii Coadjutori, o Economi, o Cappellani che si vogliano chiamare, assunsero essi Colonna il potere di nominarli, ed imporre agli Ordinarii che li mettessero nel preteso canonico possesso. Tali spogli portarono le soggezioni di quasi tutte le famiglie atessane, che avevano degli Ecclesiastici da far provvedere, di qualche Beneficio, (e molti erano essi pel godimento delle franchigie in quei tempi). Tali nomine ricavano in genti somme, e regalie alla Segreteria, e corte del Colonna, ed agli Ordinarii i proventi delle Bolle, e possessi.

4. Il redattore, dalla Reale munificenza, e religiosa pietà del prelodato Monarca Ferdinando, ottenne la restituzione de' cennati due Beneficj alla sua mensa Rettorale col Real Decreto de' 6 settembre 1824. Spera che l'attuale augusto Sovrano Francesco I., le orme seguendo, e la benefica religiosa pietà del magnimo Real Genitore, compir voglia l'opera santa della totale reintegra della nomina del Cappellano al Rettore, onde stabilirsi così il fondo pel divin culto, fabbriche, decoroso suo mantenimento, del Cappellano, e vieppiù per la pace, e tranquillità fra d'essi loro.

5. I documenti tuttavia permanenti delle vertenze fra i Rettori predecessori, ed i Cappellani dall'antipassato secolo, convingono abbastanza dell'esistenza di un germe malefico, e mai estinto. Non fan meraviglia le ultime dell' antecedente Rettore, e pure tanto buono, semplice, e paziente era; e moltomeno le proseguite con l'attuale, ripassate con l'ultimo Cappellano defonto. Piaccia a Dio che sia giunto quel momento fe-

(1) *Art. poet. l. t. v. 191.*

lice, e propizio a ridare la scambievolmente tranquilla, che solo dipende dal restarsi nella sfera ogn'uno de' propri doveri. Le benedizioni eterne a dovizia s'implorano su di coloro, che concorrer debbono ad esito costante bramato, di risultato tanto felice. Il loro nome sarà sempre in benedizione, e di commendevole ricordanza presso tutti i Rettori della Chiesa. e nella Parrocchia. Nonostante la decisa determinazione di altra posizione; ciò non ostante il redattore non resta dal procurare, con ogni mezzo, di promuovere i vantaggi morali, ed economici della sua Chiesa, perchè gli succeda un degno Parroco che supplisca ai difetti di esso Redattore.

§. II. Antica istituzione, e polizia delle Cure, e de' Canonici

6. Il regime ministeriale, e polizia della Chiesa Atessana, a taluni che ignorano la sua vera origine, irregolare sembra, e contrario alla consueta disciplina della Chiesa. Fa duopo dunque di esporre distintamente l'origine delle Parrocchie, per indi dedursi locchè è conducente allo scopo che ne abbiamo proposto.

7. È incontrastabile, che data la pace alla Chiesa s'istituirono i titoli parrocchiali in Roma, ed Alessandria, come riporta Innocenzo I. nella lettera a Decenzio Vescovo di Gubbio, ed Epifanio (1) *Etenim quot quot Alexandriae Catholicæ communionis Ecclesiæ uni Archiepiscopo subjectæ, suis cuique præpositus est Presbiter, qui circa Ecclesias illas habitant* -- e nel n. 2 *Cum autem singuli commissum sibi populum per statos, et solemnes conventus publice docerent*, ed in ciò concorda Eusebio (2). Sotto di Evaristo poi si distinsero i Parrochi, giusta il Baronio all'anno 112. n. 4 Tomassini (3), e Wanespen (4); ed attribuendosi al Pontefice Dionisio, secondo il Graziano (5), e Labbeo (6), *Ecclesias singulas singulis Presbiteris dedimus, et unicuique jus proprium habere statuimus, ita videlicet, ut unus, alterius Parrochiæ terras, terminos aut jus non invadat: sed unusquisque suis terminis sit contentus.*

8. Anticamente fuori degli Ordini minori, e sacri non vi erano Canonici. Fra i Preti, il primo dicevasi Arciprete; il primo Diacono, Arcidiacono chiamavasi; ed il primo ordinato fra il restante del clero Primice-

(1) *Heres: n. 68 e 69 degli Archiminat l. 2 n. 1.*

(2) *L. 7 c. 24*

(3) *Veter et nov: discipl: par: l. 2 c. 2 n. 11*

(4) *Par. 1 tit. 3 c. 1 n. 2*

(5) *Canon. Ecclesias. caus. 13 q. 1*

(6) *Tom. 1 Concil. ediz. Fe- nez. 1728 fol. 850 ad ann. 258.*

rio, o primo Chierico secondo il Pilati (1), Fleury (2), e Muratori (3). Datasi la tranquillità, come si è detto, alla Chiesa, per l'armonia del Clero col Vescovo, coabitavano insieme, vivendo delle obblazioni de' fedeli, e rendite della Chiesa, con taluni statuti detti in Greco *Canon*, cioè *Regola*, da cui *Regolare*, e *Canonico* secondo tutti i Canonisti, non esclusi gli stessi nemici, e derisori della Gerarchia Ecclesiastica (4) sebbene il Muratori dà ai medesimi altra etimologia (5). Non si obbligarono a voti, ma emulando la vita austera monacale, le Canonicali si dissero Monasteri benanche, secondo il Pilati; e Muratori (6). Il Roussel pretende esser stati veri Religiosi con voti (7). In fatti S. Giustino in Chieti introdusse la vita monastica fra i suoi Canonici, ed il Vescovo Teodorico la riformò, perchè abbandonata l'osservanza. Il Baronio riporta nell'anno 328. non pochi esempj relativi al nostro assunto. Queste Comunità nelle Città principali composero i Capitoli Cattedrali, e nelle minori le Collegiate. Non tutti del Clero s'ammettevano in tali società, sebbene vi erano aggregati i Diaconi, i Sottodiaconi, e non esclusi i stessi Chierici. Il resto del Clero poi viveva anche in unione col Curato, ed il primo fra Sacerdoti gli succedeva nella Parrocchia. Queste Canonicali erano distinte in due ordini di Canonici secondo il Tomassini (8). I più giovani alla *Salmodia* attendevano, ed i più vecchi alle *cose sacre*, coadjuvando il Vescovo nell'esercizio del regime spirituale, ed erano i Consiglieri immediati, e le dignità de' Canonici. Ma perchè occupati essi all'immediato regime spirituale de' fedeli, nè potendo da per se in tutto assistere alla Parrocchia, come coadjuvavano al Vescovo, così essi Canonici Parrochi si scelsero taluni Sacerdoti, o Chierici, che si dissero Coadjutori, Ministri, Inservienti, o Cappellani, che poi succedevano nella Parrocchia - *Extra intimam istam Episcopi sui societatem vivebant intra privata tecta bini, vel terni Clerici, vel alii. Ipsi titularum, atque oratoriorum rurales Sacerdotes, unum alterumque alumnum Clericum erudiendum aiebant, quem non presentem, verum etiam futurum sui muneris successorem imitatoremqe adhibebant.* (9) Niccolò Geland Vescovo Andegavense nel secondo Sinodo c. 2. nel 1282 ordinò sotto pena di scomunica, che tutti i Rettori delle Chiese tenessero i Cappellani continuamente residenti - *Item precipimus sub pena excommunicationis, quod omnes Rectores Ecclesiarum, et singuli qui ex indulgentia Domini Papæ, vel ex nostra permissione in Ecclesiis suis Cappellanos continue residentes, jacentes, et commorantes*

(1) *Origin. juris Pontific. tit. XII sive Spectrum;*
f. 49.

(2) *Prem: part. chap. 17 de Canonos.*

(3) *Dissert. 62.*

(4) *Erasm o Colloquii: Exorcism:*

(5) *Dissert: 62.*

(6) *Luoghi citati.*

(7) *Histor. Pontif. l. 3. c. 4. n. 8*

(8) *Part. 1. l. 3. c. 10. n. 5.*

(9) *Pilati citat. f. 50.*

teneant -- (1): Anticamente era tanta l' autorità , e giurisdizione de' Rettori curati nelle loro Chiese titolari sopra gl' inservienti Cappellani , che gli davano le facultà benanche di confessare , ed amministrare gli altri Sacramenti indipendentemente da' Vescovi , come può consultarsi il Sinodo di Benevento del 1091 (2). Quindi nel Sinodo Pittaviense del 1280 (3) si vietò ai Rettori concedere tali facultà.

9. Col tempo avendo la Chiesa acquistato i beni immobili , e tratto tratto scioltasi la vita comune s' introdussero i Beneficii , le Mense , e perciò la collazione spettare all' Ordinario ; poichè questi avevano la vigilanza , e la distribuzione delle obblazioni , come da' Canonici , e Costituzioni volgarmente detti Apostolici (4), (se veri , e genuini sono); ed il Tomassini riporta (5).

§. III. Origine della Prepositura Nullius di Atesa

10. Da' riferiti canonici principii si conosce l' antichissima istituzione della polizia della Chiesa Atezzana. Tralasciando una prolissa descrizione per locche riguarda la fondazione della sua *Nullius* , descritta dal redattore nelle Memorie Patrie di Atesa (6), solamente si cenna. Fu essa originata dalla sede Vescovile , o alla meno da un Core-Vescovo ; poichè la Chiesa Atezzana aveva i suoi Diaconi , che mostrano la sua qualità di Cattedrale ; e per tale riconosciuta dal Vescovo Andrea , e suoi Canonici di Chieti nel 1118 (7). Giusta le canoniche istituzioni , nelle Cattedrali solamente erano residenti i Diaconi ; e non più di sette in Roma istessa ve ne erano. *Ab antiquo enim Romæ , septem tantum creari solebant Diaconi , ut testatur Sozomenus l. 7. c. 1. 19. Cornelius Papa apud Eusebium. l. 6 Hist. c. 35 et alii quem morem aliæ Ecclesiæ matrices sequebantur* (8). Poichè Teodoro Rettore di S. Leoci di Atesa fu accompagnato da' suoi Diaconi Aliperto , e Giovanni al Placito giudiziale in Guardia del Grelò , al riferire del dotto Polidori (9), e dall' erudito Sig. Abbate Romanelli inserito nelle varietà del *Monitore* (10). Sebbene estinti i Corevescovi-Vescovi , ed i Corevescovi semplici , non si abrogarono le dignità indipendenti ; ma solo mutarono il nome in Arcipreti , Abati , Decani , Prepositi , e simili secondo il Pilati (11) L' ordinario di Atesa perciò as-

(1) *Achery t. 1 Spicileg. t. 1 pagina 727. Muratori dissert. 74. o 79.*

(2) *Canon. 2.*

(3) *Canon. 3.*

(4) *N. 31 e 34 lib. 2 c. 27*

(5) *Stor. Eccles. part. 3, l. 2, c. 16*

(6) *Part. 1. Sez. IV. c. 1.*

(7) *Volum 2 della Prepos. f. 1.*

(8) *Natale Ab Alexander Hist. Eccles. Sæc. 1. dissert. 7.*

(9) *Manosc. Praepositura Athysana.*

(10) *Del 1813a 22 Dicembren. 901*

(11) *Pilato l. 1 tit. 16 p. 72.*

sunse il titolo di *Preposito* più dignitoso, di quello di Abate -- *Præpositus dignitatis est nomen, non sanctimonie. Et ideo Canonorum collegia nomen Abatis reiiciunt, Præpositi libenter amplectuntur* (1). S. Giustino col nome di *Preposito* nomina il Vescovo nell'apologia agl'Imperadori--*Postquam Præpositus gratias egit... Postquam cessavit Præpositus sermonem... Præpositus præces, et Eucharistias, quantum potest sursum mittit*, come riporta il citato Natale ab Alexandro (2). L'istesso Clero Romano succeduto al regime universale della Chiesa per la morte del Pontefice il titolo assume di *Preposito*. Secondo S. Cipriano (3). *Incumbit quidem nobis qui videmur esse Præpositi, et vice Pastoris (nimirum Christi) custodire gregem.*

§. IV. *Curati, e Canonici di Atesa*

11. Si è creduto non disconvenevole il breve cenno della *Prepositura*, che molto influisce a convalidare l'antichissima polizia della Chiesa *Alessana*, pel rapporto che vi è fra l'Ordinario, ed i Rettori *Curati*, e come tali, e come dignità nel Capitolo. L'intiero corpo ministeriale della Chiesa veniva composto da tre ordini distinti di Ecclesiastici, che formavano un sol corpo morale pel ministero della Cattedrale, cioè i Rettori-*Curati* con un loro rispettivo Cappellano, due Decani di dodici altri Canonici di coro quotidiano. I Rettori, i Cappellani curati per l'esercizio delle loro parrocchie, ed i due Decani per la loro età, e servizio prestato, essenti dal coro, all'infuori di taluni giorni, e sacre funzioni. Quest'ordine gerarchico ministeriale è uniforme al Canone. Poichè i Rettori *Curati* essendo i veri immediati cooperatori all'amministrazione spirituale del corpo de' fedeli della Chiesa *Alessana*, giustamente dopo l'Ordinario, sono le Dignità nel Capitolo. Questa forma di Statuti nota la sua antichissima canonica istituzione, e conservata nella sua purezza. Taluni osservando l'attuale comune regime delle altre Cattedrali, ed ignorando gli antichi stabilimenti della Chiesa, credono quello di *Alessa* incongruente. Qui anzi si è conservata l'antica forma del Senato del Vescovo ne' Parrochi, e non già, come altrove, nel solo corpo de' Canonici. No: la parte maggiore di Dignità è formata da Rettori-*Curati*, perchè essi immediatamente conoscono i rapporti, i bisogni, e quant'altro fa mestieri alla retta amministrazione morale, e religiosa de' fedeli Cristiani. Ora siccome da per se il Vescovo ocularmente osservare, e regolare non può il Gregge affidatogli; e come non in tutti i luoghi, ma nelle sole Città esser potevano i Vescovi, così

(1) *Erasmus di Rotterdam Colloq: Peregrinatio religiosa, -- Murator Dissert. 7.*

(2) *Hist. Ecc. Secol. IV. dis-*

sert. 44 §. 14

(3) *Epist. 3. apud Natal. loc. citat. n. 19*

fa necessario stabilirsi i Curati, di cui l'origine riconoscer si vuole ne' settantadue discepoli, eletti dal nostro Signor Gesù Cristo, come degli Apostoli successori ne sono i Vescovi.

12. Non potendo i Parrochi neppure da per loro stessi tutto ispezionare, ed ovunque pel bisogno accorrere, e per altri fisici, o morali impedimenti non poter amministrare i santissimi Sacramenti, e personalmente assistere i fedeli, fu necessario assumere de' collaboratori nella cura, che si dissero o Ministri, o Inservienti, o Coadjutori, o Economi, o Cappellani. Ora siccome nelle Cattedrali restarono suppeditati da' Canonici i Curati, dagli Arcidiaconi gli Arcipreti, e da' Primicerii i Canonici, abbenche Sacerdoti; poichè gli Arcidiaconi, ed i Primicerii erano gli amministratori de' beni temporali, giusta chè si legge presso quasi tutti i trattatisti di Canonico dritto, e secondo riporta Monsignor Sarnelli nelle sue eruditissime Lettere Ecclesiastiche (1), ed il Signor Selvagio (2) *Præcipue vero Ecclesiæ reddituum sollicitam curam agebant, et sub Episcopo eorumdem dispensationi præerant*, così i Cappellani curati delle Chiese di S. Croce, e di S. Michele Arcangelo di Atesa han tentato di erigersi in Curati indipendenti. Da *Inservienti*, da *Ministri*, da *Coadjutori*, da *Cappellani* nella cura, pretendono dominare, e disporre assolutamente della medesima, e della Chiesa a proprio talento. Come non rade volte accade, e purtroppo è avvenuto, che o la bontà de' Rettori Curati a tollerar pazienti gli oltraggi, e le usurpazioni delle loro giurisdizioni, per non piatire; o le irriflessioni, a non approfondire le attribuzioni de' loro dritti; e vieppiù la soggezione, ed ubbidienza ai sì potenti Colonesi, circa alle nomine che davano de' Cappellani-curati, li fece tacere, ne' reclamare gli attentati cotanto umilianti delle loro dignità, e giurisdizioni. Pel contrario, qualora si sono rinvenuti taluni Rettori, che conoscendo le loro ragioni hanno ostato alle indebite usurpazioni intentate da' Cappellani contro la loro supremazia nella Cura, i detti Cappellani della nomina si facevano una egida prepotente. Da queste reciproche colluttanze di nomina, e coll' appoggio della Curia, si son fatti i cappellani a pretendere la qualità di veri ordinarii Curati indipendenti, ed i Rettori ad opporsi ragionevolmente, loro negandola; si sono originate perciò le aspre inimicizie, gli odii perniciosi, le irrequiete dissenzioni. Non turbiamo l'eterno lor sonno. Si rammentano però con amaro cordoglio le vertenze giurisdizionali, ed economiche, che trapassarono i limiti dell' onestà, e del dovere.

C A P O II.

Origine istorica della Dissertazione.

13. A dimostrare con più di precisione le ultime vertenze del redattore col Cappellano curato è da premettersi, che

(1) *L. 1. c. 2. de Diaconis §. IV.*

(2) *Antiqui: Christi: T. 2. de Arcidiacono n. XII.*

14. Anticanonicamente abolite le *Nullius* del regno nel 1811, e perciò quella di Atessa aggregata alla Metropolitana di Chieti, quell' Ordinario ne assunse la giurisdizione mercè la legittima spirituale potestà; giusta la dichiarazione alla Chiesa Atessana nell'atto del Sinodo nel 1815, nell'esentare il Clero di detta Chiesa dall'accedervi. Il governo dell' occupator militare aveva restituito ai Parrochi le giurisdizionali facoltà per gli atti matrimoniali indipendentemente dagli Ordinarij, con talune modificazioni; ma ripristinati questi nell'esercizio delle concessioni delle licenze, i Parrochi dovettero, come prima, formare gli atti informativi, ove però non esistessero le Curie di essi Ordinarij.

15. Dal 1809, vacava la Rettoria-curata di S. Michele Archangelo pel passaggio a miglior vita del quanto semplice, altrettanto buon Rettore-curato D. Leucio Pistilli. Tutte le funzioni privative del Rettore si assunsero dal Cappellano-curato nella Parocchia. Quindi fù, che formando esso Cappellano gli atti informativi de' matrimonii, tacendo la sua qualità di Cappellano, si soscriveva colla sola dizione di *Curato*. Si premetta che nell'esistenza della *Nullius*, tali atti non si formavano nè dal Rettore, e molto meno dal Cappellano. La Reverendissima Curia di Chieti riceve in buona fede gli Atti, egualmente che quelli riceve d' un Economo-curato in capo, le cui funzioni cessano col possesso del nuovo Parroco. In febbrajo 1817 canonicamente istituito il redattore in Rettore-curato, ciò non ostante il Cappellano proseguì a formare le carte pubbliche di ogni specie, usando Suggello da se formato. Il Rettore a non far prescrivere le usurpazioni del Cappellano predetto, e negli attentati contro i dritti delle proprie giurisdizioni, reclamò presso la Reverendissima Curia, che non più ricevesse le carte del Cappellano, come lesive dell' autorità, e giurisdizioni sue. Essa però non bene istruita, forse, de' veri dritti del Cappellano, o prudenziale riflesso, proseguì a ricevere gli Atti come fossero stati attilati da un vero Parroco. Il Rettore a non più piatire contro le dichiarate determinazioni, tollerò paziente le usurpazioni, e tutt' altro, sacrificando alla pace i suoi dritti, non ostante le specchiate ragioni che l' assistevano per leggi civili, e canoniche, ma poste in sicuro col riclamò.

C A P O III.

Articoli da esaminarsi.

16. A svellere perpetuamente però anzi fatto velenoso germe di scanda-lose discordie, e stabilire i veri principii canonici, onde fra il Rettore, ed il Cappellano regni quella perfetta pace, e tranquillità, che tanto eglino commendar devono, ed inculcare, porgendone pria l'esempio in loro stessi, fa di mestieri esporre i veri dritti d' entrambi, e chi di essi ha l'appoggio della legge in sostegno delle pretenzioni. Il redattore si fa un

dovere esporre con la maggiore esattezza le vicendevoli ragioni, per quanto gli è stato permesso dalla vastità della materia, dalla brevità del tempo, e da tante altre gravosissime in compenso che l'an tenuto, e lo tengono distratto. Si esamineranno adunque in distinte Sezioni i seguenti articoli.

17. *Articolo primo.* Se sieno compatibili in una individua Chiesa due indipendenti Curati, e di una sola parrocchia?

18. *Art. secondo.* Se il Cappellano-curato possa per sua ordinaria giurisdizione esercitar funzioni, ed atti giurisdizionali privativi del Parroco; cioè amministrazioni de' Sacramenti, assistervi, o dare le facoltà alle assistenze ad altri Sacerdoti, riluttando il Rettore; formar carte pubbliche, usando Suggello particolare, e se il registro della celebrazione delle messe di obbligo, rivedersi dal Rettore curato infine dell' anno, e conservarsi dal medesimo nell' archivio della cura, per esibirsi in S. Visita?

19. *Art. terzo.* Se il Rettore non avendo la debita congrua, possa il Cappellano pretendere la metà della rendita, e degli emolumenti?

20. *Art. quarto.* Se la nomina del Cappellano debba farsi dal Rettore, ed a mobile a piacere, da approvarsi dall' Ordinario?

21. *Art. quinto.* Se al Cappellano nominato dal Rettore, e dall' Ordinario approvato conveniano le insegne canonicali, luogo in coro, voto in capitolo, e distribuzioni nella Collegiale?

22. Le proposte quistioni si esamineranno, onde dedursi le giuste conseguenze de' ragionevoli dritti, e così stabilirsi la pace, e la concordia fra due Ecclesiastici, perche sieno veri luminari, e norme di virtù ai loro filiali, ed ai cittadini, e mostrarsi quel vero sale celeste, che condisca le menti de' fedeli con le loro buone opere, ed irriprensibile condotta—*Sint ergo sancti, quia ego sanctus sum, dominus qui santifico eos*—giusta fu prescritto ai Sacerdoti dell' antica alleanza (1); e delle anime loro affidate, redente col valente preziosissimo del sangue del Redentore, un dì la dannazione non si richiegga.

SEZIONE II.

**SE SIENO COMPATIBILI IN UNA INDIVIDUA CHIESA-CURATA DUE
INDIPENDENTI CURATI, ESSENDOSI UN SOL TITOLO,
ED UNA SOLA PARROCCHIA.**

CAPO I. SOLUZIONI DELLE OBJEZIONI.

23. A regolarmente procedere nelle discussioni de' proposti dubbii, è indispensabile fin dal principio prevenire le difficoltà, che giustamente si elevano. Quelle ragioni che il Rettore potrebbe produrre in suo prò, contro la pretesa parocchialità indipendente del Cappellano, le istesse asserzioni assumer pote il Cappellano contro al Rettore in sostegno della pro-

(1) *Levit. 22. v. 8.*

pria indipendenza giacchè al loro asserire si avvera nel Cappellano i costitutivi di Parroco, come nel Rettore: dunque eguali, ed indipendenti fra loro; I. Una nomina; II. un' esame, ed un' approvazione; III. una bolla; IV. un possesso canonico; V. una professione di fede si veggono nel Cappellano. Che mai di più si riconosce nel Rettore? Se eguali nel istituzione, eguali perciò nell' esercizio: e come il Rettore pretende l' indipendenza, del pari il Cappellano. Il discorso sembra regolare, e le difficoltà ben fondate. Rovinano però all' esame sfavillante delle invitte ragioni canoniche, dimostrandosi che la nomina, l' esame, l' approvazione, la bolla, il possesso, la professione di fede non formano i veri essenziali costitutivi d' un Parroco.

§. I. Nomina.

24. Sebbene la nomina dia il dritto all' ufficio, o beneficio, che dice*si jus in re*; ciò non ostante giammai è stata compresa fra gli essenziali requisiti costitutivi, ed integrali del vero beneficiato. Il pacifico possesso triennale, (1) all' infuori delle nomine regie (Dispaccio per le regole della cancelleria apostolica) (2), il possessore non è ammosso, non ostante i riclami del padrone. La nomina dunque non è essenziale al Parroco.

§. II. Esame, ed approvazione.

25. L' esame con l' approvazione non formano un requisito essenziale, ed indispensabile per la istallazione d' un Curato indipendente. Per tanti scienziati soggetti non esaminati, potrebbe insorgere dubbio sulla validità della loro qualità di Curati, e possesso *invalido* del loro Beneficio. La formalità dell' esame, e concorso, non provano la parrocchialità distinta, ed indipendente del Cappellano. L' esame è inerente, e si richiede per l' ufficio dell' amministrazione de' Sacramenti, come coadjutore del Rettore nella Cura; e così fu deciso dalla S. Rota (3).

§. III. Bolla.

26. La Bolla, o meglio la Patente, non è che un testimoniale dell' Ordinario, o della Curia a futura memoria della collazione del beneficio, od ufficio, per amministrare i Sacramenti. Senza un sì fatto testimoniale si può avere il possesso, e l' uso canonico dell' ufficio, senza che si possa inficiare l' usuario d' invasione, o d' intrusione. La verbale sen-

(1) *Brancati Epitome Canon. verbo Beneficium f. 50.*

(2) *Art. 9 n. 36.*

(3) *A 7. febbrajo 1750 §. Pariter - a 26. Giugno 1754. §. 12 - e 10. Marzo 1755. §. 14.*

tenza dell' Ordinario , che istituisce il Parroco , da quel momento della Cura l' investe , ed esercitare ne può gli atti parocchiali , egualmente che un Vescovo da Sua Santità in Concistoro eletto , esercitar puote gli atti giurisdizionali nella sua Diocesi , all' infuori di quelli di Ordine , se non fosse consacrato. La Bolla , o Patente non è che una legale dichiarazione scritta del Collatore , autorizzante all' officio , o amministrazione de' Sacramenti (1)

§. IV. *Possesso.*

27. Il Possesso non è che un'atto materiale di pubblica dichiarazione , dell' actual dritto all' uso dell' Ufficio , o Beneficio nell' esercizio de' Sacramenti amministrabili. Si è detto Sacramenti amministrabili , poichè distinguere bisogna due qualità di Cure , una detta Sacramentale , e l' altra Battesimale , secondo il Cardinale de Petra (2). La prima impropriamente dicesi Parrocchia , non essendo che una Soccorsale della Matrice , per comodo de' filiali , e perciò Battesimale si chiama , ed ove solamente si battezza (3). Alle riportate autorità uniformi sono le risoluzioni delle S. Congregazione del Concilio (4). Ora un sol Fonte battesimale esistendo in S. Michele Arcangelo , ed un sol Libro , e questo dal Rettore conservandosi , a norma del prescritto de' Canoni , e rubriche del Rituale , se il Cappellano è un vero Parroco ed indipendente pel possesso , ove è il suo Fonte battesimale , ove il suo Libro de' registri ? Egli non è che un Coadjutore , secondo le Regole della Chiesa , e non già un Curato indipendente.

§. V. *Professione di fede.*

28. I Cappellani , o Coadjutori inamovibili , o sieno a vita , obbligati sono per la costituzione di S. Pio V. alla professione della fede , ed il Sacro Concilio Tridentino *alla sessione 24 de Reformatione capo 12.* l'aveva già indicato. Non è dunque argomento , e prova di qualità di Curato indipendente la profession della fede.

29. Se la nomina , l' esame , la bolla , il possesso , la professione della fede non formano i requisiti essenziali d' un Curato , quali saranno mai ?

(1) *Glossa in c. 1. verb. Presentetur de Cappellis Monac.* -- Lotter de re benef. l. 1. q. 24. n. 13 -- S. Rota decis. 95. n. 6. part. 16. rec. 28. April. 1750 n. 16.

(2) *Costituzione 2 di Gregorio XI n. 21* Cardinale de Luca de' Parroch. disc. 38 n. 10 -- Rota de-

ci. 382. n. 16. part. 16. rec. -- e decis. 730. n. 3.

(3) *Text in c. ad audientiam de Eccles. adif.* -- Trid. ses. 21 de refor. c. 4 -- Petra citat. n. 21

(4) 22 Luglio 1741 -- 12 Giugno , e 23 Agosto 1760. -- Rota decis. 258. n. 1. par. 1 -- e 382. n. 16 -- 5. Mag. 1755. §. Apertoque.

La precoce domanda sarà a non molto soddisfatta. Frattanto ad eliminare la pregiudiziale anticipazione erronea della qualità di Curato, che riconoscer si vorrebbe nel Cappellano di S. Michele Arcangelo, esaminiamo I. che significa Parrocchia, II. Rettore Curato, III. Cappellano Curato. L'analisi di tali Articoli ne aprirà l'adito a determinare la vera supremazia di onorificenza, e di giurisdizione del Rettore sopra al Cappellano, onde correr la regola, che *par in parem non habet imperium* --.

C A P O II.

CHE SIGNIFICA PAROCCHIA.

30. Vasta materia sarebbe l'argomento assunto, ma involta in non poche difficoltà sull'origine del nome di Parrocchia; significato appo i gentili; antichità; come s'istituisca; s'erigga; in qual modo esista, si conferisca; si ritenga, s'unisca, si divida, e simili altre quistioni intralciate. Ci limitiamo pel solo rapporto alla cura delle anime, in ciò che riguarda I. l'ambito; II. pel popolo; III. per la Chiesa.

§. I. Ambito della Parrocchia.

31. La Parrocchia preso nel suo senso materiale di Locale non è altro, che tutto il circondario, o periferia ove si contiene il Popolo destinato a quella Parrocchia all'insegnare del Cardinale Tuscolano (1), Mantica (2), e così dalla S. Rota deciso (3).

§. II. Popolo della Parrocchia.

32. Definisci il cetò de' fedeli addetto descrittivamente ad una Chiesa parrocchiale -- *Incolarum cætus, seu aggregatio populi, certis circumscripti limitibus, peculiari Ecclesie destinati, sub uno eodemque singulari, perpetuoque Pastore Sacramenta suscipientis, et istius liberae curæ, ac privato regimini specialiter commissi, addictique* (4).

§. III. Chiesa della Parrocchia.

33. La Chiesa parrocchiale, o l'Altare individuale addetto all'esercizio delle funzioni parrocchiali, da canonisti è definito -- *Parochialis Ecclesia est illa quæ a cæteris sejuncta certum habet populum, certos intra limites constituta, propriumque retinet parochum, qui præter fori Pœnitentialis, illimitatum usum animarum curam independenti suo*

(1) t. 7. Lit. P. conclus. 94 n. 1

(2) decis. 48 n. 1.

(3) 8. Maggio 1733. §. comprob. n. 2.

(4) Reclus. de Re Paro. p. 1. t. 1 n. 51.

que, et privativo jure liberum ad exitum perducit giusta la S. Rota (1).

34. Per verificarsi una vera Parocchia richiedesi I. la destinazione del Popolo descrittivamente pel regime spirituale contenuto dentro il perimetro territoriale: II. che un tal Popolo sia addetto sotto al regime ministeriale di un solo, e perpetuo Pastore, da cui i Sacramenti s' amministrano: III. che il Parroco adempia le sue funzioni parocchiali del foro penitenziale illimitatamente, ed indipendentemente per suo libero dritto nel perimetro della Parocchia, e sopra il popolo addettopgli, ed appartenente, distinto da qualunque altro.

35. Quale de' cennati essenziali requisiti si verificano a prò del Cappellano per dirsi vero Parrocho? Ha egli la distinta, e descrittiva Parocchia, il popolo, la Chiesa? Pretendesi esser Parroco della Parocchia di S. Michele Arcangelo, ma che il Rettore nega verificarsi a pro del Cappellano. All' oggetto esaminiamo i vocaboli di Rettore, e quindi di Cappellano per dedursi a quali de' contendenti canonicamente appartenere possa.

C A P O III.

CHE SIGNIFICA RETTORE-CURATO

35. Il vocabolo Rettore è ample nel significato del dritto civile, e canonico. Presso i Romani dicevasi di quello che reggeva una Provincia, o con titolo, ed a norma del Prefetto del Pretorio, o del Conte, o del Proconsole, o del Legato, o del Correttore, o dell' Imperadore, secondo il Bartolo (2) e l'Alciato nella Legge *Principalibus* (3). Non è qui luogo di spiegare locche intende il detto Bartolo nella legge prima, *Codice de damno infecto*, circa le autorità, e giurisdizioni de' Rettori delle Città, e de' Municipii.

37. Presso del dritto canonico poi, allorchè si parla del Rettore nella Romana Curia, s' intendono i Cardinali, se de' Monaci, l' Abate viene inteso; così se si parla del Rettor de' Canonici, intendesi del Decano (4). Col nome perciò di Rettore sempre una dignità superiore s' intende, e di un capo ministeriale. Quindi Rettore in occidente significava un Officiale, che aveva cura delle temporalità della Chiesa, secondo il Tomasini (5) e Wanespen (6).

38. Potrebbe si opporre che il titolo di Rettore non era un grado gerarchico, ne punto s' appartenesse alla sua carica la spiritual giurisdizione secondo il Giannone. Riconstrandosi il dritto canonico si trova pe-

(1) *Decis. 353 n. 1 coram Crispo* -- 27 Feb. 1747 §. *siquidem* -- 26 Giugno 1758, §. 8, 10. *Maggio* 1755. §. 8.

(2) *L. 1 Cod. de excus. mun. l. 11.*

(3) *ff. si certum petat.*

(4) *G. quia §. 1 concess. præb. in 6*

(5) *Eccles. discipli Part. 1.*

L. 2. c. 100 e seq.

(6) *Tit. 8 in juscanonic: part. 1.*

rò, che i Prelati delle Chiese erano chiamati col titolo di *Rettori*. Non poche autorità addurre si potrebbero, come è da leggersi presso del Cardinale Lorenzo Brancati (1). S. Gregorio dà il titolo di Rettore al Vescovo di Ortona scrivendo all' Esarca di Ravenna, che prigioniero lo rateneva, con detrimento spirituale di quella Diocesi -- *Pervenit ad nos Blandum Episcopum Hortonensis Civitatis longo tempore in Civitate Ravennate detineri, et fit ut Ecclesia sine Rectore, et Populus quasi sine pastore, grex defluat*, come riporta il Signor Abbate Romanelli (2). Il Muratori (3) riporta, che gli Abati de' Monaci col nome di Rettore erano chiamati; e nelle Croniche di Casauria (4) con tal nome si legge intitolato quell' Abate. Che più? L' istesso Sommo Pontefice si rinviene indicato con questo nome, giusta riporta il Natale ab Alexandro (5).

» *Non erat hic Rector tremulus, quasi cannula vento,*

» *Sicut Urbanus, Santis merito sociatus.*

ed il Muratori nei suoi annali (6)

39. Doppio senso ha pure il termine di Cura, e di Curato, e pel Civile, e pel Canonico dritto. Dapoiche, presso i Giùreconsulti (7), si ha che per Cura s'intende l'amministrazione d'una Provincia che delegavasi, e dinotava la sollecitudine, il comando, la giurisdizione, così prendendosi l'esercizio dell'autorità de' Magistrati. Vi era pure l'ufficio della Cura delle lettere *cura epistolarum* (8), su di cui Cujacio, e Gotofredo (9) intendono di quello che era Soprintendente alle lettere del Principe, che fossero di oggetto tanto civile, che canonico, secondo Cassiodoro (10). Era benanche un ufficio di dignità nell'Imperiale Palazzo (11). Per lo che si ha (12) che la Cura in rapporto alle Chiese, diceasi di quell'ufficio che custodiva le medesime, nomandosi Curatore, *Curator divinæ, vel Dominicæ Domus*, (13).

(1) *Epitome Canonum. Prælati qui sint instituendi f. 410 - Ecclesiarum Prælati, et Rectores quo ad portionem congruam f. 394*

(2) *Scoper. Patr. t. 2. f. 156, e 159 - Antichità Frentane tom. 1. f. 60*

(3) *dissert. 3, pag. 85*

(4) *L. 4, c. 112 Achery Spicilegium t. 3 pag. 603 - Antenori Memorie istoriche tom. 2. pag. 72*

(5) *Histor. Ecclesiast. Secul. IX. c. 1. art. 13*

(6) *annali anno 962*

(7) *L. fin. de Offic. præf. urbis.*

(8) *Leg. fin.*

(9) *Cod. de Offic. Præf. urb.*

(10) *L. 12. in dict. Lege*

(11) *L. 1. Cod. de Comitibus, et Tribunis Schol. L. 12.*

(12) *L. 3. ff. ne quid in loco sacro*

(13) *L. fin. Cod. de quadrienn. præscript. - Novel. Justin. constit. 1*

Che indica il nome di Cappellano curato?

40. Rimondandosi all'origine del titolo di Cappella, da cui il nome di Cappellano, si ha da Giovanni Camers (1) intendersi una piccola privata Chiesa - *Cappellam pro Ædicula, Sacellove usurpant* - Clemente II. ne fece menzione (2). Secondo il Renano, il vocabolo Cappella s'ascrive agli antichi Franchi: ma pel dritto Pontificio, si dice della piccola Chiesa privata, o sia Oratorio non consacrato. *Cappellæ dicuntur Oratoria non consecrata* (3).

41. Cappellano poi è quell' Ecclesiastico Sacerdote addetto alla celebrazione delle Messe nelle Cappelle private, o negli Altari particolari delle Chiese, ove sieno fondati gli obblighi delle celebrazioni, sieno esse di ecclesiastica, o laicale fondazione, o anche semplici legati pii (4).

42. Inteso poi nel senso della Chiesa Atessana, il vocabolo di *Cappellano curato*, dinota il Coadjutore del Rettore-Curato. Le formali parole, ed espressioni delle Regole della Regia, Chiesa roborate d'assenso Reale comprovano la nostra asserzione - *La Chiesa curata di S. Croce ha un Rettore-curato, ed un Cappellano-curato, che n'è come il coadjutore, egualmente che la Chiesa di S. Michele Arcangelo* - Per le decisioni della S. Rota, giammai da' Cappellani una Chiesa parrocchiale è governata, e diretta, ma dal solo Parroco (5). *Quod hæreditas delata fuerit ad Ecclesiam, quæ representatur ab uno Priore, nec representari potest a cætu Cappellanorum, qui sunt ejusdem ministri manuales* -- Ciò è consono alle dottrine riportate dal Ferraris (6). *De Cappellano qui ad visitantiam dismembrationem parochiæ solent constitui ad coadjuvandum parrochum, quæritur etiam, utrum perpetuus sit, an amovibilis? Esse amovibilem, ex juxta tamen causa, definit Rota in Bononiensi amovibilitatis Cappellani* (7). Che al Cappellano curato effettivamente, ed essenzialmente non possa attribuirsi l'esercizio, e la qualità di Parroco, chiaramente dimostrasi da' Dottori, dietro le decisioni della S. Rota, e Canonico dritto. Dapoiche i nomi di Rettoria, o Parocchia, o Cura, o Vicaria frequen-

(1) *Comment. Tavola di Cthete*

(2) *C. Non fuit: extra de jure patron. caus. 16 item 37 L. 3 Decret.*

(3) *C. concedimus et 16 q. 1 per tot. 2 et pervenit, et seq. ead. caus. q. 1 et Extra: de Cappellis Monach.*

(4) *C. quæ sit. caus. 1 quest. 3. C. re colent. de stat. Monach. - Rebuf. in*

praxi benefic, tit. benefic. sæcul. n. 15 - Lambertini de Jure patron. part. 1 L. 5 quest. 21 Art. 5 n. 16.

(5) *Coram Bossio in camerin. prioratu, 24 Gennajo 1757 §. 12*

(6) *Cappellanus n. 41.*

(7) *31. Genn. 1727.*

temente fra loro sono sinonimi , e l'uno per l'altro è inteso , giusta la Glossa in *Clementina* (1), ma non già Cappellania.

43. Il vero caratteristico, ed essenzial nome di Cappellano-curato, per l'ufficio, non è altro, che una *Monachja*, che indica non un Beneficio, ma un semplice officio d'*Inserviente*, alle spiegare del Lottiero (2) ripetuto dalla S. Rota.

44. Dal detto finora, per giusta illazione deducesi, che un vero Parroco, come si è già provato, aver deve l'ambito della parrocchia, il Popolo, la Chiesa; che il Rettore-curato, nel suo nome, indicare Dignità, Superiore, Prelato: e pel contrario, Cappellano significare un Coadjutore, un' *Inserviente* del Parroco, una *Monachja*. Concludasi dunque, che non ostante la pretesa Nomina, Esame, Approvazione, Bolla, Possesso, e Professione di fede, il Cappellano-Curato di S. Michele Arcangelo non è altro, che un' *Inserviente*, un Coadjutore, nè mai potrà eguagliarsi al Rettore-curato, che è una Dignità, un Superiore, un vero Parroco, che ha la propria Parocchia, la Chiesa, i Filiali; e questa Parocchia, Chiesa, e Filiali, per intrinseca, ed essenziale loro natura, non possono scindersi nella loro unità a due Parrochi.

45. Se si opponesse la collazione immemorevole, ed il possesso, a forma di Beneficio, e perciò se in origine non fusse stato un Curato indipendente, ed eguale al Rettore, avrebbe acquistato un tal dritto dall'immemorevole. L'immemorevole qualunque sia, ma senza titolo, come al canone immediatamente resiste, non si può caratterizzare per uso legittimo, ma ripetuto è mai sempre un'abuso, una invasione, una intrusione in se stesso; non potendo mai elevarsi a Parocchia, quello che in sua origine non è stato tale, secondo la decisione della S. Rota (3). Poicchè, da qualunque potestà fatta la provista, e fosse l'istesso Sommo Pontefice, non può la nomina immutare la natura del Beneficio (4). Del pari l'antichità della pretesa conferita parocchialità indipendente, non basta a provare la vera parocchialità indipendente, sistente in confuso con altra vera indipendente Parocchia. Quante non sono state le liti giurisdizionali de' Vescovi contro le *Nullius* assistenti, come dicesi, Diocesi in Diocesi, non ostante l'im-

(1.) L. §. *nonnulli*, verbo *Recto-*
nibus, de *excoes. praelat.* 2. — *Bar-*
bosa de jur. eccles. univers. l. 3.
c. 6. n. 27. — Rota *cor. Ubaldo*
decis. 138. n. 16. — *et cor. Tor-*
reria deais. 105. n. 13.

(2) de *re-beneficiaria* l. 1. q. 26.

n. 2.

(3) 26. Giugno 1754 §. 17. — 10.
Marzo 1754. §. 14. — 7. Feb. 1750.
§. *pariter.*

(4) Rota *ad Regul.* 8. *cancel-*
larie decis. 20. n. 11, et 16.
et 224. n. 14.

memorevol possesso? Eppure avevano le *Nullius* una Diocesi, e territorio separato da quello del Vescovo, sebbene dentro i limiti, e circoscritto dal territorio della Diocesi del medesimo. Ora di quanti clamori non avrebbero vieppiù assordate le orecchie nella Chiesa, se per sventura vi fossero stati in una Diocesi, in una Cattedrale due Vescovi indipendenti l'uno dall'altro? Si vide questo mostro un dì nelle Città ove coabitavano gli Ariani ed i Cattolici, avendo ogn'uno il suo Vescovo, che ad uno poi si ridusse dall'abjura dell'Arianismo. Nella specie poi è da dirsi, che gli atti esercitati, da' Cappellani legittimamente s'adempirono coll'intelligenza de' Rettori, che nell'atto del possesso concedeanli le facoltà di esercitare le funzioni, e d'amministrare i Sacramenti, che di privata giurisdizione gli appartenevano, come si usa da' Parrochi co' loro Economi-curati, cioè il Battesimo, la Comunione pasquale, il Matrimonio, e l'Estrema unzione. (1). I semplici atti del Cappellano non recano pregiudizio alla nativa libertà, stato, e natura della Chiesa Rettoriale, giusta gli annotati dal Cardinal de Luca (2). Con ragione dal fin qui detto è da conchiudersi, che ad erigersi una vera nuova Parocchia, e Parroco indipendente, bisogna che si avverino i seguenti estremi. *Primo* nella erezione concorrervi I. L' autorità dell' Ordinario; II. una giusta causa; III. il consenso degl'interessati. *Secondo*, che alla nuova Parocchia, e Parroco si destinino I. i filiali; II. il territorio separato; III. la Chiesa distinta; IV. il Cimitero particolare; V. la dote perpetua. *Terzo*, che la cura I. sia libera; II. singolare, ossia individuale. *Quarto*, che il Parroco abbia I. il libero uso del foro penitenziale; II. l'esercizio assoluto, ed illimitato della dispensa de' Sacramenti, e Sacramentali in proprio nome, e non altrui; III. che al regime della Chiesa il Parroco solo sia assunto all'adempimento degli esercizi parrocchiali; IV. che per proprio dritto percepisca i parrocchiali emolumenti.

C A P O V.

PRIMO REQUISITO NELL'EREZIONE D'UNA PAROCCHIA.

§. 1. *Autorità del Vescovo*

46 L' autorità del Vescovo, ed il di lui consenso sia, o nò in Diocesi, talmente, ed essenzialmente è necessario nella erezione d'una nuova

(1) *Barbasa de Paroch. part. 1. c. n. 39. §. Simili modo -- Panimol. decis. 5. annot. 1. n. 12. -- Rota decis. 29. n. 26 -- deci: 30. n. 3. -- Decis. 368. n. 10. -- 18.*

Feb. 1743 -- §. Quemadmodi: (2) de Regul. diss. 64. n. 4. diacurs. 30. n. 3. -- Rota decis. 706. n. 5. cor. Molin.

Parocchia, che mancando, la erezione è nulla, nè può supplirsi col consenso, o licenza interpretativa, giusta la S. Rota (1). Poichè non è attribuzione di Ordine, ma di Dignità, o Giurisdizione; talchè gli Ordinarii *Nullius*, che dotati sono delle facoltà, quasi Vescovili, avendo la Diocesi separata con l'intera giurisdizione nel Popolo, e nel Clero, de' quali parla la Sacra Congregazione del Concilio (2), e la S. Rota (3), possono solamente, dopo i Vescovi, erigere le nuove Parocchie. Pel contrario i Prelati destituiti delle qualità di vera *Nullius*, sebbene avessero il privilegio di fondare le Chiese, non hanno le facoltà però di erigere una Parocchia, senza uno speciale privilegio, come dal testo (4), e dalla S. Rota deciso (5). A tale atto però può il Vescovo delegare il suo Vicario generale, ma con facoltà speciale, ed individuale, secondo fu risoluto dalla S. Congregazione del Concilio (6). Mancando il consenso, e l'ordinativo del Vescovo, in veruna guisa può il Vicario generale venire alla erezione di una nuova Parocchia, o smembramento d'una Chiesa, eziandio non parrocchiale, giusta notano il Torricella (7), lo Sbrozzi (8), e la S. Rota (9): quindi molto meno può il Vescovo in confuso, e nel medesimo tenimento per indivise costituire due parrocchiali, secondo è espressamente ordinato, anzi vietato dal canone *Præcipimus* (10), e dalla S. Rota (11). Ora qual erezione vanta mai il Cappellano-curato di S. Michele Arcangelo? Trovasi pel contrario nel 1670, che il Reverendissimo Preposito Coccia, dando la Patente di Cappellano della detta Chiesa, espressamente dichiara la deficienza di qualità di Curato nel Cappellano. Eccone le formali parole del registro nel Bollario stampato in Roma (12) sotto la rubrica -- *Collationes Beneficiorum tum simplicium, quam Curatorum*. In esso registro, fra gli altri conferiti Beneficii, si legge -- *Alia similis pro Cappella, et Beneficio parochialis Ecclesie Sancti Michaelis Archangeli in personam D. Nicolai Jacobetti Sacerdotis Athisani de anno 1671* -- *Alia similis pro Rectoria parochialis Ecclesie Sancti Michaelis Archangeli cum cura in personam D. Caroli Juliani*

(1) *Decis. 65a n. 8. e seq. e 221 n. 4, e 21. coram Coccin.*

(2) 21 Giugno 1760 to: 29 *Resol: part. 3.*

(3) 4 Feb: 1756. §. 17.

(4) *c. Cum illis. de præb. in 6.*

(5) *Dec. 299. cor. Puteo*

(6) 14, e 28. Giugno 1736.

(7) *de unione c. 6 n. 54*

(8) *de offic: Vicar: l. 2. c. 115.*

n. 3. e 4.

(9) *Decis. 43. n. 11 -- deci. 19. n. 5. part. 15 -- dec. 90. n. 6. part. 16. rec.*

(10) §. *Sicut duo -- canon plures baptismales caus. 16. q. 1.*

(11) *dec. 43. n. 10 -- decis 181. n. 16 p. 15 - dec 39 n. 9 - Dec. 90 n. 7. p. 16. rec.*

(12) *f. 7. tergo n. 33.*

de anno 1680 - *Alia similis pro Rectoria cum cura parochialis Ecclesiae Sanctae Crucis in personam D. Marci Antonii Cardoni Sacerdotis Ahissani de anno 1700* - La collazione dunque della Cappellania è una collazione per l'inamovibilità, nella Chiesa parrocchiale sù la *coadjutoria*, ma non già con investitura della *Cura*, come nel Bollario se ne fa la distinzione espressa in quelle delle Rettorie di S. Michele Arcangelo, e di S. Croce, invidualmente nominandosi l'attribuzione *cum cura*, locche non si conferisce in quella della *Cappellania*, non dandoglisi l'aggiunto di *cum cura*, come si dice ai Rettori espressamente. Si ha dunque un dato certo per l'esclusiva della cura nel Cappellano; e per pretenderne la qualità, aver deve un altro dato egualmente certo, ma posteriore, della sua elevazione in Curato assoluto, ed indipendente. La pruova esser deve chiara, e patente. Ragionevolmente ciò la legge richiede; poichè la divisione d'una Parocchia essendo atto *esorbitantissimo* nel dritto; e perciò essendovi dubio sulla divisione, giammai si presume, ma provar si deve concludentemente, giusta la decisione della S. Rota (1). Ora quali pruove evidenti si hanno dell'effettiva volontà del Papa, o del Vescovo, o dell'Ordinario *Nullius* che dotato fosse dell'autorità, o del privilegio, che avesse separato dalla Rectoria-curata una porzione di Parocchia, e fatto ne assoluto, vero, ed indipendente Parroco il Cappellano; poichè nel 1670 era senza cura? (2) Si dovrebbero esibire gli Atti originali, o il legale loro registro, che fossero stati formati, per l'immutazione, e nuova natura, tanto della Rectoria, quanto della Cappellania. Non basta; per esser legale l'istituzione, bisognare il Regio assenso (3.) Tal sentimento è del *Boemero*, sebbene Protestante (4), *Dismembrationem parochiarum fieri ex auctoritate principis, vel apud pontificios auctoritate Episcopi* - (5). *Auctoritate principis in nostris terris extrui templa, adeoque, et parochiales Ecclesias eadem auctoritate constitui* -

47 Ma si dirà: l'esercizio in cui rattrovasi il Cappellano dimostra la sua nativa, ed inerente qualità di Curato. L'esercizio indipendente non è provato; poichè nelle usurpazioni gli atti sarebbero legittimi dell'usurpatore. Trattandosi di giurisdizione curata, è insufficiente la pruova anche pienissima testimoniale della indipendenza della nuova Parocchia dalla Matrice, come notò la S. Rota, (6); poichè la pretesa parrocchialità assoluta mai

(1) *Dec. 73. n. 5. cor Herrer 12 Giugno 1751 - 28 Aprile 1752 - e 9. Giugno 1766 -*

(2) *Ferraris verb. parochia articolo 1. n. 31*

(3) *Wan-Espen §. 26, e nota A*

(4) *Jus eccles: t. 6 - Jus paroch: sect: 3. c. 3. §. 12. pag: 162.*

(5) *§. XVI*

(6) *decis: 228 n. 6 part. 2. rec.*

si presume, ma si deve indispensabilmente, e concludentemente provare (1). A pretendersi la parocchialità, produr si devono i monumenti della erezione della Chiesa, Titolo, e Parocchia fatta dall' Ordinario, o S. Sede, colla designazione dei circoscritti Confini, e Popolo, o Famiglie, o Persone, come si è detto, e decise la S. Rota (2), trattandosi di ogni Cura individualmente presa, non già di due pretesi Curati in una Chiesa, di un sol Titolo, di una sola Parocchia. Quindi è, che non producendosi i documenti analoghi, secondo richiedono le leggi canoniche, si proverà solo l' esercizio dell' amministrazione de' Sacramenti dipendentemente sempre dal Rettore, che è il Capo, il Principe, il Vescovo della Chiesa, e Parocchia, secondo il Cardinal de Luca (3). Alle disposizioni canoniche uniformi sono le Reali sanzioni. Sulla fondazione de' Beneficij assolutamente richiedersi il titolo di fondazione, o erezione, fosse antichissimo che si voglia quanto mai (4), e in deficienza di Titolo, resta un Beneficio Laicale all' infuori de' Beneficij residenziali (5). Ma ed è ancora tutto sufficiente?

§. II. Giusta causa.

43. Accio l' Ordinario, non possa all' erezione d' una nuova Parocchia, aver data una giusta, e legittima causa impellente, secondo il prescritto dalle leggi (6).

49. La giusta causa poi esser puote, o l' evidente utilità, o necessità de' Filiali, e della Chiesa, giusta le soprascritte dottrine, e particolarmente del Pasoucci (7), cui s' aggiunge la risoluzione della S. Congregazione del Concilio (8), che negò lo smembramento, come non necessario, sebbene la erezione fosse in filiale; ciò benanche in altri consimili casi (9).

(1) *Staphil. de litter gratios tit. de qual. et stat. benefic. §. 1. n. 1.* Pascian. *de probat. l. 2. c. 52.* Rota *decis. 57. n. 2 part. 13 rec. decis. 29 n. 11. e 17. Agosto 1753.* §. Ratio

(2) 6 Marzo 1756 §. *Nec utique*

(3) *Annot. ad Concil. Trident. discurs. 9. Rota decis. 39 n. 4. Decis. 281 n. 18. part. 15 recent. 2*

(4) *Reali dispacci 7. Novembre 1767;*

(5) 21 Maggio 1774 e 1780

(6) *C. Cum causam de prabend.*

c. 1 de reb. eccl. non alien. in 6. clementi in eod. tit. Lotter de re benef. l. 1 q. 28 n. 30 Congr. Concil. 14. Genn. 1736. Concil. Tridentino ses. 21. de Refor. c. 4. Rota dec. 578 n. 1. e 7 part. 19. Tom. 2 rec. Decis. 277. n. 252 e 25 Genna. 1754 §. 7

(7) *Compend. Pignat. consult. canon. to. 2. de paroch. pag. 208;*

(8) 10 Marzo 1760 §. *decimatorum*

(9) 24 Genn. 1739 §. *Secunda--* 9 settembre 1741 6 Giugno 1739 22 Luglio 1741

Allora poi è permesso lo smembramento dall' antica Parocchia , ed erigersi una nuova , quanto altrimenti non possa provvedersi alla necessità del popolo , giusta il Barbosa al Concilio Tridentino (1), cui son consoni tanto la S. Congregazione del Concilio (2), quanto la S. Rota (3), cioè, quando colla deputazione del Vicario curato non si può ricorrere ai bisogni spirituali de' parrocchiani -- *Cum ad eam deveniri non aliter possit, ac debeat, nisi in subsidium, quando scilicet parochianorum bono consuli nequit per Vicarii deputationem* -- Nè altrimenti è da intendersi il Sommo Pontefice nel testo *Ad audientiam* (4), ed il Tridentino (5). Allora la nuova erezione della parocchia è da permettersi, concorrendovi l' impedimento della distanza del luogo, o grande ingommodo del popolo, come notano i Dottori, giusta la mente della Decretale, e del Tridentino, e specialmente del Tancredi (6), e del Bertacchino (7), e della S. Rota. (8).

50 L' accesso poi alla Matrice esser deve tanto difficile, o per un rapido fiume, che guadersi non può, non essendovi ponte, o che questo spesso dalla corrente trasportato; o per la montuosità scabrosa, ed ardua, nell' inverno specialmente, e per le pioggie, e per le nevi non possono i filiali concorrere alla partecipazione de' santi Sacramenti, e sacre funzioni senza loro gravissimo incommodo, sicchè varii senza Sacramenti, ed assistenza sen muojono, giusta le tante risoluzioni della S. Congregazione del Concilio (9), e della S. Rota 10). Il numero poi de' filiali non è ragione di smembramento, secondo il canone *Nulli*, attribuito ad Anacleto da Graziano, per essere spurie, e suppositizie le tre lettere Decretali, giusta le note del Pagi al Baronio (11), e di Berardo nelle Opere ai Canonici di Graziano (12), nominandovisi i Patriarchi, i Primate, gli Arcivescovi, allorchè nella Chiesa in quei tempi erano ignoti i titoli indicati, come si ha dal Concilio Niceno I. *canone sesto*, essendosi in quell' epoca incominciato a nominare i Patriarchi.

51 Lo smembramento sussidiario pertanto, essendo un rimedio straor-

(1) *ses. 21 c. 4 de reform. n. 10, e seq. de offic. et potest. Episc. part. 3 alleg. 78*

(2) *loc. citat.*

(3) *5 Feb. 1745 - 22 Feb. 1747 §. Siquidem -- 13 Genn. 1758. §. 8*

(4) *Capo 3.*

(5) *Ses. 21 c. 4 de refor.*

(6) *Cons. 104 n. 11*

(7) *Vot. decis. 17, n. 2*

(8) *decis. 28 Aprile 175. 52 §.*

(9) *8 Marzo, e 27 Settembre 1730, e 11 Aprile 1739*

(10) *Decis. 224 n. 6 ed 8. part. 10 decis. 578. n. 2. et 3. part. 19: tom. 2 rec- Decis. 34 n. 10 i n miscellan.*

(11) *Anno 101 n. 5*

(12) *Tom. 2 c. 2*

dinario, non vi si deve attenere, se non allora, che altrimenti non possa provvedersi, a norma della decisione della S. Rota (1).

52 Non solo la necessità, ma l'utilità benanchè provar si deve negli Atti, e non starsi alle semplici asserzioni delle parti. Tralasciate le tante autorità de' Dottori, e Canonisti sufficiente ne sia la decisione Rotale riportata dal Lotterio (2). Qual necessità, o utilità determinar potè l' Ordinario di Atessa a dividere dal Rettore il Cappellano, e da *inserviente* formare di questo un *indipendente Curato* contro la resistenza del canone? Qual vantaggio, ed utilità si potè rinvenire ne' Curati, se ambi sono incardinati nell' istessa Chiesa? Qual vantaggio ed utilità ne' filiali, se essi fossero stati la causa impellente, ed urgente della separazione? Sarebbersi stabilita la cappellania in altra Chiesa distinta, e non già nell' istessa, ed unica, ed individuale della Parocchia, cioè nella Chiesa di S. Michele Arcangelo. Nò: il Cappellano curato non è stato, e non è che un *Coadjutore*, un *Economo*, un *Cappellano*, un *Inserviente del Rettore*. Ma dato anche, e non concesso, che vi fosse stata la separazione del Cappellano dal Rettore, per quelle ragioni istesse che furono dissunti, riunirsi ora, e riaggregarsi al regime canonico di un sol Parroco, secondo le leggi, per non esservi state nella divisione le ragioni sufficienti della separazione (3)

53 Riducono i canonisti, a ragione di smembramento, il pericolo evidente de' filiali di morire senza Sacramenti, ed assistenza, allorchè sono in distanza più di tre miglia, giusta il citato Fagnano al Tridentino (4). In tal circostanza però costituirsi il Vicario-curato, e non già un Curato totalmente separato, ed indipendente secondo la S. Rota (5), e S. Congregazione del Concilio (6), come furono erette in Firenze, e Torino, ma colla soggezione, e dipendenza dalla Matrice, e così anche deciso dalla S. Rota (7). Se non vi furono ragioni per la divisione a dismembrare la giurisdizione del Rettore, e se stata vi fosse, nulla saria, per non esservi intervenute le solennità legali, ed i requisiti essenziali di Parroco, e di Parocchia, come si è già dimostrato, e per locche si dirà; poichè al Cappellano si sarebbe assegnato il sito, il distretto, le famiglie, la Chiesa, o alla meno un Altare, i Sacramenti, i Sacramentali il Cimitero, le rendite. Nulla di ciò; dunque è da conchiudersi che la pretesa separazione giammai sia avvenuta, e nulle quindi, e vane le pre-

(1) 484. n. 4. part. 1. - Decis. 2233 n. 11 part. 6 - Dec. 588 n. 6 e 7 par. 19 to. 2 recen. - Decis. 289 n. 7 e 12

(2) de Re benefic. q. 28. n. 53- Dec. 224 n. 15. par. 19.

(3) de Regul. juris l. 38. ff.

eodem - Fagnan. c. Recolentes n. 35 de stat. Monach. - Rota decis 684 n. 4. cor. Molines

(4) Ses. 22. c. 4. de Ref.

(5) Dec. 204. n. 1. par. 17 rec.

(6) 10. Aprile 1717.

[7] in Miscellan dec. 24 n. 19.

tenzioni del Cappellano di essere un vero Curato indipendente dal Rettore (1)

54. Pel Tridentino adunque (2), e per la S. Rota (3) può il Vescovo unire due, o più Parrocchie, ove l'evidente utilità, e necessità precisa della Chiesa, e de' filiali il richiegga. Qual più urgente necessità di provvedere alla perpetua pace del Rettore, e del suo Cappellano, che il ridurre questo ai veri suoi dritti, ed officii, che solo gli competono? Si sradicherebbe così, una volta per sempre, quella riproduzione di putrida fogna, che alimenta una radice sì velenosa, di pianta tanto mortifera, produttrice sempre mai de' frutti così esiziali delle dissenzioni, discordie, e scandali per le inimicizie indecenti. La salutare desiderata provvidenza dà al vero Parroco la doverosa sua congrua, il mantenimento al decoroso divin culto, ed al materiale della Chiesa. Anche dippiù.

55. Data la divisione, ma illegittima, giusta si è provato, come non eretta la Cappellania in una Chiesa distinta dalla Rettorale, tal divisione è riprovata decisamente da' Sacri Canonici. Inappellabili sono le risoluzioni della S. Congregazione del Concilio, come in Gaeta, Bagnorea, Piacenza, Tortona, Sarzana, ed altri luoghi ben molti (4). Più oltre. L'istessa S. Sede sì fatte indipendenti divisioni non è solita di prescrivere, come dalle decisioni della S. Rota (5). Se gli Ordinarii adunque, come si è già dimostrato, per giuste, e ragionevoli cause possono dissunire, ed unire le Parrocchie, secondo le Risoluzioni della S. Congregazione del Concilio (6), e Decisioni della S. Rota (7), quanto più pel bene di quel dono celeste, annunziato dagl' Angeli nella nascita del nostro divin Redentore, e da questo risorto all'immortal vita data agli Apostoli, ed ascendendo al Cielo in retaggio lasciato ai fedeli, la pace! Bene perpetuo della Chiesa, in edificazione, e santificazione delle anime. Ridursi adunque ai veri principii canonici le avanzate pretenzioni del Cappellano, non essendo egli altro, se non che un semplice Coadjutore del Rettore, e non già un Parroco indipendente.

(1) Canon. *Sine except. caus.* 12. q. 2. - *Dudum de rebus Eccles: non alien.* -- Lotter *de re benefic.* l. 1. q. 28. n. 4.

(2) *Ses.* 21. *de Ref. c.* 5.

(3) *Dec.* 316. n. 1. p. 2. *rec.*

(4) 24 Marzo 1619. -- 19. Luglio 1698 -- 13. Aprile 1726 -- 5. Aprile 1732 -- 24 Genna. 1739,

e 29. Settembre 1741.

(5) 34. n. 11 in *Miscel. cor. Falcon* -- 855. n. 10 *cor. Lancelot.* -- 249. n. 4 *cor. Tanar* 12. Giugno 1771 -- 26. Giugno 1754 §. 7

(6) 31 Marzo 1770

(7) 19 Giugno 1761 -- 23 Giugno 1766

§. III. *Consenso degl' interessati.*

56. Che il consenso degl' interessati concorrer debba alla nuova erezione della Parrocchia, egli è piucchè evidente, come rilevasi dalle solennità ricercate dal dritto, secondo si è già veduto (1). Deducesi perciò dal foglio dell' udienza della S. Congregazione del Concilio (2), e della S. Rota (3), e dal Rigante (4), e dal Lotterio (5), e dalla risoluzione S. Congregazione del Concilio (6), che al quesito dello smembramento, se era da sostenersi, rispose -- *Pro facultate, arbitrio Ordinarii, juxta ejus votum, accedens consensu omnium interesse habentium* (7), e non potersi devenire a memomo atto lesivo de' dritti patronati, o altro, senza l' espresso consenso degl' interessati. Dapoichè trattandosi di perpetua alienazione, e smembramento, non basta una verbale monizione, o una semplice citazione a chi vi avesse dritto, ma esser' necessario formarsene gli Atti, come insegnano il Tonduto (8), Squillante (9), Tancredi (10), e la S. Congregazione del Concilio (11) rispose -- *Dilata, et Episcopus conficiat Processum, auditis interesse habentibus* --; cui concordano le altre risposte (12), e quelle della S. Rota (13), che così decise -- *In effettiva, et actuali dismembratione mediante novæ Parochiæ erectione, quod cum sapiat perpetuam alienationem, in eo caute, ac circumspecte, prævia compilatione processus per testes, procedi debet.*

57. Se l' istesso Sommo Pontefice, con tutta la pienezza della potestà, e la preeminenza di onore, e di giurisdizione in tutta la Chiesa; purtuttavia non separa, ne unisce Beneficio qualunque, specialmente *Regio*, senza consultare i fondatori, se vi sono, e gl' interessati. Come pretendersi adunque esservi stato il consenso del Rettore, nella ipotesi, che il Cappellano da Coadjutore fosse stato elevato a Parroco indipendente? Ma ove mai, questo Parroco indipendente, ove fu titolato? Si dirà; nell' istessa Chiesa del Rettore. Ma ed è immaginabile, o supponibile che un tal Rettore, senza opposizione, senza protesta veruna tollerasse uno smembramento, cotanto lesivo della sua giurisdizione, la depressione di sua di-

(1) *C. ad audientiam* -- Trid. Ses. 21. e. 4 de Ref.

(2) 15 Settembre 1759 §. *contendant*

(3) *Decis.* 5 Maggio 1758 §. *propostere*

(4) *ad Regu.* 13 Cancellar. n. 64

(5) *de Re benefio.* l. 1. q. 28. n. 8

(6) 19 Novembre 1746

(7) 15 Luglio 1747

(8) *quæst. bene conclus.* 109. n. 5

(9) *de Obligat., et priv. Episc.* part. 5 c. 13 n. 17

(10) *Consult.* 104 n. 18 t. 2

(11) 28 Feb. 1711

(12) 14 Gennaro 1760

(13) *Deci.* 34 n. 19 - et 22 n. 58 cor. *Crisp.*

gnità, che da Superiore nella Chiesa, e nella Cura, vedesse indifferente stabilirsi, crearsi un altro Parroco indipendente, in persona di quello, che era stato un suo Coadjutore, un Inserviente suo? Ma lo sia stato. La di lui anticanonica, ed obbrobriosa tolleranza, anzi criminosa taciturnità, come un atto di pazienza, o connivenza, o collusione, invalida sarebbe, ed in nulla avrebbe pregiudicato ai dritti della Rettoria, e de' Rettori successivi. Se il nome di Cappellano, come si è già dimostrato, non dinota che un *Coadjutore*, secondo le Regole della Chiesa, ed il Coadjutore non è altro, che *un ajuto che si dà al Parroco, non già alla Chiesa*, secondo s' insegna dal de Matta al Concordato di Germania (1), e dalla S. Rota (2); questo Coadjutore personale ora, da inserviente al Parroco, da dipendente, elevato in superbia, vuole non solo scuotere la soggezione, e la dipendenza, ma uguagliarsi al suo capo, al Superiore suo? Più anche; essere sopra del Rettore istesso, disporre a talento nella Chiesa, e nella Cura.

58 Si dirà: il Coadjutore, è perpetuo ed inamovibile, e porta egualmente che il Rettore il peso della Cura. L' estensore rammenta a se stesso, che i Coadjutori sono di due Classi: temporali, che sono senza speranza di futura successione, giusta il risoluto dalla S. Congregazione Concilio (3), altri perpetui, con la speranza della futura successione a beneficio del Coadjutore, in premio del servizio ecclesiastico, ed ha il pieno dritto alla successione del beneficio del Coadjuto dopo la morte di questi, secondo il privilegio (4). La S. Congregazione del Concilio citato, e la S. Rota (5) dichiararono, che si fatti Coadjutori il possesso pieno ottenessero del Beneficio. I Sacri Canonì però queste Coadjutorie riprovano, come successioni ereditarie, per contenere in se il pericolo del desiderio della morte del Coadjuto (6), e le Reali disposizioni le vietano benanche (7). La polizia dunque della Chiesa Atessana a fissare il Coadjutore, e dargli una sicurezza, lo rende inamovibile: e siccome le rendite della Chiesa in quei tempi erano doviziose, e piucchè abbondanti alla congrua sustentazione del Rettore, Cappellano, Culto, e fabbriche, ed a non far nascere emulazione fra il Rettore, ed il Cappellano, divise le rendite, egualmente che i pesi. Ora però che le rendite della Chiesa sono

(1) n. 157

(2) Decl. 20. n. 26 cor. Ansaldo

(3) 10 Febbraro 1760 §. fin. 10. 29 pa. 15

(4) Text. in Canon. Miramur. Dist. 61

(5) deci. 112 n. 25 e seq. par.

16 -- e Dec. 768 n. 5 cor. Merlin

(6) Text. in c. 2 -- et c. Ne captandæ de concessio præben. in 6 c. accepimus de pactis -- Trid. ses. 25 de Re. c. 7

(7) Dispaccio de' 26 Sett. 1753

insufficienti alle congrue d'entrambi, e che il Cappellano trascendendo i limiti, invadendo le giurisdizioni del Rettore, questi ha dritto a ristabilire l'ordine canonico, e per riguardo alla giurisdizione, e relativo alla rendita. La divisione adunque mai vi ha potuto intervenire in qualità di vero Parroco, al cui istallamento il Rettore non potè, nè dovè acconsentire, perchè v'erano le ragioni sufficienti ad opporsi giustamente alla pretesa erezione d'un altro Parroco indipendente. Conchiudiamo questo paragrafo, e capitolo con le auree parole della S. Rota (1), *Dismembratio plenaria, quæ proculdubio odiosa reputatur, tanquam ab antiquo Parroco evellens proprias oves, et jura, non ex conjecturis induci potest, sed clarissimis probationibus est demonstranda per exhibitionem documenti super illius formali erectione in Parochiam, ac deputationem veri Parochi, cui absolute, ac omnimode independenter cura animarum sit tributa.*

C A P O VI.

SECONDO REQUISITO NELLA EREZIONE D'UNA PARROCCHIA.

59 Ad erigersi una nuova Parrocchia, e Parroco si è già veduto bisognarvi l'autorità del Vescovo, che non può stabilire in un perimetro due Parrochi in confuso, e bisognarvi una piena prova della erezione, con l'esibizione de'titoli, e che gli esercizi giurisdizionali contro al dritto, sono da caratterizzarsi per usurpazioni se il nuovo preteso Parroco, non avendo filiali, esercitar volesse le sue facultà, e funzioni parrocchiali su de'filiali, che non gli appartengono. Quindi è, che per aversi effettivamente una Parrocchia, vi bisognano principalmente I. il Parroco; II. i Filiali; III. il Territorio; IV. la Chiesa; V. il Cimitero; VI. la dote della Parrocchia.

§. I. Destinarsi il Parroco alla nuova Parrocchia.

60 Di qual'efficacia sarebbe mai ai filiali la Chiesa, senza il Parroco che li reggesse? Ma quali saranno i requisiti di questo Parroco? Il vero Parroco suole chiamarsi Rettore, quasi *Populum regens* (2). Tre requisiti pertanto avverare si devono in esso Parroco. Primo, che abbia l'illimitato, ed assolutamente, ed indipendentemente l'esercizio della cura del le anime in proprio nome, e non altrai; come dovrebbe avere

(1) 28 Giugno 1726 §. 6

(2). Iohan: de Andrea in C. licet n. 1 de election. in 6 -

Barbosa de offic. et potestat. Parochi part. 1 c. 1 n. 43 - Rota decis. 489 n. 3 part. 1 rec.

il Cappellano-curato se tale fosse (1). *Secondo*, che al regime della Chiesa egli solo sia assunto all' adempimento dell' esercizio parrocchiale, (2). *Terzo* finalmente, che per proprio dritto percepisca gli emolumenti parrocchiali; poicchè nel caso contrario, sarebbe da stimarsi un Cappellano-curato, cui si dà la porzione, e non già che da per se percepisca le rendite (3).

§. II. *Destinarsi i Filiali.*

61 È noto anche ai semplici iniziati nelle canoniche dottrine, che per esistere una Parrocchia, il Popolo v'abbisogna di necessità così assoluta, che non può darsi Parrocchia senza Filiali, secondo la decisione della S. Rota (4). Per erigersi una Parrocchia fan vuopo allameno nove in dieci famiglie, secondo il Barbosa (5), ed il Paciano (6). *Parochia est certa pars Diœcesis quæ constat ad minus ex decem familiis.* Ciò è confermato dalla S. Congregazione del Concilio (7), e dalla S. Rota (8). Nella già eretta poi, se restassero anche ad una o due le famiglie, la Parrocchia, tuttavia esisterebbe, e tenuto il Parroco alla residenza (9). *Quando duo, aut tres perstiterunt incolæ, Ecclesia adhuc remanet parochialis actu, nec Parochus ab onere residentia eximitur.* Nell'istessa guisa, che per erigersi una Collegiata bastano tre Canonici, che tuttavia sarebbe esistente, se restasse ad un' solo,

(1) *C. extirpandæ §. qui vero de præb.* — Archid. in *Clementin.* l. n. 4 *de offic. Vicar-* Rebuf. in *praxi tit. de non promoti intra annum* n. 36 — Rota *decis.* 222 n. 2 cor. *Crisp.* — 27 Feb. 1750 §. *siquidem* — 26 Giugno 1754 §. 8, et 11

(2) Pignatelli *consult.* 103 n. 15 — Rota *deci.* 52 n. 2 par. 3 — *Decis.* 32 n. 2 part. 18 *rec.* — *Decis.* 239 n. 6 cor. *Clement.* XIII. 22 Feb. 1747 §. *siquidem*

(3) *Cap. Nullus de Paroch. et ex notatis a Garzia de Benefic.* part. 9. c. 2 n. 75 — *Gratian dissectat.* 865. n. 32 — Rota cor.

Crispo dec. 214 n. 290.

(4) *Decis.* 228 n. 4, e 5 part. 2 et 277 n. 19

(5) *de offic. et potes. Paroch. pa.* 1. c. 1. n. 20 — *Corrad. Graz. Bene.* l. 2 c. 3 n. 20

(6) *De prob.* l. 2. c. 31 *annot.* n. 23. A

(7) 10 Marzo 1760 §. *Decimatotes* t. 29 f. 82

(8) *Dec.* 247 n. 19 — e 348 n. 38 par. 11 *rec.*

(9) *Fagnan c. Extirpandæ §. qui vero* n. 11 *de præb.* — Valenzuol *leg. cor.* 26 n. 33 to. 1 — Pignatelli. *consult.* 150 n. 21 t. 10.

e con tutti i suoi dritti, privilegi, e prerogative (1), egualmente ciò, per qualunque comunità religiosa, o laicale congregazione, Università, ossia Comune. (2)

62 La destinazione del Popolo da reggere, governare, e pascere è di sì essenziale costitutivo nella natura della Parrocchia, e del Parroco, che non può darsi l'uno, e l'altro senza filiali, sistenti in un determinato locale, che Ambito, o Territorio vien detto, e regolato dal proprio Rettore, o Parroco, come dichiarò la S. Rota (3), ovvero che li filiali siano destinati anche per distinte famiglie, come effettivamente sono le Parrocchie di Atessa, ed altre consimili nell'Aquila, e Tolentino nella Marca, dette Cure gentilizie. Ora qual territorio distinto, o quali famiglie formano mai la Parrocchia del Cappellano-curato? O le famiglie della Cura di S. Michele Arcangelo sono del pretendente Cappellano, ed il Rettore resterà un Parroco abituale, non obbligato alla residenza, ma sempre di lui Superiore; ovvero sono del Rettore, e perciò di attuale esercizio, ed il Cappellano resterà, come lo è un Cappellano-curato dipendente, un Coadjutore, come dalle Regole della Chiesa è effettivamente chiamato, ed è secondo l'ordine gerarchico della Chiesa, che al Curato si dà il suo Economo-curato, o sia il Coadjutore, detto anche Cappellano, *Ministro Serviente*, giusta anticamente era detto, e nominato, non esclusi nella nomenclatura i stessi Canonici della Collegiata, in rapporto però alla Cura di S. Leucio, alla quale assistevano, per talune funzioni parrocchiali. È dunque una tracotanza; è un'insorgere contro la legittima potestà; è una formale ribellione contro al Parroco, che in ultima analisi, potrebbe non esser immune dalle ecclesiastiche censure, per le usurpate giurisdizioni spirituali. Manca dunque al Cappellano curato la caratteristica di Parroco, non avendo filiali. Avrà almeno il territorio?

(1) *L. Neratius. ff. de verb. oblig.* -- Glos. 1. in c. 1 de elect. S. Rota dec. 177. n. 20 - 1 Febbrajo 1757. §. 7 e 9 - Dec. 1744. n. 25, e seq.

(2) *L. sicut §. fine ff. quodcu-*

jusque univers. -- Abbas in *C. Pratum n. 9 de postul. Preb. cons.* 25 -- *Leurea for. benefe. sec. 2 c. 2 q. 311 n. 1.* -- Congr. Consil. 17 Agosto 1750 §. cum causa.

(3) 8 Marzo 1733 §. comprobat

§. III. Designarsi il Territorio separato

63. Per erigersi una vera Parrocchia non basta assegnarsi i soli filiali, ma fa di mestieri destinarsi un territorio separato circoscrivendosene, e demarcandosene l'ambito, ed i confini (1).

64. Potrebbe qui opporsi, che può sussistere una Parrocchia senza territorio, purchè sia distinta da altra, e che senza confusione di Giurisdizione, possa il Parroco amministrare i Sacramenti indistintamente al popolo. È da sapersi, come già a tutti è noto, che le Parrocchie possono dividersi in tre modi, e distinguersi, I. pel territorio; II. per famiglie; III. per individuali persone, giusta decise la S. Rota (2) non potendosi intendere esistente una Parrocchia, qualora non abbia distinti *Limiti, o Case, o Persone*. Le Parrocchie che non hanno territorio continuato in unione di perimetro, ma si distinguono per abitazioni, o famiglie sono quelle di Atesa, di Tolentino, e talune di Aquila, giusta si è detto, ed appare dalla relazione di quel Vescovo alla S. Congregazione del Concilio nel 1578 presso Tamburrino (3), Francesco Viva Aquilano (4), Gonzalez (5), e S. Congregazione del Concilio (6). Le parrocchie poi che non sono distinte per circoscrizione, ed ambito territoriale, o designazione di abitazioni in famiglie, ma si distinguono per individuali persone, ben poche se ne contano, ed una se ne rinvie nella Parrocchiale di Palazzo del Rè di Torino. Gli individui addetti comunque al Reale servizio, ed al Palazzo, ed ovunque mai abitassero, e dentro i confini di qualunque altra Cura, sono effettivamente addetti, ed ascritti filiali della cennata Real Parrocchia, e soggetti nello spirituale al Cappellano Maggiore, eletto dal Rè. Esercita egli la sua giurisdizione dentro l'ambito del Real Palazzo, e luoghi annessi, non che sopra tutte le persone addette al Sovrano. Le restanti persone poi delle famiglie di tali individui impiegati al servizio Regio sono soggetti, e filiali di quei Parrochi, ne cui ambiti risiedono, come dalla Bolla di Benedetto XIV. al Rè Carlo Emmanuele III. ed augu-

(1) Andr. c. *super eo de pres.* in 6 - de *Fargua de jur. part. 1. can. 1 e 2 cos. 2 n. 19* - Rigant *ad Regul. Cancel. Glos. 6. n. 92* - Rota *Decis. 353 n. 1 - 22 Febbraro 1747 §. Siquidem - 26 Giugno 1754 §. 8 - 10 Marzo 1755 §. 8, e 10*

(2) *Decis. 258 n. 6 part. 1. rec.*

(3) *De Jur. Oblat. t. 1. di sp. 14, q. 1 n. 11*

(4) *Sylva commun. opin. 2 30 n. 24 e seq.*

(5) *Reg. 8 cancel. glos. 6 n. 96*

(6) 13 Luglio 1748 t. 16 pagina 55. - 11 Agos. 1753 - tom. 22 *Resol. pag. 63 - e 6 Giugno 1707 §. Nihilominus*

sti di lui successori a 11 Agosto 1745; e confermata con la Costituzione *cum a nobis* (1).

65. Contro a quanto fin' ora si è detto potrebbe nuovamente opporsi il prescritto dal Tridentino (2), ordinando ai Vescovi costituire i certi, e proprii confini di ciascuna Parrocchia, ove non fossero distinte. Tale difficoltà non comprende le Parrocchie, che sebbene non hanno circoscritti confini, hanno però o certo popolo per famiglie, o certe distinte persone, talche a questi filiali distintamente dal proprio Parroco i Sacramenti s'amministrano, e sono vere Parrocchie (3). Il Tridentino ordinò la distinzione delle Parrocchie all' oggetto appunto d' impedire l' amministrazione promiscua de' Sacramenti, e la confusa direzione spirituale delle anime, e lo sconvolgimento perturbevole de' Parrochi fra loro, coll' indistinto esercizio della Parrocchia, come chiaramente appare dal contesto intiero del capitolo citato della Sessione vigesima quarta. Esempii dolorosi ne sono le tante vertenze giurisdizionali de' Rettori, e Cappellani di S. Croce, e S. Michele Arcangelo di Atessa. Dato che i Cappellani di tali Chiese, come si pretende sostenere anticanonicamente, fossero veri Parrochi, ed indipendenti da' Rettori, l' amministrazione irregolare, o confusa de' Sacramenti da' due Parrochi distinti, e fra loro indipendenti, è appunto in orrore ai sacri Canonici.

66. Nell' assegnarsi al nuovo Parroco, e Parrocchia il territorio, o famiglie, o persone, devesi espressamente far menzione dello smembramento, e distacco dalla Cura Matrice, ed aggregazione alla nuova; poichè in mancanza di ciò, sebbene al nuovo Parroco si desse qualunque titolo, resterebbe sempre un Coadjutore, ed una Cura semplicemente sussidiaria, Coadjutrice, e filiale della Matrice, secondo decise la S. Rota (4), e risoluto benanche dalla S. Congregazione del Concilio (5), giusta aveva altre volte dichiarato. Non fatta l' aggregazione, e circoscrizione speciale, ed individuale del territorio, o delle famiglie, o delle persone addette al Parroco, e nuova Parrocchia dal Vescovo, non ostante, che alla medesima si fossero aggregate altre famiglie, o persone diverse, o parte di territorio spettante ad altri Parrochi; ciò non ostante resterebbe sempre Parrocchia filiale della Matrice, perchè l' aggregazione di altre parti spettanti ad altre diverse Parrocchie, come accessorie al *Principale*, perciò sieguono la natura di questa, per la regola del dritto -- *accessorium sequitur principale*.

(1) n. 36 *Bollar. t. 2*

(2) *Ses. 24 c. 13 de Ref. In iis*

(3) *Gonzal. Regul. 8 Cancel-
larie - Glos. 6 n. 96 - Rota 6. Giu-*

gno 1707 §. Nihilominus

(4) 13 Gennajo 1758 §. 8

(5) 14 Gennajo 1736 to. 7

67. Che effettivamente alla natura della Parrocchia di essenzial' costituzione si richiegga fra certi determinati, e non ambigui limiti sia posta, egli è più che certo presso de' canonisti tutti. Il dubbio solo della contraria ipotesi, la verità offende, e caratterizzerebbe chi l'elevasse come nè tampoco iniziato nelle canoniche dottrine. Il determinato territorio, ovvero se parrocchia gentilizia, nelle famiglie, o persone esercitar deve il Parroco la sua spirituale giurisdizione, come il tutto è palese dal capitolo primo de *Cappellis Monachorum* (1).

68. Alfin quì detto s'aggiungono le dottrine riportate dal Ferraris (2) che così la definisce— *Parochia strictè, et proprie sumpta, est certus territorii districtus per Papam, vel Episcopum determinatus*, si noti l'espressione individuale della nomenclatura del Parroco, *habens unum Rectorem stabilem cum potestate populum ibidem existentem regendi, et judicandi, eique Sacramenta, aliaque divina administrandi*.

69. Si compiaceranno adunque i fautori, e protettori dell' indipendenza del Cappellano curato di S. Michele Arcangelo, si compiaceranno rammentare, che tutte le regolari nozioni de' Canon, de' quali in tanta dovizia sono forniti, stabiliscono, che ogni Parroco aver deve assolutamente i proprii distinti filiali a spiritualmente reggere, e governare. In grazia ne istruiscano, qual distretto, quali famiglie, quali individuali persone della parrocchia di S. Michele Arcangelo appartengono al Cappellano curato? Se non ha territorio, non filiali, avrà almeno la Chiesa ove esercitare le sue parrocchiali funzioni? Ma vediamo la necessità assoluta, che un Parroco aver deve della Chiesa parrocchiale, almeno di un' Altare.

§. IV. *Assegnarsi una Chiesa separata.*

70. Il titolo della Parrocchia, e del Parroco è egualmente essenziale alla erezione d'una nuova Parrocchia onde potersi dire esistere, e v'è del pari della destinazione de' filiali, e del territorio. Uno de' requisiti che manchi, specialmente la Chiesa, o l'Altare, più il Parroco, e la Parrocchia non esistono. Non può darsi Parroco senza il proprio titolo beneficiale, ove sia fondato. Ma ove il Cappellano-curato avrà questo titolo senza la Chiesa, un' Altare alla meno? Ove eserciterà egli i sacri Misterj, la giurisdizione

(1) *C. cum singul. de Preb. in 6. — Geminian: in citat. cap. Licet. canon. 4 — Rebuf. in concordat. litt. de collat. §. Statuimus verb. Parochiales — Gonzal.*

ad Reg. 8 Cancel. hodie 9 — Glos. 6 n. 39, e 99 — Abbas in dict. cap. de multa — Pacian dict. annot. in fin. lit. A

(2) *Parochia art. 1 n. 3*

sua parrocchiale indipendentemente, e liberamente nella spirituale direzione?

71 Il Pontefice Evaristo, secondo il Pagio nelle note al Baronio (1), si pretende aver prima d'ogni altro distinte le Parrocchie, ed assegnati i titoli. Le lettere però che ad Evaristo si attribuiscono, sono suppositizie. Al Pontefice Damaso tali distinzioni, ed atti s'attribuiscono con più di real' fondamento, giusta il detto Baronio (2) e Tomassini (3), ed altri. Severino Binnio poi così s'esprime nelle note al Labea (4). *Titulorum nomine intellige domos divini cultui mancipatas, in quibus Christiani Sacras Sinaxes agere consueverunt ad in fine— Cum igitur Religio Christiana in diem majoribus incrementis augetur pleresque domos Sacras, sive Titulos requirerent plures instituta, et inter Presbiteros oertos, certis titulis adscriptis, divisi sunt; ed erano appunto quelle Chiese parrocchiali, ove erano incardinati, o sieno le Diaconie, o Stazioni (5) da cui i titoli poi assunsero i Cardinali, della Santa Romana Chiesa, e che in origine non erano che Parrochi, ed ora ne prendono il titolo, sostituiti i Parrochi per l'esercizio della cura.*

72 La Chiesa parrocchiale giusta i canonisti definiscesi — *Parochialis Ecclesia dicitur, quae habet jus consistens in cura animarum parochianorum ipsis Sacramenta ministrans, et proprium habens Rectorem, seu Parochum; parochialitas enim nihil aliud est, quam curam animarum* (6). Dovendo il Parroco esercitarne le funzioni di cura al popolo affidatogli, ed amministrare i Sacramenti, per natural deduzione ne siegue essergli indispensabile, e necessaria la Chiesa. All'arbitrio del Vescovo resta poi, e dalla sua prudenza dipende l'ordinare di edificarsi, una nuova parrocchiale Chiesa, secondo le disposizioni canoniche, e civili però (7), ed in un luogo decente, e commodo, ovvevo una Chiesa già esistente in luogo convenevole, costituirla in parrocchiale indipendente; poicché, come si è detto, sarebbe solo una Soccorsale, giusta la decisione della S. Rota (8).

73. Elevandosi poi una Chiesa semplice in parrocchiale, deve esser libera formalmente, ed integralmente. Poicché, se il Parroco avesse solo l'uso d'una Cappella, come si vede in tante Cattedrali, nella Cappella sarebbe Parroco assoluto, ed indipendente, e nel resto della Chiesa sarebbe

(1) Anno 131 n. 2

(2) Ivi n. 4

(3) *de veter. et nov. disciplin.*
part. 1 l. 2 c. 2 n. 11

(4) Tom. 1 pag. 534

(5) Sarnelli *Lettere tom. 1. n. XXV.*

(6) Rota *dec. 49 n. 3 part. 15*

rec. — Barbos. *de offic. et potest. Epis. n. 26* — Ferraris *Paroc. articolo 1 n. 18*

(7) *Real Disp. 9 Aprile 1740.*

(8) 13 *Gen. 1758* — Murga *de Benefic. q. 6 n. 24* — Tancredi *Consult. 104 n. 21.*

un semplice Ecclesiastico inabile ad esercitare le funzioni , ed i dritti parrocchiali (1). Vi sono non pochi tristi esempj di vertenze , ed inquietudini fra i Parrochi, Canonici, e Congregazioni specialmente, arrogandosi queste la *Compadronanza* nella Chiesa curata, ancorchè Regia , senza riflettere , che il Real demanio non ammette compadronanza ne' suoi fondi Regii ; e pretendendosi , s' abbia ad evidentemente provare.

74. Non si dica che la Decisione della S. Rota (2), di non potersi negare l'esistenza della parrocchialità , da che non appariva la Chiesa da cui si denominasse. Ciò , non che contrariare , favorisce il nostro assunto. Altro è costituire la parrocchialità nella Chiesa , che dia il nome alla Parrocchia , altro è che possa darsi un Parroco senza Chiesa. Siane l'esempio la Rettoria Curata di S. Giusta di Atesa. Questa è stata sempre esistente, non ostante che rovinata la propria Chiesa nel 1703 circa , fu traslatata nella Chiesa del Beneficio semplice di S. Andrea, ove era esistente un dì la Fraternita de' battenti detti di S. Maria de' *Comendatis* : indi nel 1811 traslatata in quella degli Exdomenicani. Tale Cura non poteva dirsi inesistente , perchè non avea la sua Chiesa individuale titolare , ma è stata ed è esistente sempre ad una Chiesa , non ostante che quella ove è stata trasferita , ed incardinata, ed intitolata non sieno di denominazione di S. Giusta. Non così deve dirsi della Cappellania di S. Michele Arcangelo , la quale giammai avendo avuto Chiesa alcuna , Cappella , o Altare distinto , ove potersi dire fondata , incardinata , istituita , intitolata , non può dirsi Parrocchiale , o Parroco distinto , ed indipendente ; poi che la Chiesa di S. Michele Arcangelo essendo il Titolo della Rettoria-curata, non può essere nel tempo istesso di due indipendenti Parrochi , come più diffusamente si dimostrerà (3). Mancando adunque alla Cappellania Curata la Chiesa dalla sua origine , manca ad essa la parrocchialità , perchè manca il *Soggetto* , senza di cui la Parrocchia non può considerarsi esistente , cioè la Chiesa , ove il Popolo si congreghi alla partecipazione de' divini Misterj , ove udire le sante istruzioni , ove assistere alle orazioni , e sacri Uffici , essenziali , ed indispensabili ministerj del Parroco. Sostenere il contrario è un assurdo canonico , e da eguagliarsi alla materia prima aristotelica , cui manchi la forma. Il Curato , ed i filiali esister non possono senza la Chiesa , a norma della decisione della S. Rota (4) *Hoc nec dixit Cardinalis testator , nec unquam dicere potuit , nisi simul admittit velit absurdum vel quod Parochum consideraverit sine Eccle-*

(1) *Letter de Re benefic. l. 1*
q. 34 n. 11 -- Rota *deci. 154 n. 6*
e 9 - 11. Memo 1746 S. Majorem

(2) 359 n. 9

(3) Rota *deci. 353 n. 10*

(4) 24 Giugno 1757 S. 11

sia -- Pertanto acciò il Popolo dal proprio Pastore, cui fu commessa la direzione, possa pascersi col celeste nutrimento della divina parola, e ricevere ne' bisogni i Santi Sacramenti a santificazione delle loro anime, è indispensabile una Chiesa destinata, costituita, ed intitolata in parrocchiale, ove riunirsi, secondo S. Paolo ai Corinti (1) -- *Convenientibus vobis in Ecclesiam . . . Convenientibus ergo vobis in unum, jam non est Dominicam cœnam manducare . . . Itaque fratres mei, cum convenitis ad manducandum invicem expectate* -- Confessar dunque si deve a gloria della verità, eziandio se fosse a proprio malincuore, per non cadere in errori, che non può darsi un nuovo Parroco senza filiali, territorio, e vieppiù senza Chiesa. Il contrario, sarebbe assurdistimo in canonica, ed a norma della decisione Rotale (2).

§. V. *Stabilirsi il Cimitero per i defonti.*

75 Dopo che il Vescovo providamente ha disposto al Parroco i filiali, il territorio, la Chiesa ove congregarsi i fedeli viatori; la vigilante pietosa sua cura estender si deve colla pastorale sollecitudine, a destinare un luogo particolare, e distinto di quiete alle corporali spoglie di quei fedeli, che avendo ricevuto i Sacramenti realmente, od' in voto, morti nel bacio del Signore, e trapassati nella permanenza della comunione de' cattolici, stabilisca a questi trapassati un luogo atto, ed opportuno, ove insensibilmente riposando attendino il suono ferale dell' angelica tromba che tutti sveglierà al giorno tremendo dello spaventoso giudizio. Ivi si libereranno i dritti reciprochi delle tante vertenze, contro al doveré ora giudicate. Stabilir' dunque si deve un luogo distinto, e separato, ma convenevole, ove tumularsi i cadaveri de' parrocchiani, volgarmente detto Cimitero dal greco *cimin* cioè *dulce, e sterium*, cioè *statio* come dal Durando s' insegna (3), dal vocabolo *Cemitiron*, o *Cemao* luogo di sopore secondo Valfridio (4), ed appò i Cretensi, i luoghi ove riposavano gli Ospiti, *Cemeterii* dicevansi; e lo stesso si pretende dal Barbosa (5); e S. Giovanni Crisostomo (6) così s' esprime *Vide quomodo ubique mors nominetur somnus: qua de causa locus cameterii, quasi dicas dormitorii*

(1) 2 c. 11 v. 18, 20, e 33

(2) 228 n. 1 e seq. part. 2 --
24 Gen. 1757 §. 11

(3) *Rational. divin. offic. l. 1. c. 5 n. 100 -- cap. 6 in princ. -- Pax Jordan to. 1 Lucub. l. 5 tit. 11 n. 3*

(4) *de reb. Eccles. c. 6*

(5) *Jur. Eccl. univ. l. 2 c. 9 n. 3 -- Pignatelli Consult. 59 n. 23 -- Catalano ad Pontifical. Roman. l. 2 tit. 6 n. 2*

(6) *Oraç. in Cameterium*

nomen invenit. Subito che si erigge una nuova Chiesa parrocchiale indipendente, assegnatagli i filiali, il territorio, la Chiesa, per conseguenza il Cimitero benanche è da stabilirsi, a norma che decise la S. Rota (1). Dapoichè i filiali non avendo eletta sepoltura, o scelta da' congiunti, secondo la libertà che loro accordano i Reali Dispacci de' 11 Novembre 1751--22 Giugno 1754--7 Giugno 1755: debbonsi tumulare nella propria Parrocchia (2); ma i defonti appartenenti al Cappellano curato, ove si tumuleranno?

76 Di grazia non si osti dicendo, che il dritto del Cimitero, o di Sepolcro non sia un argomento univoco, e costitutivo di Parrocchialità, come nota la S. Rota (3). E indifficoltabile però, che le Chiese anche non parrocchiali hanno il dritto di seppellire, ma per privilegio, o per legittima indotta prescrizione (4). Niuno dunque vi sarà che ardisca dedurre, che nell'erigersi una vera Parrocchia non sia essenziale stabilirsi il Cimitero, poichè al solo Parroco compete dal Dritto la disposizione, e la privativa del sepolcro (5), e secondo si legge nel decreto degli undici Aprile 1739, *Dantes et concedentes incolis, et habitoribus dictarum Villarum, plenam et integram potestatem in dicta Ecclesia noviter fundata Fontem baptesimalem, cæmeterium, et alia insignia Parochialitatis constituendi, et retinendi pro exercitio veræ curæ* (6).

77 Il Cimitero può costituirsi dentro la Chiesa, giusta ciò che prescrive Benedetto XIV. (7), e con distinti sepolcri, secondo le condizioni, e qualità de' trapassati, cioè per i *Sacerdoti, Uomini, Donne, e Bambini*, a norma dello stabilimento della S. Congregazione del Concilio (8). Sarà lecito benanche costruirsi fuori della Chiesa, che Cemeterio propriamente vien detto, nella cui erezione, quanto mai la Chiesa sia stata sollecita, si deduce dalla particolare Liturgia che ha stabilito

(1) 621 n. 24 cap. penult. et ult. de Consecrat. Eccles. -- Barbo. De Jur. Eccles. univ. l. 2 c. 2 e 9 n. 7

(2) C. ex parte 4 de sepultur. -- Rota 22 Maggio 1630 -- Barbosa de offic. et pot. Episc. n. 30

(3) Dec. 228 n. 7 par. 3 rec. -- 8 Maggio 1733 §. Tumulatio.

(4) C. 1 Fraternalitatem de sepul. -- Clementina quia contigit §. final. de relig. domi. 6 -- Glossa verb. Parochiales -- Corrad. in praxi l. 3 c. 1 n. 6 e 7 -- Julius

Lavorio Variar. lucub. tit. 2 c. 8 n. 4 -- Rota dec. 228 n. 7 -- 348 n. 11 part. 11 -- Dec. 621 n. 26

(5) Glos in Clem. dudum de sepul. verbo Sepultura in c. 1 eod. tit. -- Abbas in c. Fraternalitatem ver. sed ego -- Fagnan. n. 4, et 6 -- Franc. de Eccles. Cattedr. c. 17 n. 7 -- Amostaz. de Causis piis l. 2 c. 2 n. 15

(6) Rota deci. 621 n. 25, 47, e 48 -- Dec. 706 n. 11

(7) Costituzione 109 §. 7

(8) 14 Dicembre 1737

con tante speciali orazioni, e preghiere per le benedizioni, e consecrazioni de' Cemeteri. Evidentemente dunque necessita ad una nuova Cura il luogo, ove tumularsi i fedeli defonti della propria Parrocchia.

78 Non può difficultarsi però, che non sia una prova inconcussa di parochialità il Cimitero, da che altre Chiese benanche hanno i sepolcri; ma ciò, o da un'indulto Pontificio, o Vescovile, o da una legittima prescrizione s'origina; ma di dritto, quelle Chiese aver le possono, che hanno filiali (1), e concordano le autorità de' canonisti con lo stabilito dalla S. Congregazione del Concilio (2), e della S. Rota (3). Dal dritto di doversi seppellire nella propria parrocchia nasce il dritto funebre del jus parochiale, e del registro de' defonti, (sebbene i libri parochiali non vantano antichità), e dal conservarsi dal solo Parroco, ed ognuno indispensabilmente averli (4) è da argomentarsi benanche la necessità del Cimitero nella Cura, come decise la S. Congregazione del Concilio (5), dalla quale è prescritto potersi tumulare fuori di parrocchia, ma *Salvis juribus, et emolumentis parochialibus* (6); alle quali disposizioni sono consone le decisioni della S. Rota (7); *Sine tamen prejudicio funeralium, emolumentorum, quae integra nihilominus favore matricis reservantur*, e Reali Dispacci (8).

79 Non avendo perciò il Cappellano curato, i filiali, il territorio, la Chiesa, non è meraviglia che non vanti Cimitero, che suppone i defonti, e questi un luogo che ne raccolga le ceneri: luogo di pace, di quiete, d'istruzione ai superbi per umiliarsi, mirando ove vanno a terminare le grandezze, e quindi saggiamente riflettere al proprio nulla; e come il materiale, ed il corporeo nella tomba risolvesi.

(1) *C. Fraternitatem -- C. in nostro* - Archid. in *dici. c. 1* - Jean. Andr. in *Cap. Nonnulli col. fin. ver. sed per talem* - Host. *de cler. non resid.* - Corrad. in *Praxi l. 3 c. 1. n. 6* - Sarsan *sup. reg. de idem q. 11 n. 8*

(2) 30 Maggio 1761

(3) *deci. 228 n. 7 par. 2 rec. Deci. 621 n. 26 -- Dec. 78 n. 4*

(4) *Rituale Romano Rubrica su i registri, e formole.*

(5) 7 Settembre 1757

(6) *Tom. 21 pag. 90*

(7) 6 Marzo 1756 §. 16

(8) 11 Nov. 1755 14 Mag. 1773

§. VI. *Fondarsi una dote perpetua della cura.*

80 Nell' erigersi una nuova Parrocchia, uno de' requisiti eziandio essenziali consiste, nell' assegnare la dote sufficiente, onde il Parroco, ed il suo Coadiutore, o Ministro, o Economo, o Cappellano che vogliasi chiamare, possono competentemente sostenersi (1). La costituzione della dote è di tanto valore, ed efficacia, che dalla mancanza può escludersi la parrocchialità, come dottamente pondera e considera la S. Rota (2) in più luoghi. Se nella erezione di qualunque Beneficio semplice ricercasi una dote sufficiente, quanto più nella erezione d' un Beneficio parrocchiale? La somma deve essere conveniente, non solo al congruo sostegno del Parroco ma eziandio del Cappellano, del culto, e del mantenimento di fabbriche della Chiesa, e Casa curata, come al solito eruditamente dimostra, e prova il gran Pontefice Lambertino (3). Le rendite debbonsi costituire sù de' beni immobili, con l' espresso titolo di *dote* (4) come ordinato nella erezione d' un Canonicato in Urbino (5) *Dotem esse Solvendam in pecunia numerata ad effectum investiendi in tot locis montium camera non vocabilium libere, juxta legem fundationis, et Archiepiscopum incumbere debere executioni* (6). Dapoichè la dote della Parrocchia, o di altro Beneficio non può costituirsi sopra di un' usufrutto, ma questo alienarsi, ed il ritratto fondarsi in dote perpetua (7). Poichè l' usufrutto, come è noto ai stessi iniziati ne primi elementi della giurisprudenza, alla sola vita dell' usufruttuario s' estende, sicchè morto il titolare, l' usufrutto si ricons-

(1) *C. Pie mentis. caus. 16 q. 7* - Rebuf. *in prax. trac. de congr. n. 65* - Barbos. *de offic. et potest. Paroch. par. 1 c. 1 n. 10* - *de offic. et pote. Episc. par. 3 Alleg. 64. n. 3* - Azor. *Instit. moral. par. 2 l. 9 c. 4 n. 1* - Rota *dec. 204 n. 4 et 16 cor. Ratto*

(2) *cor. Herrer. dec. 2 n. 17* - *et cor. Ratto deci. 204 n. 4*

(3) *de Jur. patron. l. 1 par. 1 q. 2 art. 2 n. 2* - Murga *disquis. Can. tract. 5 disquis. 1543 n. 3* - Amostaz. *de caus. piis to. 2 l. 5 c. 6 n. 18* - *de Fargna de*

jur. patr. par. 1 canon. 3 caus. 7 n. 1 et 4 - *par. 5 can. 4 cas. 1 n. 11* - Congr. Concil. 24 Luglio 1752 §. *Redditus to. 22 pa. 75*

(4) Lambertin. *cit. l. 2 c. 4 n. 14 e seq.* - Panimol. *Decis. 9 annot. 2 n. 5 t. 1* - Congr. del Concil. *cit. §. Rogatus.*

(5) 6 Giugno 1750

(6) *to. 19 Resol. pag. 36*

(7) *C. nemo de consec. dist. 1 Placuit. caus. 1 quæ. 2* - Lambert. *de Jure patr. part. 1. c. 1 q. 5 a 5 n. 1 et seq.*

lida colla proprietà (1) perciò non può costituirvisi la dote parrocchiale; all'infuori se fosse perpetuo, che è un'utile proprietà (2). E come no? Trattandosi di materia di Beneficio ecclesiastico, e specialmente parrocchiale, cui è annesso il peso perpetuo del servizio, ed assistenza alla Chiesa, e parrocchia, ogn' un vede, che niente può fingersi più giusto, e consono alla ragione, ed alla natura, che pel sostegno convenevole, e perpetuo del Parroco si costituisca una dote. Ove niuna dote niun frutto; ove niun frutto, niun peso, locchè ripugna alla natura della Parrocchia, giusta le risoluzioni nè fogli della S. Congregazione del Concilio (3). Le doti pertanto de' Beneficii esser debbono certe, perpetue, nè soggette ad alcun pericolo (4). È tanta la forza della perpetuità delle doti, che se la Chiesa fosse rovinata, o restata indotata, nè potersi al primiero stato ripristinare, l'Ordinario ha la libertà d'aggregarla ad altra Parrocchia perpetuamente, poicchè cessò il mezzo per cui era stata istituita, ed eretta (5).

81 Ma che opinarsi delle doti costituite sulle Decime Sacramentali? La S. Congregazione del Concilio dichiarò non poter tenere luogo di congrua (6). Dappoicchè è ripugnante a quella unione di affetti, di rapporti, e di confidenza spirituale fra il Parroco, ed i filiali, i quali in qualche anno non potendo, o non volendo spontaneamente soddisfare la decima, il Parroco allora resterà senza il doveroso, o con scarsissimo sostentamento; ovvero che abbia ad agire presso del Giudice Laico, e giudizialmente astringere i filiali alla soddisfazione. Sarà dunque proprio alla pietà, e lenità di spirito del Parroco piatire per poco interesse, e costringere in giudizio il proprio filiale, tante volte più miserabile del Parroco istesso? Si tralascia quella figura tanto umiliante, vile, anzi obbrobriosa delle replicate richieste, e ritorni, ad essigersi la decima, e spesso udirsi de' sordi motteggi. Chi va a ridire le trasandate ammonizioni, le spirituali providenze, che lo zelo, e la sollecitudine pastorale del Parroco esigerebbe! Disgustato il traviato filiale, in vendetta non dà, o ritarda la prestazione della decima, come per esperienza sà il redattore. Quindi l'origine pur troppo esiziale della mancanza, o del Parroco a non

(1) *Text. in L. Sub conditioe*
60 *ibiqu. Glos. verb. Interierit. ff.*
de usufruct. -- et §. Finitur instit.
eod. tit. -- Rota 24 Gen. e 10 Giu-
ugno 1757 §. 2

(2) *Arg. leg. -- Lambert. loc. cit.*

(3) 16 Gen. 1750 §. *at Paroc.*

(4) *complacuit de consec. di-*
stin. I. -- Lotter de re benefic. l. 1

q. 31 n. 3

(5) *Cap. sicut unire de exces.*
Prælat. -- Trid. ses. 21. c. 5 de
Refor. -- Congr. Concil. 19 Aprile
1712 -- 1 Settembre 1736 §.
Perpetuitas

(6) 20 Settembre 1760 §. *De-*
cretum

adempire ai propri doveri , o di un mezzo indegno di vendetta al filiale , che in mala parte riceve i salutari avvertimenti del suo pastore. Queste veridiche rimostranze penetrino il religioso cuore di chi influir' puote , e forse deve , a sradicare totalmente quest' uso , giusta le savie provvidenze del Real paterno cuore del fù nostro augusto Monarca Ferdinando I. (1) giacchè ai moderni fedeli sembra un peso insopportabile , allorchè tanto lieve stimavasi da' nostri non lontani maggiori , e con tanta prontezza eseguivasi un sì tenue Ecclesiastico precetto. Torniamo in materia.

82 Che dirsi se la Parrocchia fosse uno smembramento , come in effetti sarebbe , ancorchè il nuovo Parroco fosse stato dichiarato indipendente ? Potrà la dote desumersi dalle rendite della Matrice , da cui la nuova Parrocchia si dismembrasse ? Certo che sì , giusta la risoluzione della S. Congregazione del Concilio (2). In tal caso però , che la nuova Parrocchia si edificasse , o si dotasse dalla Matrice , il di costei Parroco acquista il *patronato* di presentare il nuovo Curato dipendente , o indipendente che si costituisca dall' Ordinario nella fondazione. (3) Che se la Chiesa Matrice non abbondi di rendite , talchè il Parroco non potesse competentemente , ed onestamente sostenersi , la nuova Parrocchia affatto non è da erigersi dipendente , o indipendente che voglia costituirsi (4). All' autorità di tante leggi e Canonisti concorda benanche la risoluzione della S. Congregazione del Concilio (5). In fatti due Parrocchie , che in origine erano state separate , indi per la povertà della Matrice riunite da 130 anni , e chiesta la nuova separazione antichissima , si negò , perchè entrambi i Parrocchi non avrebbero avuto l'onesto loro sostentamento , e la debita congrua (6). Eccone le decisive memorande parole — *In Lunen. Sannanensi dismembrationis posita fuit rescissio duarum Ecclesiarum parochialium , quae per centum et triginta annos conjunctae fuerant : at non obstante quod duobus miliaribus inter se distarent , quia Episcopus Sacrae Congregationi exposuit annuos redditus impares esse futuros congruae subsustentationi duorum Parocorum , die 3 Mai 1703 responsum fuit , locum non esse petitaee unionis dissolutioni*—Quindi è che se il Rettore della Matrice Chiesa , per le rendite sottratte , non avesse la convenevole Congrua , una col mantenimento decente del culto , fabbriche , e

(1) Dispaccie de' 14 Agos. 1787

(2) 11 Aprile 1739

(3) *ad Text. in c. 5 ad audientiam de Eccles : edific. — Amastaz de causis piis. c. 4. l. 5. n. 47 Pignatell ; consul : 230 n. 22 — Congr : del Concil : 29. Maggio 1739*

(4) *Tex in cap : ad audientiam*

-- C. Bonae rei causa 12. q :

2. -- C. 1. de Eccles : de Decim Fagnan in dict : cap. ad audientiam

(5) 5 Maggio 1703 li. 55. pag. 75

(6) 15 Genna : 1756 §. in Lunen : pa : 7. 5

Cappellano , devesi attendere prima al bisogno del vero , e certo Parroco, o Rettore , per essere maggiori le sue ragioni, come possessore attuale della dote della propria Chiesa , secondo gli argomenti ridetti della legge (1) riportati dall' Ostiense al detto capitolo terzo (2) *Agris enim suis siti-entibus , alieni non sunt irrigandi* (3), e così concludono la Glossa nella parola *Convenienter* (4).

83 Se indispensabilmente vi sia bisogno della nuova erezione di altra Parrocchia dalla Matrice distinta , nè le rendite di questa sufficienti alla dotazione di ambe le Parrocchie , in tale conflitto l' Ordinario obbligherà i filiali alla dotazione della nuova Cura , al cui vantaggio si stabilisce , come insegna il Lambertino (5). Per le Regalie però , secondo il Rapporto del Regente Villani sul Concilio Tridentino (6) *Cum possit Rex ad id populum compellere si juris fuerit* come riporta il Chioccarelli (7). Alle dottrine de' Dottori conformi sono le risoluzioni della S. Congregazione del Concilio (8). Allorchè poi per la congrua si assegnano le decime, debbono essere certe, e sufficienti , calcolata la rendita del fertile all' infertile , al ponderare del precitato Lambertino (9).

84 Smembrandosi dalla matrice la nuova Cura , sebbene la Chiesa non fosse stata edificata con le rendite di quella , pur tuttavia non devesi dell' intiero spogliare della preeminenza , riservandoglisi un' qualche segno di soggezione , o di onorificenza. In fatti , al Parroco di Vaccareta , a di cui favore niun' segno di superiorità , preeminenza , ed onorificenza del Vescovo di Tortona gli si era rilasciato , la S. Congregazione del Concilio decretò prestarsi dalla nuova Parrocchia alla sua Matrice annualmente una libra di cera lavorata (10). Tale risoluzione era ben' conforme alla disciplina de' Sacri Canonì , ordinando che secondo le facultà del luogo , così stabilirsi una qualche onorificenza all' antica Chiesa (11). Se poi niuna soggezione dal Vescovo si fosse stabilita da prestarsi dal nuovo Parroco, e Par-

(1) *Cap. 1 de præbent.*

(2) *ad audientiam n. 3 verbo Obventiones , vers sed quid Butrio n. 10*

(3) *L. Præses. cod. de serv.*

(4) *Ostiens. n. 3 - Butr. verb. abundare - Ancaran. in 3. notab.*

(5) *de Jure patron. l. 1 p. 1 q. 5 art. 12 Advertendum - Guttier prat. l. 1 q. 17 n. 15 - Ventrigl. in prax. par. 2 annot. 17 §. 1 n. 18*

(6) *Cap. 4, e 7 della ses. 21 del Tridentino*

(7) *Varior. tom. xvii. tit. de Concil. Trid. pag. 58, e 59*

(8) *14, e 24 Gennajo 1736*

(9) *art. 5 n. 14 sed adverte.*

(10) *14 e 28 Gen. 1736*

(11) *Text. c. 3 ad audientiam de Eccles. edific. - Glos. in dict. 2 verb. honor - Lotter de Re benef. l. 1 q. 28 n. 51*

rocchia a favore dell' antica , ciò non ostante quello che l' uomo non determina , si supplisce dal dritto , e dalle disposizioni della Legge comune. Data la piena separazione , e libera erezione della nuova Parrocchia si riserbano tuttavia all' antica , per dritto assoluto, la qualità , e la prerogativa di Matricità , di Dignità , e di Preeminenza sopra la nuova Chiesa , Parroco , e Parrocchia (1).

85. Pertanto, se nella erezione d'una semplice Chiesa è necessario l'assegnamento della dote pel' doveroso, e decoroso mantenimento della medesima, e sostentamento de' suoi Ministri, giusta le ordinazioni de' Concilii Bracarense terzo (2), Lateranense sotto Benedetto XIII (3), nonchè del Commentatore al Pontificale Romano (4), affine non resti la Chiesa senza la convenevole dote (5), quanto più in una parrocchiale? In fatti, come nel Matrimonio, a sopportarne i pesi devesi costituire una dote congrua, ed opportuna, secondo le leggi Canoniche, e Civili (6), così nè sponsalizio spirituale fra Cristo, e la Chiesa: costituire si deve una dote pel sostentamento della Chiesa materiale, e de' suoi Ministri. Costoro rappresentano lo sposalizio spirituale, coll'obbligo assunto della direzione delle anime, diriggendole all' unione mistica con Dio (7). Sarà dovere della prudenza del Vescovo, *salve le REGALIE*, stabilire la somma della dote necessaria al sostentamento del Parroco, Economo, Culto, ed altro occorrente al materiale delle fabbriche, come insegnano comunemente i Dottori (8), e fra essi con particolarità il Lambertino (9), Viviani nel medesimo trattato (10), e Pax Jordano (12).

86. Or se la mancanza di dote esclude ogni parrocchialità, e se fossero dissunte, ed ambe le parrocchie non sufficientemente dotate, sarebbero da riunirsi; quanto più se unite non segregarsi? Se la Matrice è povera, ne potersi decentemente sostenere il Parroco, il Culto, le fabbriche, potrà il Cappellano erigersi in Parroco, e dividere col Ret-

(1) Pignat. *consult. can.* 109 n. 3 -- Card. de Luca *de Parroch. dis.* 27 n. 10 -- Paninol. *dec.* 5 anot. 1 n. 13 -- Rota *decis.* 257 n. 21 e *decis.* 175 n. 1 avanti Clemente XIII

(2) *Can.* 5 c. 5 *de vita, et honestat. Cleric.*

(3) *Tit.* 27 *cap. unico*

(4) *Catalan. tit.* 1 §. 1 n. 2 e 3

(5) Barbosa *de offic. et potest. Episc. part.* 2 *Alleg.* 20 n. 2 -- Pax Jordan. *Elucum Canonum*

par. 1 l. 5 *tit.* 8 n. 15 -- Mantica *decis.* 131 n. 11

(6) *L.* 3. 76 *ff. de jure dotium* Nov. 74 c. 4

(7) Archidiacono *in canon.* *Nemo de consec. dist.* 1 -- Abbas *in C. Cum sicut. n. 2 de Eccles. ædif.*

(8) *in c. 1 de Censibus*

(9) *de Jur patron. par.* 1 l. 1 q. 1 ar. 21

(10) *part.* 1 l. 2 c. 4 n. 32

(12) *Elucub. canon. par.* 1 l. 1 *tit.* 8 n. 23

tore le tenuissime rendite della Parrocchia? Da questa indebita divisione i disesti delle trascurate riparazioni, e restaurazioni della Chiesa, ed altre fabbriche; giusta avvenne in una Casetta della Cura, che a non volersi contribuire dal Cappellano defonto la rata di 4:50, pel riattamento, crollò, e colla perdita del pigione di più anni, si ebbe l'esito poi di circa ducati quaranta. Da ciò la mancanza de' necessari al sacro culto, ai quali individualmente ha dovuto ricorrere il Rettore col privato suo interesse, non ostante che la S. Congregazione del Concilio esenti i Parrochi indotati da tali pesi (1), *Accedere ad hæc non posse ad reedificationem Ecclesie obligari Parochum, qui nihil habet ultra honestum sui sustentationem* - Chi stabilir può a chi convenga il rimprovero del Venosino Poeta?

DELICTA MAJORUM IMMERITUS LUES

ROMANE, DONEC TEMPLA REFEGERIS,
ÆDESQUE LABENTES DEORUM, ET
FÆDA NIGRO SIMULACRA FUMO.

ODE 6. LIB. 3.

Il Tridentino (2) poi impone agli Ordinarii provvedere alle materiali sussistenze delle Chiese con tutti i mezzi opportuni; ed ove le miserie de' Parrochi non permettessero che questi, o altri, come impotenti, o inabilitati, l'eseguissero con le debite licenze altrove trasferire, o unire benanche le Parrocchie medesime, giusta le risoluzioni della S. Congregazione del Concilio (3), per le facoltà che ne anno.

87. Che le miserie della Chiesa Rettorale di S. Michele Arcangelo sieno estreme, ed i bisogni non sieno pochi, da Rapporti giustificati del provvido zelante Arcivescovo al Real Trono, è piuche manifesto.

88. È tanta la forza della provvista di congrua al Parroco, che riunirsi possono due Cure, abbenchè di riserva Apostolica, od in qualunque maniera appartenessero le provviste a quella Dataria, o Cancelleria, onde così potersi ricorrere alla perpetua sussistenza dalla Cura, Parroco, divin culto, ed altro necessario alla Chiesa, giusta il Tridentino (4).

(1) *in spir. reedif.* 31 Marzo 1770

(2) *Ses. 7 de Refor. c. 8 et, ses. 21 c. 1*

(3) 12 Gennajo 1760 to. 29 p. 10

(4) *Ses. 21 c. 5 Can: 12-- caus 10 qu: 3 c. 33 de praeib:-- Tur-*

ricel: de union: C. 6 n. 18-- Lotter. L. 1. q. 28 n. 134 Rigant: ad Reg. 13 Lancel: n. 138-- Congr. Concl. in Leopal: union: 1 Set. 1736 §. Perpetuitas in thesaur: resol: pa: 140

89 Ma dato anche che la Cappellania sia una Cura distinta, e smembrata; o nò dalla Rettoria, questa non avendo la dote sufficiente al congruo sostentamento della Chiesa in ducati circa trecento annui, depurati, cioè 150: ducati al Rettore; 60 pel Culto; 60 per l'Economo; e 30; pel materiale delle fabbriche, come esposte alle rovine de'venti; e le rendite della Chiesa quasi insufficienti a portarne i pesi intrinseci di esito, e molto meno a sostenere due individui; ciò è sufficiente, ed impellente causa, perche la vacante Cappellania si riconsolidi nella Rettoria, secondo la decisione della S. Rota in consimile avvenimento (1). Non essendo però la Cappellania una Cura pel' fin' ora dimostrato, ma una personale coadjutorja del Rettore, proponendosi le difficoltà di unione, o di separazione, gli estremi che si devono provare concludentemente sono, la distinzione delle loro rendite particolari, e ciò secondo la ricevuta dottrina della S. Rota (2). Dappoichè la dote che forma uno de' costitutivi essenziali della Parrocchia, e la sua natura, deve essere fondata libera, ed indipendente, ed addetta al servizio, e dritti ecclesiastici (3). Tali rendite debbonsi percepire liberamente dal capo della Chiesa di cui ne è il Rettore, e non già dal Cappellano, che è un *Inserviente*, come nel caso consimile al nostro, sinodicamente fu deciso dalla S. Congregazione del Concilio (4).

90 Per i principii adunque ineluttabili del dritto costa, che il Cappellano-curato di S. Michele Arcangelo giammai è stato elevato a Parroco effettivo, perche destituito di Filiali, Territorio, Chiesa, Cimitero, e Dote: e quindi perciò un semplice Coadjutore, un Economo, un Serviente del Rettore curato.

C A P O VII.

TERZO REQUISITO NELLA BREZIONE D' UNA NUOVA PARROCCHIA.

91 Se i difensori della parrocchialità del Cappellano avessero, come il dovevano, penetrarsi delle intrinseche ragioni del Rettore, al certo che mai vi sarebbero state le giurisdizionali vertenze, e si sarebbe una volta per sempre fin dal nascere estinte. Oltre degli esposti necessarii costitutivi all'erezione d' una nuova Parrocchia è indispensabile in terzo luogo che la medesima sia, *primo*, Libera; *secondo*: Singolare, ossia Individuale. Esaminiamo se nel Cappellano s' avverino questi requisiti nella sua amministrazione della Cura.

(1) *Dec*: 1025 n. 9 -- *Dec*: 1092 cor.: *Emorix junior*: -- *Deci*: 17: *Gen*: 1747 §. 7 -- *et in Tarracons*: §. 10

(2) 30 *Aprile* 1745 §. *Inconcussum* -- 7 *Feb*: 1746 §. *Enimvero*.

(3) *Cap*: 1 *de Cens*: -- *Card*: *Petra ad Constit*: 2. *Pascal*: II. *Sect*: 2: n. 6 *To*: 1

(4) 20 *7bre* 1760 §. *Et. ob eam* *Tom*: 29 *Resol*: pag. 186

§. I. *La nuova Cura, e Parroco devono essere liberi.*

92 Pria d'ogni esame in materia, potrebbe qui dirsi col Filosofo -- *Si non est ens, cur quaeris ens?* Se la Cura non esiste, come avere il pregio di *Libera*? All'essenzial' costituzione del Parroco, la libertà nella cura gli appartiene; e perciò goder deve l'ominente prerogativa della libertà di particolare giurisdizione spirituale da esercitarsi privatamente dal proprio Rettore, giusta la S. Rota (1). Subitoche il Parroco alla sua Chiesa, come sposo congiunto in nodo spirituale, ed in qualità di Pastore vien prefisso, ed alla custodia d'un gregge particolare; secondo il testo (2), in quella Chiesa aver deve il libero, e privativo esercizio d'amministrare i Sacramenti, e di esercitare tutti quegli atti, e funzioni particolari dentro i limiti, e circoscrizione di *ambito*, che gli convengono per legge (3). Il tutto è vieppiù manifesto e patente, dalle autorità del S. Concilio di Trento (4), di non ridursi in servitù le Parrocchie -- *Sicut legitima patronatum jura tollere, piasque fidelium voluntates in eorum institutione violare equum non est, sic etiam, ut hoc colore beneficia ecclesiastica in servitutem redigantur, non est permittendum* -- Questa essenziale libertà, a niuno soggetto nell'esercizio della Cura, vieppiù chiaramente dimostrasi dall'intero contesto del citato capitolo. Nascendo quindi dubbio, come nel caso in quistione, se il Cappellano-curato sia un vero Parroco, ancorchè dipendente, - la natura della Chiesa parrocchiale necessariamente consistendo nell'unità, vietandosi da' Sacri Canonici potersi rattenere due, o più Parrocchie da un sol' Parroco, essendo incompatibili nell'esercizio, come dal testo (5), e dal Tridentino (6); eccetto se fosse in una Chiesa parrocchiale Parroco attuale, e nell'altra abituale, signatamente nelle Matrici, ove l'abituale cura delle filiali è presso del Rettore, giusta il ridetto testo - *Ad audientiam* (7): perciò se vietato ad un Parroco

(1) *Decis*: 30 Aprile 1745. §. *Inconcuſsam* -- 2 Dicembre 1735 *Decis*: 239

(2) *C. Cum non ignores* 15 de *preb*: S. Rota cor: *Clem. XIII.* *Dec*: 239. n. 5

(3) *Tex: in cap: Dilect. de Cap-pel: Monach:* -- *Cap: Statuimus* -- *C. in Sacris caus. q: 5* -- *C. Fraternitatem de sepul:* -- Rota *dec*: 124. n. 1. p. 12 -- *Decis*: 253 n. 1 *part: 19 rec: praeter cu-*

mulatas in Decis: 239 n. 6

(4) *Ses*: 25 de *Reform*: c. 9

(5) *Extrav: Execrabilis de praebend.*

(6) *Ses*: 7 c. 4 et 5 de *Ref. et Ses*: 24 c. 17 -- Rota *Dec*: 524 n. 1 p. 1 e *Dec*: 305 n. 1. p. 9 q. *rec*:

(7) *De Eccles; ædif.* -- *Barbos: ad Conc. Trid: Ses*: 21 c. 4. de *Ref*: n. 7, 11 -- Rota *deci*: 193. n. 1

L'esercizio attuale di due Parrocchie, quanto più sarà in orrore ai Sacri Canoni vedersi in una sola Parrocchia due Parrochi, entrambi liberi ed indipendenti, e promiscuamente esercitare i dritti parrocchiali sù de' filiali? Sì detestabile abuso dalla Chiesa, e da' Dottori è stato riprovato mai sempre (1).

93. Giustamente dunque si sostiene, che il Rettore curato di S. Michele Arcangelo o nella sua Cappellania avere il Coadjutore, o se mai sospettare in questo un'ombra di Parroco, ridursi ai suoi veri dritti, a norma de' Sacri Canoni, abolendosi sì fatta qualità, che veruna guisa possiede, e ridursi al dritto, ed alla giustizia le oppressioni, e le ingiustizie fin' ora sofferte, e tollerate dal Rettore, a norma che fu deciso dalla S. Rota nella Cappellania di Capodacqua (2), e nella Vicaria di Colonia (3), ove si notano queste memoranti espressioni -- *Quum in quovis dubio pro libertate Ecclesiae sit respondendum* -- ed altre non poche consimili. Ora se i benefici ancorchè semplici non si possono scindere per le canoniche disposizioni, ma conferirsi intieramente, e libere (4); potrà dirsi, e sostenersi poi che una Cura, una Parrocchia sia scissa, e divisa fra due Parrochi? A non cadersi in errori sì madornali in canonica, le autorità cui spetta di vindicare e sostenere la libertà della Rettoria curata, il redattore s' augura, che le orme seguiranno della S. Rota (5). Ripugna adunque a tutti i sacri Canoni la pretesa parrocchialità del Cappellano, come sovversiva della libertà della Chiesa-Curata-Rettoriale, la quale deve essere per sua natura non solo libera, ma eziandio singolare.

§. II. *Il nuovo Parroco deve essere singolare, ossia individuale.*

94 È già dimostrata la ripugnanza de' sacri canoni all' esistenza di due Beneficiati in un sol' Titolo anche di Beneficio semplice, quanto più sarà ciò ripugnante, e mostruoso in un Beneficio Curato? Le civili leggi eziandio uniformi sono a prescrivere l' unità di dominio. *Duorum quidem insolidum dominium, vel possessionem esse non posse* (6).

(1) *Praecipimus caus: 16 q. 1 c. Tua nos de Eccles. edificat. -- C. cum non ignores, de praebend: -- Fagnan de Iur patr: part: 1. Can: 1. et 2. cas. 2. n. 19 -- Rota Decis 281 n. 11 part: 15 -- dec: 274. n. 10. part: 14 rec:*

(2) 11 Giugno 1728 §. quatenus-

(3) 9 Giugno 1766 §. 3

(4) *Lib: 3. Tit. 12 Dec: Ut Ecclesiastica beneficia sine diminutione conferantur*

(5) *Deci: 128 n. 8. -- 5 maggio 1755 §, Certius - et dicta Vicaria de' Colonia §. 10*

(6) *L. si ut cerbo loco. §. 5 si duobus vehiculum ff. commodatis -- Cujac: to. 5. colu: 697 in L. 54-- Paulus ad Edict: Id etiam, quod est in posteriori parte dic. L. 141 -- L. 3. §. Ex contrario - et L. Sic ut certo §. si duobus comod. -- L. penult. §. Pater. de castrensi peculio.*

95 Taluno però, sostenitore della propria opinione sulla parrocchialità del Cappellano, potrebbe opporre, che siccome un sol Parroco può amministrare due parrocchie riunite, così del pari due Parrochi riuniti in una sola Parrocchia. Ma chi non vede la diversità di due Parrocchie riunite essersene formata una sola in esercizio, poicchè quelle due Parrocchie cessate sono di esser tali, e distinte, e collative, ma per la riunione soggettiva in un Beneficiato parrocchiale, entrambe le antecedenti Cure riunite, hanno assunte la natura individuale di un solo, e singolare Beneficio; ed uno di essi distintamente non può più chiamarsi Beneficio atto a conferirsi (1). Non così una Parrocchia con due Parrochi, che sono individui, il cui particolare atto plenario, non si può averare in un solo soggetto, che è la soluzione del primo proposto dubbio, che esamineremo più diffusamente.

96 La natura del Beneficio parrocchiale consiste nella individualità; cioè, che al regime, sia costituito un sol Parroco (2). Concordano le autorità de' Canonisti, e Canonisti con quello che si rinviene nel foglio della S. Congregazione del Concilio (3). I Sacri Canonisti non soffrono che una individuale, e sola Parrocchia da due Parrochi solidalmente s'amministrino, essendo un' assurdo, ed una riprovabile mostruosità, che due capi governino il corpo mistico della parrocchia, e la polizia della Chiesa, come rilevasi dalle leggi canoniche (4), e particolarmente il sopracitato Concilio così s'esprime -- *Ut distincto populo, in certas propriasque Parochias unicuique suum perpetuum, et peculiarem Parrochum assignent, qui eas cognoscere valeat et a quo solo licite sacramenta suscipiant* (5). Quando da noi s'espone colla scorta de' S. Canonisti, è specialmente confermato dalla detta S. Rota (6).

(1) Corrad *in praxi benefic. l. 1. c. 6. n. 263* -- Gonzalez *ad Reg. 8 Cancellar. Glos. 5 §. 7 e seq.* -- Murga *de benefic. q. 3. dub. 1 n. 96* -- Pitonius *de contro. Patron. alleg. 5 n. 28* -- Rota *cor. Molin. deci. 771 n. 24* -- *cora. Crescent. in Colonien. decimarum 29 April. 1753 §. Maxime.*

(2) *Can. Sicut una causa 22 q. 2* -- *Can. In apibus. caus. 7 q. 1* -- *Congreg. Conci. Trid. ad Ses. 24 de Reform. c. 13 In iis* -- *Card. de Luca Miscel. disc. 1 n. 27 e 35 et adnot. ad Cancil.*

Trid. Dis. 9 n. 5.

(3) *21 Maggio 1757 §. Consiliis T. 26 Tesauro. resol. pag. 56. e sequ.* -- *Rota deci. 52 n. 17, e seq. part. 2 divers.* -- *Decis 14 n. 19 cor. Ansal. -- 24 Genna. 1757 §. 11*

(4) *C. Cum non ignores. de praeb. cap. Quoniam 14 de Offic. Jud. deleg.*

(5) *Rota cor. Herrero. decis. 197 n. 4* -- *Decis. 90 n. 5, et 11 part. 16 rec.--*

(6) *Cor. Emd. Bussio in Camerinen. Prioratu §. 15.*

97 Come tollerarsi in canonico dritto, che in una sola determinata Parrocchia vi siano due Parrochi promiscuamente, ed indipendentemente, l'uno dall'altro nell'esercizio? Ciò è contrario ad ogni regolato buon regime di governo, e ripugnante a l'istessa natura, per la mostruosa, e detestabile Poliandria; come dalle tante decisioni della S. Congregazione del Concilio (1). Poiche non è tollerabile, che i filiali ubbidiscano a due Rettori, ed una sola individua Chiesa-curata sia congiunta a due distinti Sposi, come vietano apertamente tutti i Canonici (2). E come in una Diocesi non possono esservi due Ordinari, così in una Parrocchia due Parrochi. In fatti è tanto ripugnante, ed odioso ai sacri Canonici l'unione di due Parrochi in una Chiesa a regolare, e reggere una sola Parrocchia, che dovendosi eseguire l'unione di due Cure, e formarsene una sola, non è ciò permesso al Vicario Generale l'esecuzione, per le consuete, ed ordinarie facoltà, anche generali, generalissime accordategli dall'Ordinario; ad oggetto, che l'affare in se stesso è rilevante, arduo, ed odioso, trattandosi di alienazione. Come soffrirsi la divisione, o a meglio dire, lo smembramento al Rettore Curato delle sue giurisdizioni, ed usurpate dal suo dipendente (appellano?) (3)

98 Dato adunque che il Cappellano Curato di S. Michele Arcangelo sia un vero Parroco, come si vorrebbe capricciosamente sostenere, ed indipendente dal Rettore, ne viene per giusta illazione, che, o entrambi non sieno Parrochi, o uno solo fra d'essi due. Ambi Parrochi, non sarebbero liberi, ma l'uno contrariante l'altro, e scissa perciò la Cura, non avendo la libertà piena di esercizio in tutti i filiali, essendo prevenuto, e contrariato dall'altro Parroco: non singolare, poichè amministrata la Cura medesima da due individui, non avrebbe nel regime un sol capo, ma

(1) 21 Marzo 1775 §. *Consiliis* T. 26 pag. 56 e seq. - Card. de Luca in *Miscel Discur.* 1

(2) *Cap. 1 de Sponsa duorum* - Lambert *de Jure patr. part. 1* L. 2 q. 7. ar. 17 n. 3 e seq. -- Gabriel *consult.* 190 n. 9 l. 2 - Mascardi *de prob. conclus.* 469 n. 5 e seq. - Rota *decis.* 43 n. 12 part. 15 rec. -- 14 Giugno 1737 in *Senogal.* §. *Posito. cor. Herrer.*

(3) *Corrad. in praxi benefic.* l. 2. c. 15 n. 71 - Claudio Fer-

rier *Tractè du, Droit de patronage chap. 11 n. 57, e seq.* - De Luca *ad Ventrigl. part. 2 annot.* 8. §. 1 n. 6 in *princip.* -- Mascard. *de prob. T. 3 conclus.* 1420 n. 12 - Card. de Luca *dis.* 14 n. 6 *de Regul.* - Zerol. in *praxi Episc. p. 1 licur.* §. 12. - Monacel. *form. eccless. T. 1 tit. 1 formul.* 1 n. 2 -- Rota in *Fanen. Molendin* 12 feb. 1751 §. 13 -- 13 Jun. 1753 §. *fin.* - et 21 Jun. 1757 §. 14 *cor. Stadion.*

due distinti; in un sol' titolo, due Titolari, e si vedrebbe la mostruosità alla natura più ripugnante della *Poligamia*, la *Poliandria*, cioè una Sposa a due Consorti; e come in divinità l'assurdo Politeismo, la metafisica deride. Ma di questo argomento altre pruove nel seguente Capitolo.

C A P O VIII.

QUARTO REQUISITO D' UNA NUOVA PARROCCHIA PER GLI ATTRIBUTI
ESSENZIALI DEL PARROCO NELL' ESERCIZIO DI SUE GIURISDIZIONI.

99. Fra gli attributi, essenziali e non prescrittibili d' un Parroco, che aver deve onninamente, sono; I il libero uso del Foro penitenziale; II l' esercizio della dispensa de' Sacramenti, e custodia de' Sacramentali; III che, al regime della Chiesa, il Parroco solo sia assunto all' adempimento de' gli esercizi parrocchiali; IV. che per proprio dritto percepisca gli emolumenti parrocchiali, e le altre obblazioni, e largizioni. Esaminiamo, distintamente al solito le individuali prerogative, onde vedere se convengano al Cappellano Curato, e ne sia veramente investito, a sostenersi esser' egli un effettivo Parroco.

§. I. Il Parroco deve avere il libero uso del Foro penitenziale.

100. Di quale utilità, e vantaggio ai fedeli sarebbe l' essersi assegnato il distinto Territorio, se gli si desse un Parroco, il quale prendendo in considerazione la formidabile sentenza minacciosa del Profeta Ezechiele; che il Signore esigerà rigoroso conto delle anime tutte alla di lui cura affidate, *Ipse impius in iniquitate sua morietur, sanguinem autem ejus de manibus tuis requiram* (1); non potesse poi adempire ai proprii doveri? Come render conto su de' fedeli sistenti nel territorio del proprio ambito, non avendo il libero uso del foro penitenziale? Un tale esercizio e' così indispensabile, che senza ciò in niuna guisa spiritualmente potrà pascere, governare, curare le infermità, raffrenare, e svelle i disordini, giusta le disposizioni del Redentore a Pietro suo Vicario, *Pasce oves meas* - relativo ai Preti - *Pasce agnos meos* - relativo ai fedeli. In qual guisa adempirsi gli avvertimenti di S. Paolo al suo fedel' Timoteo (2), sebbene al Vescovo, ma per assimilazione di *pastore*, diretti a tutti i Superiori, e reggitori di anime, di pregare con efficacia i fedeli, sgridarli con autorità, ed i contraddittori correggerli regolarmente a ravvederli? In qual guisa si fatte istruzioni avranno il bramato effetto; se il Parroco non avrà il Foro penitenziale? A tale oggetto, il medesimo con verace energica espressiva denominazione dicesi *Bellore et*

(1) c. 3. v. 18.

(2) *Epist. II c. 4 §. 21.*

P'insegnare del Barbosa, ed altri (1). Che al Parroco necessario sia il Foro penitenziale con l'uso assoluto, ed illimitato, ed eserciti la cura de' Filiali suoi in nome proprio, e non altrui, egli è più che certo pel Canone (2), Dottori (3), e decisioni della S. Rota (4).

101. Il Rettore nella sua Chiesa, in ciò che riguarda l'amministrazione della Cura, si dice Signore, e Vescovo, *Dominus, et Episcopus*, come insegna la S. Rota (5). L'ordine gerarchico esige, che ne' corpi morali ben' organizzati siavi un' capo, che regoli, e gli altri ubbidiscano, ed i renitenti, i refrattarii, i dissubdienti sieno convenevolmente corretti, ed obbligati all'esecuzione de' loro doveri, onde non spezzarsi quella unione di direzione tendente ad uno scopo, come osservò la S. Rota (6). Fa duopo perciò al Parroco, come Signore, Capo, e Direttore nella Parrocchia, che abbia il Foro penitenziale, in ordine alla buona amministrazione spirituale de' propri filiali.

102 Ora potrà competere al Cappellano-curato il Foro penitenziale esterno nelle imposizioni delle pene canoniche, nelle assoluzioni? Atti giurisdizionali sono di superiorità, e che all'ordine direttivo del Parroco appartengono, egualmente che gli Atti informativi, e giurisdizionali de' matrimonii, come custode privativo dei Libri parrocchiali (7).

103 Non si fa parola del foro interno, sebbene la S. Rota in ciò ne dà un lume, che in materia è decisivo -- *Cappellanus non habet absolutam, et illimitatam potestatem Fori penitentialis, prout omnino requiritur in Parrochis* (8). Ciò è confermato dalla pratica dell'istes-

(1) *Populum Regens, de offic. et potest. Paroch. par. 1 c. 1. n. 43. Rota dec. 489 n. 3 p. 1. rec.*

(2) *Text. Exsurpandae §. qui vero de praeb.*

(3) Archidi in *Clement. 1. n. 4 de Offic. Vicar. -- Rebut in praxi tit. de non promoti intra annum. n. 36*

(4) *cor. Cris. Dec. 222 n. 2. in Gerund. juris sepeliendi super parochialitate 27 Feb 1750 §. Siquidem, cor. Vicecomid. in Valentina Jurisdict. 26 Jun. 1754. §. 8 et 11 -- et 10 Mart. 1755 §. 8. et 11 cor. Figueroa.*

(5) *Dec. 2 n. 16 cor Herrera et cor. Canilliae in Ravennat. jurium parochialium 11 Marzo 1746*

(6) ~~11 Stugno 1753 §. de offic.~~

(7) *Istruzione ai Vescovi per le Relazioni ad Sacra linina §. 3. n. VII. - e Rituale Romano*

(8) *Dec. 2 n. 19 cor. Herrera -- Pignatelli consul. 103. n. 15. -- Rota decis 52 n. 57 par. 2 divers -- Decis. 489 n. 2 par. 3 -- Decis. 32 n. 2 par. 18 rec. -- Decis. 239 n. 6 coram Clement. XIII. in Costant. reinteg. Parroch. 22 Feb. 1747 §. Siquidem.*

so Arcivescovo Chietino, che nel permettere ai Parrochi l'assoluzione de' *Casi riservati*, ve ne sono taluni, che loro non si accordano; così del pari i Casi dati ai Parrochi, non si concedono con tanta ampiezza ai Cappellani, agli Economi.

104. Alfin quì detto conchiudasi con ciò, che il Ferraris riporta nella sua Biblioteca -- Verbo *Parrocchia* (1) sù de' requisiti essenziali della medesima -- *Quarto requiritur, ut unum solum, ac perpetuum Rectorem, seu Parochum habeat cum cura animarum, et Fori Pœnitentialis ipsi soli competente; ita ut jure ordinario, nullus alius, sed solus ac unicus Parocus prædictam habeat curam, et potestatem*, ed è conforme al Tridentino (2).

§. II. *Il Parroco deve avere la dispensa de' Sacramenti, e custodia de' Sacramentali.*

105. A quanto diffusamente si è detto nell' antecedente Capitolo VII. §. I. sulla libertà dell' esercizio della Cura, ed amministrazione de' Sacramenti all' uopo s' aggiunge, Fra i dritti privativi del Parroco, dalle tante decisioni della S. Rota, risoluzioni della S. Congregazione del Concilio, e da altri ordinativi della Chiesa, giustamente si ascrivono la celebrazione del Matrimonio, il Foro penitenziale, il Fonte battesimale la conservazione del sacro Crisma, e del santo Olio per gl' infermi, e de' Catecumeni, il Pulpito per la predica, il Cimitero, la percezione delle Decime sacramentali, le obblazioni de' fedeli, ed altri annessi, e connessi del canto, suono degl' istrumenti musicali, Campane, e solennizzazioni di festività nell' ambito della propria Parrocchia, delazione della Croce inalberata, Stola, e simili altre funzioni (3). Fra tali privativi dritti, i principali sono; il Battesimo, Comunione pasquale, e Matrimonio, a norma del S. Concilio di Trento (4). Che all' amministrazione del Matrimonio o dalla S. Sede, o dall' Ordinario, o dal Parroco istesso si possa dare la licenza, che altro Sacerdote vi possa assistere, non v'ha dubbio; ma ciò non ostante, fra i dritti parrocchiali s'includono, come dall'istesso sacro Concilio chiaramente s'insegna (5), ed a ciò pure uniformi sono le risoluzioni della S. Con-

(1) *Art. 1 n. 14*

(2) *Ses. 24 refor. c. 13 et 16*

(3) *Rota decis. 758 n. 2 par. 3 rec. -- Dec. 52 n. 37, e seq. par. 2 diver. -- Decis. 2 n. 3 ad 8 -- deci. 29 n. 7 e 9 -- Decis. 707 n. 10 -- ed a' 26 Giugno 1754*

e 30 Marzo 1756

(4) *Ses. 24 de Refor, c. 1, e 13 -- Rota cor. Herrer. Dec. 2 n. 4 -- e Decis. 29 n. 8 - e 10 Marzo 1755 §. 17 cor. Figueroa*

(5) *Ses. 27 de Ref. c. 1*

gregazione del Concilio (1), e le decisioni della S. Rota (2). *Non tamen opus est quod contrahantur matrimonia in propria Parochiali Ecclesia, sed sustinentur etiamsi alibi contrahantur, dum Parochus assentiatur* (3). Fu deciso che il Matrimonio contratto in presenza di altro Parroco, e testimonii, con licenza del proprio Curato, esser' valido. Il Sommo Pontefice Benedetto XIV. nella sua Costituzione *Nimiam* (4) stabilì, che l'assistenza del proprio Parroco al Sacramento del Matrimonio non doversi tralasciare, o dispregiare per lieve oggetto. -- *Parochi proprii assistentia in celebratione Matrimoniorum, non est temere omittenda*—

106 Inorse controversia fra il Cappellano del Villaggio di Riva, e Parroco di Albenga. La S. Congregazione del Concilio abilitò il Cappellano ad amministrare i Sacramenti, per la distanza del Popolo dalla Matrice Chiesa, eccetto però i Sacramenti del Matrimonio, e la Comunione pasquale, ma poterli eseguire con licenza del Parrocho, lo che il Cappellano negava di chiedere, ed inviare in ogni fine di mese le note de' matrimoni celebrati (5).

107. Addursi perciò dal Cappellano-curato di S. Michele Arcangelo gli atti di eseguiti Matrimoni, è da dirsi, che sono stati, o con licenza del Rettore, o speciale delegazione dell'Ordinario adempiti, ovvero atti residenti al Dritto, ed al Canone, e perciò attentati, ed usurpazioni (6).

108 L' esempio poi del passato, e l' annuenza de' Rettori, non ledono i dritti dell'attuale, che ha sempre reclamato le proprie native facultà, e non prescrittibili dritti presso l'Ordinario. Un sentimento di condiscendenza all'età, ed un principio di prudenziale indolenza in chi dovea far' spingere le indagini accurate de'dritti, han tutto fin'ora sospeso. Essi però sono sempre indenni a prò della Rettoria, con un atto solo di resistenza agli attentati, e mantenere così il Rettore nel pieno possesso dell'esercizio delle proprie giurisdizioni parrocchiali, giusta le decisioni della S. Rota (7).

109 Oltre a che, il Rettore ha conservato i suoi dritti, col rattenerne i Libri Parrocchiali, ove ha registrato gli atti esercitati dal Cappellano, sotto la dipendenza di esso Rettore, e giusta si prescrive dal Rituale Romano sulla conservazione de' medesimi, ed al solo Parroco commesso il

(1) 16 Novembre 1720

(2) Dec. 2 n. 27.

(3) 2 Marzo 1755 §. Absoluta.

(4) 85 *Nimiam*. §. 9

(5) 19 7bre 1752 §. *Experientia*, e riposte al 1 e 2 dubio

(6) Card. de Luca de *Paro: Dic.* 23 n. 19 Panimol; in an-

not. ad Decis: 168 n. 71 et sequ. Benedetto XIV. *Notific: vol: II Notif: 13 n. 24* — Rota in *Valentin: jurisd: 26 Giug: 1754 §. 18*

(7) 133 n. 10— Dec. 428 n. 26 e 28— Dec: 121 n. 9 26 Giugno 1754 n. 15

Registro--*Postremo quis quis Sacramenta administrare tenetur, habeat Libros necessarios ad officium suum pertinentes* (1), e nella Rubrica delle formole de' Registri ne' Libri parrocchiali si legge ancora, *Formula scribendi in libris habendis apud Parochos. Liber Baptizatorum habeatur in Ecclesiis in quibus confertur, Baptisma-Liber confirmatorum-Liber matrimoniorum-Hi tres habeantur a quolibet Paroco*. Se un Paroco è il Cappellano, perche non ha i distinti suoi Libri parrocchiali, e l'altro benanche distinto dello Stato delle anime dall'istessa Rubrica del Rituale richiesto? *Liber status animarum*.

110 La Sacra Congregazione de' Vescovi, e Regolari decise a prò de' Parrochi, che non si devono privare dagli Ordinari del dritto della celebrazione del Matrimonio, ed amministrazione del Battesimo, senza urgente motivo -- *Non debent Ordinarii, sine causa valde gravi, et relevanti auferre a propriis Curatis celebrationem Baptismi, ac Matrimoniorum, eaque ipse ministrare, vel aliis delegare* (2). Il Ferraris numerando i dritti Parrocchiali li riduce a sei, cioè I. I filiali battezzarsi nella Parrocchia (3). II. comunicarsi annualmente nella medesima nel precepto pasquale, (4) III. dal solo Paroco ricevere il Sacramento dell'estrema unzione; (5) IV. i filiali seppellirsi nella Parrocchia; V. il Matrimonio solennemente celebrarsi nella Chiesa parrocchiale avanti al proprio Paroco (6) VI. convenire al Paroco le decime, le primizie, le obblazioni.

111 La conservazione de' sacri Olei, e l'uso di essi, fra i dritti parrocchiali sono da numerarsi (7). È tanta l'oculatezza della Chiesa per la conservazione de' medesimi, talchè anticamente andavano del pari colla Santissima Eucharistia, e nel Tabernacolo si serbavano gelosamente custoditi, una con le Sante Reliquie. Ciò abrogato, fu stabilito conservarsi vicino l'Altare maggiore, o in altro decente, sicuro luogo. (8)

(1) *De iis quae generaliter servanda sunt.*

(2) *Sacra Congr: Episcop: et Reg. in Neapolitan: 17 7bre 1604 apud Piton. Constit: et Decis: ad Paroch: spectantes. n. 267-Ferrar. verbo Parochus arti 3 n. 16*

(3) *Argum: Concil: Florent: in Decr: Eugen: IV. -- Verbosa de Offic: et potest: Parochi part: a c. 18 n. 1*

(4) *C. omnis utriusque ser: 12 de paenit: et remis: -- Congr.*

Concil: 23 Gen: 1588

(5) *Clement: 1 de privileg.*

(6) *C. a de clandest: desponsat: n. 1 caus: 50 q: 5 Innoto-Trid. ses: 24 de Reform: matrimon: c. 1.*

(7) *Cap: quaesivit de verb: signif- Clement: 1 de privileg: - Rota cor: Molin: dec: 706 n. 10*

(8) *Nicol. in Aposol. Eucharist: Rituale Roman: in praef: hujus Sacram:*

§. III. Un Parroco solo adempire gli esercizi parrocchiali.

112 Le pruove chiarissime, che un sol'Parroco si costituisca al regime della Chiesa parrocchiale, e che ne adempia gli esercizi convenevoli, si sono esposte già nelle evidenti ragioni a' N. 58. 90. a 96. Il Parroco per le sue funzioni, può considerarsi, o relativamente alla Parrocchia materiale, o al Popolo formale, ed in entrambi deve essere sempre solo nella direzione. In fatti, se la Chiesa potesse essere diretta, e governata da più capi, l'ambito della Parrocchia non averia l'unità di soggetto direttivo, che esige essere sottoposto al proprio Rettore, come decide la S. Rota (1) con queste parole -- *Parochiae ambitum claudit finem circumscriptio, et populum intra certos fines constitutum, et proprio subiecit Rectori*-. Se il Parroco poi si voglia riguardare formalmente, e relativamente al Popolo, eziandio solo è da aversi nella Parrocchia in qualità di regolatore. Da poicche, è la Parrocchia un aggregato, ed unione di popolo e di abitatori, commoranti ne' circoscritti limiti, destinati ad appartenere ad una Chiesa particolare, ed addetti sotto al regime del suo Pastore, da cui gli si partecipino i Santi Sacramenti, e soggetti alla di lui libera cura. Se più capi potessero dirigere questo corpo morale, si vedrebbero due teste sù di un sol' busto, lo che alla natura è ripugnante, ed un mostro morale sarebbe, e contrario al disposto della legge (2) *Aggregatio populi certis circumscripti limitibus, peculiari Ecclesiae destinati, sub uno eodemque singulari perpetuoque Pastore Sacramenta suscipientis, et istius liberae curae, ac privato regimini specialiter commissi, addictique*-. Se vogliasi intendere poi per Parrocchia la Chiesa Parrocchiale, eziandio esige, che solo il Rettore sia assunto all'esercizio delle sacre funzioni, giusta il citato Concilio di Trento (3), e del Canone (4) che così si esprime -- *Una Ecclesia unius debeat esse Sacerdotis* -- ed altrove -- *Qui vero Parochialem habet Ecclesiam, non per Vicarium, sed per se ipsum illi deserviat, in ordine ad quem, ipsius Ecclesiae cura requiritur* (5).

(1) 8 Maggio 1733 §. *Comprobat*

(2) *Tex: Leg: 203 ff. de Reg. Juris* -

(3) *Ses: 24 c. 13*

(4) *C. Cum. non ignores. 15*

de Praebend:

(5) *C. Extirpandae. 30, eod: tit; §. qui vero ibi; Rota deci: 32 n. 2 e seq. To; 1 pag. 18.*

§. IV. *Percezione degli emolumenti parrocchiali , ed altre obblazioni , spettare al Parroco.*

113. Il termine di obblazione doppiamente può intendersi , largamente , o sia impropriamente , e strettamente , o sia propriamente. Largamente preso , s' intende per tutte le azioni colle quali si offrono le cose , e sieno qualunque , che si dedicano al Divin' Culto , come spiega Soto (1) Sotto questo titolo vengono comprese anche le Decime , e le Primizie , sieno campestri , o animali ; come specialmente avverte Silvestro nella sua Summa nella parola *Decima* (2). Delle obblazioni decimali si hanno gli ordinativi nell' antica legge al Genesi (3) , ed ai Numeri (4) ; e delle primizie nell' Esodo (5) , e nel Levitico (6). Le obblazioni poi strettamente prese , si dicono quelle cose , che i fedeli per oggetto , e riguardo di Religione immediatamente offrono a Dio , in uso , e servizio della Chiesa , o de' suoi Ministri , giusta il detto dell' Evangelo sull' offerta all' Altare (7) , e prescritte nell' antica alleganza (8) , e dalle leggi Canoniche tanto commendate. (9)

114 Per chiarezza del nostro assunto si rammentano le tre qualità di obblazioni , che si possono fare alla Chiesa. La prima è quella che dice si donazione fra vivi ; la seconda per causa di morte ; la terza usualmente , ed è quella de' fedeli nell' offrire qualunque cosa nella Chiesa , all' Altare , o in altro luogo , dentro , o fuori della medesima ad una Immagine miracolosa , o divota , come a lungo si riporta nel Capitolo *Cum inter* (10) nel cui Sommario così precisamente è espresso-- *Oblationis nomine intelligitur quid quid offertur Ecclesiae quocumque modo in Missa , vel extra , et in Ecclesia , vel extra.*

115 Le obblazioni a Dio , in segno del di lui supremo dominio , furono esercitate fin dal principio della creazione del Mondo (11) da Abela , e Caine , e proseguite da' Patriarchi nella legge di natura ; ordinate nella legge scritta ; ed usata nella legge di grazia fin' de' primieri suoi giorni , coll' offerire all' Altare , o nella Chiesa in tempo di Messa il pane , il vino l' olio , la cera , ed altre cose bisognevoli al Santuario , ed ai suoi sacri Ministri , come dal sesto Sinodo ; e nel canone ottavo del Concilio Trulano si dichiarò come offerirsi le obblazioni.

(1) *De Iustitia L. 9. q. 3 a. 1*
-- *et de Offic: et potest: Parro-*
chi par: 3. c. 24.

(2) *n. 2*

(3) *Genes. c. 18*

(4) *C. 18*

(5) *C. 34*

(6) *C. 2*

(7) *Mattei c. 5.*

(8) *Deuterono. c. 23. -- Malac. c. 1*

(9) *Argum. c. Qui oblatione 10*

et c. 11 -- Causa 11, et 13 que. 2

(10) *29 de verbo. signif. vel cui*

(11) *Gen: c. 4.*

116 Distinguer' poi si devono le Parrocchie in Ricettizie, e Semplici. Le Ricettizie sono quelle, nelle quali oltre al Parroco, vi è un certo numero di Sacerdoti coadjuvanti il medesimo nell' esercizio delle funzioni, che non sono meramente parrocchiali; ma frattanto partecipano degli emolumenti, decime, obblazioni, ed altre cose simili, in premio della continuata residenza al servizio della Chiesa, e celebrazione de' divini officii, anniversari, e delle altre elargizioni, dalle quali hanno origine i detti emolumenti, e distribuzioni, delle quali è parola nel Tridentino (1), e molte volte dalla S. Congregazione di detto Concilio è stato deciso (2). Tali emolumenti in loro origine privatamente ai Parrochi appartenevano, giacchè questi sono stati prima nell'istituzione, de' stabilimenti delle Ricettizie. I Parrochi poi, ad avere l'assistenza, ed il servizio nella Chiesa, e Parrocchia, hanno accomunato tali percezioni col Clero; cosicchè sono divenuti dritti promiscui, e non già privati del Parroco. Dalla partecipazione poi di tali emolumenti, decime, ed altre rendite non è da argomentare l'unione plenaria nella Cura, ed indipendenza del Cappellano; ma riferirsi all'unione temporale de' frutti, pel congruo sostentamento, e compenso alle fatiche, giusta decise la S. Rota (3). Poichè il Parroco esiger' deve per dritto proprio, e non già che altri privatamente pretendano loro spettare per origine le obblazioni, le decime, le prestazioni. E come no? Se il Rettore è il solo vero Parroco, in cui si avverano tutti gli essenziali requisiti alla sua natura, ed egli solo ha il dritto al regolamento della Parrocchia nello spirituale, per conseguenza egli solo ha il dritto all'amministrazione, e percezione delle rendite. Adunque, allorchè il Parroco non ha la congrua, sono tenuti i filiali al di lui sostentamento per precetto naturale, e divino; così il Parroco è obbligato a pascere i filiali colla parola di Dio, e con i Santi Sacramenti. Come può solo questi atti adempire, così giustamente egli per dritto esiger' deve le decime, le rendite della Chiesa, e le obblazioni de' fedeli (4); ma somministrare il sostentamento agl' inservienti della Chiesa, a norma de' stabilimenti ne' primieri secoli. Da poicche il Vescovo, o chi lo rappresentava, ove vi erano, ricevendo tutte le obblazioni, per mezzo del suo primo Diacono le distribuiva agli Ecclesiastici, secondo il loro bisogno, giusta avevano stabilito gli Apostoli (5) *Dignus est enim operarius cibo suo* -- ed in S. Luca (6) è

(1) *Ses: 24. de Reform: c. 18.*

(2) 19 Feb. 1725 -- 26 Gennajo 1726 -- 2 Giugno 1731 -- 12 Agosto 1741, 14 Marzo 1744 -- 13. Feb. e 27. Marzo 1751 -- e 7. Marzo 1753.

(3) *Dec: 263 n. 11 a 30 Aprile 1745. §. Eidem.*

(4) *C. Episcop. C: de Offic: ordin: in 6,*

(5) *Act: c. 4 v. 35 v. 10 Matte 10.*

(6) *c. 10 v. 7. 8*

detto -- *Dignus est enim operarius mercede sua* -- e l' Apostolo a' Corinti (1). *Qui in sacrario operantur, quod de sacrario sunt edunt, et qui altari deserviunt cum altari participant*-. Le obblazioni tutte, fatte nella Chiesa Parrocchiale, o fuori, ma dentro la periferia della Parrocchia, per dritto comune spettano al Parroco del luogo, purchè contraria consuetudine non vi sia, e la volontà dell' obblatore altrimenti non si esprima (2). E con giusta ragione; poichè tutto s' intende dare al Parroco per la cura delle anime, ed amministrazione de' Sacramenti, ed altri divini uffici. Ed ecco perchè, dalle Curie, o a chi appartiene dar' le licenze di elemosinare, s' impone al questuante presentarsi al Parroco locale, salvi i dritti delle autorità laicali, pel Supremo Imperante.

117. Adunque per proprio dritto esigger' deve, e percepire le rendite della Chiesa, le decime, le obblazioni, e qualunque altra prestazione, e farne parte ai Ministri coadiuvanti nella Cura. Se il contrario mai fosse, non sarebbe il Rettore, che un' altro Cappellano, locchè a tutte le leggi canoniche ripugna (3). Indebitamente adunque si è voluto riconoscere il Cappellano colle prerogative di Parroco, contro tutti i dritti inerenti, e competenti al Rettore, che è, e deve essere il solo, unico, e vero Parroco, che ha il foro penitenziale; dispensatore, e custode de' Sacramenti, e Sacramentali, che solo amministra la Parrocchia, e solo perciò percepir' deve le rendite, e le altre obblazioni della Chiesa.

118. Non sono però queste sole le ragioni, che garantiscono la preminenza del Rettore sopra al Cappellano, come un Economo, ma altre se ne espongono al purgato criterio di chi giudicar' ne deve. Fra tanto è piucchè provato, non essere il Cappellano un Curato dipendente, o indipendente che vogliasi, ma un semplice Coadjutore del Rettore, è perciò vietato al medesimo l' esercizio degli atti giurisdizionali di privativa del Parroco, che nella seguente Sezione esamineremo.

(1) c. 9 v. 13

(2) Barbo. *de offic: et potest: Paroch: p: 5 c. 24 n. 22* -- *Renfestuel L. 3 decret: tit: 3. n. 190* -- *Fagna: in C. pastoralis. n. 16 de his que fiunt a Prelatis* -- *Rota p. 1 rec. Dec: 256 n. 1 et 408 n. 1 g. 5 Tom: 1-- Dec: 161.*

n. 9-- 402 n. 10 par: 19. T. 1 -- *C. Extra missa. 10 de prescript. quia Sacerdotes 13-- et Sanctorum 14 caus. 10 q: 2.*

(3) *C. nullus de Parroch: Garzia de benef. p. 9 c. 2 n. 75* -- *discept: 865 n. 32-- Rota cor Crisp: dec: 214 n. 9*

S E Z I O N E II.

C A P O I.

SE AL CAPPELLANO CURATO CONVENGANO GLI ESERCIZI DEGLI ATTI
GIURISDIZIONALI PRIVATIVI DEL PARROCO.

119. Sollecito il Sacro Concilio di Trento ad estirpare l'abuso sovversivo delle giurisdizioni de' Parrochi, all' oggetto ordinò, che ove i Sacramenti comunemente si amministravano, qualora le Cure non avessero i limiti circoscrittivi, nè ciascheduna la propria individuale periferia, gli Ordinari assegnassero ad ogni Parrocchia il proprio distinto Parroco, dal quale solo, ed esclusivamente i fiali ricevessero i Sacramenti (1). Con tali salutevoli provvedimenti, ovviarsi ai tanti sconceri nascenti dalle promiscuità delle amministrazioni delle Parrocchie indistinte. Ora se il Cappellano Curato fosse un' Parroco assoluto, e quindi esercitar potesse indipendentemente dal Rettore i Sacramenti, sarebbe ciò contro lo stabilito dal S. Concilio, e sua Congregazione *Parrocchie quae certos fines non habent, sed certum tantum populum, et per certas familias distinguuntur*, come appunto sono le Cure di Atesa dette *CANTILIZIE, ut Sacramenta promiscue non administrantur*-- (2)

120. Si dirà, le Bolle degli Ordinari riconoscono i Cappellani quasi come Parrochi; e come tali hanno sempre esercitato le giurisdizioni. Dato vero lochè si asserisce, ma il contrario già si è veduto N. 26, non inficia all' assunto. Le collazioni degli Ordinari, e le istesse provviste Apostoliche non possono inmutare la natura, e lo stato del Beneficio curato, come fà deciso dalla S. Rota alla Regola ottava della Cancelleria Romana (3). Bisogna che il Sommo Pontefice sappia la qualità del Beneficio istesso, e di sua espressa volontà ne inverta la natura. Mancando però nella provvista le espressioni copulative di tali due requisiti, cioè dell' antecedente natura, e stato, per esempio di Beneficio Ecclesiastico, e che vogliasi dal Sommo Pontefice ridurre a Laicale, ambedue queste dichiarazioni individualmente devono essere espresse; che se mancano; affatto la natura del Beneficio s' immuta, non ostante la provvista in contrario della Dataria, all' insegnare

(1) Ses: 14 c. 6, et Ses: 24 c. 13 de Refor:

(2) Vestriglia in Praxi part: 2 annot. 8 §. 1 n. 14-- Gonzal: ad

Regul: 8 Cancellar.-- Glos: 6 n. 96

(3) Dec: 20 n. 11, e 16-- Dec. 124 n. 14- 10 Marzo 1755 §. 14.

del Lotter (1). Or se le istesse provviste Apostoliche permutar' non possono la natura de' Benefici, ancorchè semplici; potrà dirsi che le provviste degli Ordinari di Atesa, contro la resistenza di tutti i Canonici, potevano sconvolgere la natura di un Beneficio Curato? Certamente, che niuno istituito nel dritto de' Sacri Canonici potrà ciò, non che ammettere, ma dubitare benanche. Per giusta illazione adunque, la Rettoria Curata di S: Michele Arcangelo mai ha potuto in menoma guisa alterarsi, o immutarsi nella sua essenziale natura, e costituzione di unita' parrocchiale. In fatti:

121. La pretesa Cappellania non può essere una divisione della Rettoria; poichè le anticanoniche pretenzioni di quella alterano lo stato della Chiesa parrocchiale, che certamente non costando della sua origine in qualità di Cappellania-curata-giurisdizionale-indipendente, il dubio interpretarsi a favore del Rettore, per la sua nativa origine di Dignità giurisdizionale, giusta si è dimostrato N. 35, 36, e 37. A quanto ivi si è detto, s'aggiunga quello, che a proposito s'insegna dal gran' canonista Cardinale de Luca (2) *Rector, vel Praelatus Ecclesiae dominantis dicitur verus Rector habitualis, et dominus, ac possessor bonorum, et jurium ad illam pertinentium; Vicarius autem habeatur tanquam famulus, vel Minister ab eo dependens pro exercitio curae, pro quo aliud jus non habet, nisi illud assequendi congruam pro ejus sustentatione, tanquam salarium, et mercedem laboris, non obstante quacumque contraria possessione, ob quam praescriptio, vel aliud jus privative, come per esempio, l'indipendenza, portare la Stola, formar' carte giurisdizionali, aver Sigillo, pretender' congrua eguale al Rettore, gli emolumenti, e le prestazioni vel aliud jus privative ad principalem Rectorem non potest, ad instar famuli, vel Ministri non praescribentis contra dominum--*. Attribuirsi adunque al Cappellano l'indipenza, e l'esercizio degli atti giurisdizionali di Foro amministrativo, e penitenziale, competenti al solo Rettore in ciò che ha riguardo alla partecipazione de' Sacramenti, e Sacramentali, ledono la libertà, e preeminenza del Rettore, nella di lui Chiesa, e filiali; tollerare perciò non deve l'esercizio di questi atti giurisdizionali, e penitenziali, che da altri, s'adempiano, contro al disposto della Sacra Rota Romana (3), del pari che l'indossare l'insegna di Parroco con la Stola, ornamento di tanto pregio al solo vero Parroco competente. Insegna giurisdizionale cotanto, che fin' nell'antica legge de' Giudei gelosamente con-

(1) *de Re benefic: l. 1 q. 34 n. 53, a 58, e 68-- Pitton de controvers: Patron: alleg. 72 n. 11, e 12-- adden ad Pamphil-- Rota dec: 559 n. 7, e Deci: 889. n. 5: cor Dumozet junior-- Dec, 405 n. 20*

cor: Bischio-- et Dec: 224 n. 14. (2) de Parroch, dis, 39 n. 2. (3) Decis: 350 n. 11 p. 5 rec: Dec: 2 n. 18, e 19-- 21, 22, e 204 n. 12 cor: Herrer.

servavasi al riferire del Baronio (1) nella Torre Antoniana; concessa da Agrippa ai Leviti come riporta Giuseppe Ebreo (2), ma non già da Dio, come nell'Esodo (3), nel Levitico (4), Ecclesiastico (5), e nè Maccabei(6). Allorchè anticamente usavasi il Rocchetto per abito usuale, a conciliarsi, il rispetto, e la venerazione, da' Parrochi si portava la *Stola* anche ne' viaggi, ma ne' perimetri solo della propria Parrocchia, o sua giurisdizione al riferire di Reginone (7). Quindi il Vescovo informar' si doveva, se i Parrochi ne' viaggi andavano con l' *Alba*, e con la *Stola* -- *Si sine Stola, vel Orario in itinere incedant, si absque alba.*

122 Chè se è ingiurioso, ed odioso ai dritti non prescrittibili della superiorità del Parroco lo smembramento della Parrocchia, con la intitolazione in un' altra Chiesa distinta dalla Matrice, sebbene con la suggestione a questa; quanto più odioso sarà, se si pretende esistere l' indipendenza dal Rettore in persona del Cappellano? Ma, ed ove mai? Forsi in altra Chiesa? Mai no, ma dentro quella del Rettore, in sua presenza, e questi soffrire l' oltraggio di vedere impunemente al regime della sua Parrocchia altro preteso Parroco, indossar' questi la sagra distintiva insegna di Curato, formare atti giurisdizionali di autorità dignitaria, amministrare i Sacramenti, esercitare il Foro penitenziale, e per sostenersi nella pretesa sua indipendenza, dispregiare e sovvertire le disposizioni, ed i regolamenti del Rettore, in ordine al regime politico, economico, e morale della Chiesa. Si potranno più oltre tollerare conculcamenti tanto sovversivi dell'ordine gerarchico, con tanta saggezza dalla Chiesa stabilito? Viva Dio, che nò; se la ragione trionfa; e trionfar' deve, perchè quali criminosi attentati riconosciuti mai sempre, e dichiarati dalla S. Rota con le tante sue Decisioni (8). A queste autorità, si potrà unire quello che si ha nel foglio della S. Congregazione del Concilio (9). Ma esaminiamo più individualmente gli atti giurisdizionali.

(1) *Ann.* 17 n. 1- *ann.* 37 n. 1- *ann.* 48 n. 27

(2) *antiq. Jud. l.* 20 c. 7

(3) c. 28 v.

(4) c. 8.

(5) c. 45 v. 9, e 12

(6) *L. II.* c. 10

(7) *In Collatione.*

(8) 40 n. 8 cor. *Eminsum: Fal-*

conem-Barbos: ad Concil. Trid; Ses. 21 c. 4 de Ref. n. 10, et seq., - Pax Iordan elucubr. var. T. 2 l. 10 tit. 31 n. 13- Monacel. form, legal. Pratic. to. 1 tit. 2, for. 3 n. 35

(5) 15 dicem. 1739 §. *Contentundunt-- Rota in Alsina §. 12, 12 Giugno 1751.*

§. I. *Amministrazione del Battesimo.*

123. Pregiudizio alcuno non reca alla Rettoria gli atti esercitati da' Cappellani Curati, perchè con l'intelligenza de' rispettivi Rettori Curati. Ancorchè fossero i Cappellani nel possesso immemorevole, non giova a provare la natura di Parrochi indipendenti, per la resistenza del Canone. Non hanno essi le caratteristiche di Parrochi neppur' dipendenti, cioè il Titolo, la Chiesa, la Congrua, la Torre campanaria, il Gimitero, i Filiali, i Sacramenti, i Sacramentali, il Foro penitenziale, e questi tutti distinti da quelli del Rettore Curato, come si è già dimostrato in tutta la prima Sezione, confermata dal Barbosa (1), dal Pacinotto (2), e da più Decisioni della S. Sede Romana. (3)

124. Fra i dritti privati del Parrocho, l'amministrazione del Battesimo si ascrive, una col Matrimonio, giusta si è provato ai numeri 103 e 109. Che l'amministrazione solenne del Battesimo, di dritto privato spetta al Vescovo, e in di lui assenza, o impedimento, appartenga al Parrocho, egli è dottrina così ricevuta appò de' Canonisti, che ignoranza nel dritto sarebbe il contrario volersi sostenere (4). Quando mai sovversivo sia dell'ordine gerarchico, e della matricità della Chiesa l'amministrazione privata del Battesimo, argomentar si puote da tante antichissime Cattedrali, anche di vaste Città, nelle quali il Fonte battesimale esiste nella sola Cattedrale, in segno della Matricità, sopra tutte le altre Parrocchie, non ostante che i Parrochi, per comodo della popolazione avessero chiesto, e sostenuti de' litigi etandio, ad avere il Battistero, ma inutilmente. L'esempio se ne ha nella Cattedrale istessa di Chieti, ad indicare la preminenza, e la matricità di quel Duomo (5). Data la facoltà al Cappellano di amministrare il Battesimo a proprio talento, si conculca quella savia disciplina, e le determinazioni de' Canoni, sulle private giurisdizioni, e sotto le pene delle Censure vietato, a non invaderle.

(1) *de Parroc. par. 1 c. 1 n. 39. §. simili modo.*

(2) *decis. 5. univ. 1. n. 19.*

(3) *Dec. 29. n. 26. 7. 30. n. 3 cor. Herzer, n. 368 n. 10 cor. Crk. spe. et 28 Feb. 1743. §. quemadmodum.*

(4) *Canon. Cleric. de consecr. Dist. 1. Abbas in rub. de Paroch. Franciscus de Ecclesia Chateaur.*

c. 19 n. 4 et 5 -- Romano Consil. 257 n. 1 et 2 -- Clementina De Baptism: cap. de neces: Dist: 4. -- Fagnan: in cap: Si quis puerum n. 9 et 15 de Baptis: -- Gonzal: in c. 1 de Praesbit: non baptizat: --

(5) *Tomassini de Veter. et Nova disciplina: Eccles: Par: 1 l. 31 n. 8.*

125. Dirà qualche fautore della parrochialità del Cappellano: la Matrice in Atesa è la Collegiale, in cui esiste il Fonte battesimale, ed ove tutti i Curati di Atesa possono Battezzare, e perciò il Cappellano poterlo amministrare indipendentemente dal Rettore. Tale difficoltà riportarebbe a quistioni agitate fin' dal decimo settimo secolo fra il Rettore Curato di S. Croce D. Marcantonio Leporino, e l' Ordinario Nullius Monsignor' Coccia. Il Leporino dimostrò, o pretese dimostrare, che la sua Chiesa era esistente prima della Collegiale. Poichè Atesa, in sua origine, esser' stata divisa in due paesi detti l'uno *Atis*, e l'altro *Sa* da una Colonia de' Frigi in memoria di *Atis* loro Dio, e *Sa* di lui moglie, figlia questa del *Re Sanguario*, o *Sangro*. (1) come opina il Redattore nell' Opera (*MEMORIE PATRIE DI ATESSA*) (2) Oggi però da critici si deridono si fatte etimologie, e si pongono nel nulla le Colonie de' Greci-fenicizanti. Tralasciando quindi tali inutili quistioni, è da sapersi che la Chiesa Rettorale Curata di S. Michele Arcangelo vanta il suo Battistero fin' dal sesto secolo, come è da argomentare dalla Iscrizione che leggesi in greco, a lettere di antico francese, incisa nell' Architrave della Porta maggiore, ora esistente per pietra del balconcino dell' abitazione Rettorale contenente queste parole.

✠ OSI PROHERE THE
 O S PATER LYTRA A O

Rilasciandosi agli eruditi più genuina interpretazione, così si è creduto spiegarla. La Croce con l'O perpendicolare *CHRISTO OSIOTATO*, cioè *Christo Sanctissimo*, come anticamente presso de' Romani *D. M. Diis Manibus*, ed ora fra i Cattolici *D. O. M. Deo Optimo Maximo*. Le parole poi *OSI*, cioè *Osios, Sanctus, PROHERE. Prohereus* (3). *THE* Tessa, o sia *Athysæ*. *PATER*, cioè *Superior*, ovvero *Ordinarius*. *LYTRA*, cioè *Prætia Redemptionis*. ©, *THECE*, cioè *Posuit*: vale a dire, che SAN PROEREO SUPERIORE DI ATESSA STABILÌ I FONTI BATTESIMALI. Dotti Grecisti interpretano, che Cristo avesse soddisfatto al suo Divin Padre il prezzo della nostra Redenzione. Ella è però

(1) Soave *Mitologia Favola ATIS*, ed altri *Mitologisti*.

(2) *Vol. I. C. 4* Opinione su' Fondatori ed Abitatori di Atesa.

(3) *Ne' Manoscritti Fiorentini*

della *Biblioteca Medicea, e Museo Stroziano al Martirologio del 1486 si legge* -- In *Lucania SS. Martirum Niriti PROTHIERI* -- *Bollandisti t. II; Giugno, a dì 15 fol. 1048.*

analoga allo spiegato voluto Fonte battesimale. Per la nostra, vi è l'appoggio dell'antico Portico al mezzo giorno, ove esister' dovevano i Sacri Fonti distinti uno per gli Uomini e l'altro per le Donne; al cui oggetto nella consecrazione, o benedizione del Fonte battesimale ne' Sabati delle Pasque di Risurrezione, e di Pentecoste in memoria delle due processioni degli Uomini, e delle Donne, che riuscivano dal battesimo, ed andavano alla Chiesa, per ivi assistere ai Santi Misteri, oggi il Coro ripete intieramente i versetti delle Litanie maggiori, che si cantano da' Ministri, e non già il solo *Ora pro nobis*, come nelle altre processioni delle Rogazioni. Si vegga S. Cirillo nelle sue *Catechesi Mistagociche* citate dal Catalano ne' Commentarii al Ponteficale Romano (1)-- *Quaemadmodum primum, dice S. Cirillo ingressi estis in porticum baptisterii, et stantes versus occidentem mandari vobis audistis, ut praetensa manu tanquam praesenti Satanae renunciaretis*, come attualmente si vede in tante Città, e nell'istessa Madre, e Maestra di tutte le Chiese S. Giovanni in Laterano (2). L'iscrizione greca fa argomentare la più che vetusta erezione della nostra Chiesa in Battesimale dal Prelato Greco o allameno dell'ordine Basiliano, tanto diffuso nelle nostre contrade secondo il Nicolini (3), Muratori (4), e l'Acosta (5). Vi è tradizione costante in Atesa che l'Ex-cattedrale di S. Leucio fosse stata de' Basiliani (6) venuti in Roma nel quarto secolo, e poi diffusi per l'Italia, sebbene taluni pretendano non prima dell'ottavo secolo (7), ovvero che i Canonici di Atesa avessero scelta la Regola Tebenda, o de' Basiliani, che era quasi l'istessa, che quella di S. Pacomio, che abbracciò S. Basilio. Che poi sia di parole greche con lettere francesi, non è meraviglia, come Greco il Prelato, perchè i Greci dominavano in quelle parti (8), o come Suffraganeo al Patriarca di Costantinopoli, che aveva ordinato, usarsi la liturgia greca da tutti i dipendenti dal suo Patriarcato, sebbene latini fossero i Prelati -- *Nicephorus... Costantinopolitano Patriarchae praecepit, ut Hadruntina Ecclesia in Archiepiscopatus honorem dilataret: nec permittat in omni Apulia, seu Calabria latine amplius, sed Grece Di-*

(1) *T. 2 ti. 1. §. 1 n. 26*

(2) *Franciscus de Ecclis: Cathedr: c. 19 n. 22 -- Rota decis: 11 Mart: 1746 §. Quemadmodum.*

(3) *Stor: di Chieti L. 2 c. 3. f. 76.*

(4) *Dissert: 62 Colon. 187*

(5) *Stor: delle Rendite Ecclesiast: Part: 1 pag: 45, e 53*

(6) *Atto pubblico de' 17 Giugno 1790 presso gli Atti del fu Notaro Alessandro de' Ritis*

(7) *Troili Stor: del Regno Tom. III. L. cap.*

(8) *Tom: IV Part: II. L. VI. C. I -- C. IV n. 6 e 7 -- C. VI. §. III. e IV.*

vina Misteria celebrari-- (1) Il Padre Mabillon' menziona il Codice greco di caratteri francesi della Biblioteca di S. Dionisio di Parigi nella cui Chiesa nel secolo decimo celebravasi la Messa alla greca, e che tuttavia in cinque feste dell'anno, si usava consimile rito (2). La erezione dunque della nostra Chiesa in battesimale, è da riferirsi o prima del 663, epoca della venuta del Re Grimoaldo, che discacciò i Greci (3), ovvero nell'ottavo Secolo (4). Se altra interpretazione potrà darsi sù del Lavacro formato nell' Atrio, che era avanti la Chiesa, potrà consultarsi il Cardinal' Bona. (5)

126. Perchè si può battezzare nella Collegiale per comodo de' Parrochi, e filiali, giusta l'immemorevole costume, non perciò promiscuamente, e di privata, o pretesa autorità i filiali delle altrui Cure, per la mancanza di giurisdizione; mà solamente con licenza espressa, o al più interpretativa del Parroco del Battezzato, per il supplemento di giurisdizione. Questa giurisdizione nativa si nega al Cappellano, come non si rinviene fornito nella sua qualità, di tutti gli essenziali requisiti, e costitutivi di Parroco.

127. Dal fin' quì detto chiaramente appare, che essendo la Chiesa di S. Michele Arcangelo battesimale, come dimostrasi da Libri antichissimi del 1500 al 1600, il battesimo non potersi amministrare che dal solo Vescovo, o dall' indifficoltabile Parroco. Quindi conferirsi dal solo Rettore, e non già dal Cappellano, che non ha assistenza alcuna di dritto, ma solo un' aerea pretesione di qualità di Parroco. *Baptismus conferendus est a propriis respective Parochis in propria parochia, non obstante contraria consuetudine* - giusta la decisione della S. Congregazione del Concilio (6), riportato dal Ferraris (7). Nella colluttanza di giurisdizione, posto il dubbio in prospetto della certezza nell' amministrazione de' Sacramenti, si deve seguire la sentenza certa, e non già la dubia, o probabile, secondo i più sani Moralisti, ed anche de' stessi lassisti, e benignisti, per non esporre i Sacramenti all' invalidità. Il Battesimo adunque, ed il Matrimonio privativamente spettano al Rettore ad amministrarsi, egualmente che la Comunione Pasquale.

- (1) Troili Stor. T. 4. part. II. L. VI. VI. C. IV. n. VI. pag: 55
C. VI §. 1 pag. 65 (5) *Rerum liturgic: To: II.*
(2) *de Re Diplomatic: f. 383* Cap: XX. §. V. pag: 76.
(3) Troili Tom. III. L. VI. (6) 6 Feb, 1734
C. III n. 5 pag. 236 (7) *Baptismus Art: I. n. 18*
(4) Tom: IV. Part: II Lib:

§. II. Comunione pasquale

128. Benchè l'amministrazione del Battesimo, Matrimonio, ed estrema Unzione sieno private del Parroco, vi possono essere de' casi urgenti, che impedito il medesimo, lecitamente s'amministrino eziandio da altri Sacerdoti; nel cui caso la necessità fa supporre la licenza interpretativa del Curato, alla cui conoscenza deve portarsi l'atto del Sacramento conferito, pel convenevole registro ne' Libri Parrocchiali, ma non già di privata autorità, e senza il bisogno. Col permesso ancora si può dal filiale adempire al precetto pasquale fuori della Chiesa parrocchiale; ma di privata giurisdizione, spetta assolutamente l'amministrazione al Parroco, giusta il prescritto dal Sacro Tridentino Concilio (1) -- *Unicuique suum perpetuum, peculiaremque Parochum assignent, qui eas cognoscere valeat, et a quo solo licite Sacramenta suscipiant* -- Uniformemente a ciò, si decise dalla Sacra Congregazione del Concilio a 22 Marzo, e 22 Aprile 1749. Dal Parroco di S. Gregorio di Fermo si propose dubbio in detta S. Congregazione -- *Se valeva pel precetto pasquale la Comunione presa dalle mani di quell' Arcivescovo nel Duomo nel Giovedì Santo dal Signor Conte Porta, familiare Cavaliere del detto Arcivescovo, ma filiale di esso Parroco?* Fu risoluto, non valere, ma eseguirla nella Parrocchia, o altrove, con licenza del suo Parroco. Da poichè la comunione pasquale è di dritto veramente parrocchiale, come appare dal Testo (2), e dal Tridentino (3), e da ciò che fu risoluto dalla predetta Sacra Congregazione nel 1682 circa la soddisfazione del Precetto pasquale nelle Chiese de' Regolari. Per le ragioni adunque eguali, che il Cappellano non può amministrare il Battesimo, gli è vietato dispensare la comunione Pasquale, e del pari non può assistere al Matrimonio.

§. III. Atti, ed assistenza per i Matrimoni

129. Che il Matrimonio sia atto giurisdizionale privato del Parroco, oltre al finora esposto, il tutto vie più evidentemente dimostrasi dal prescritto del S. Concilio di Trento (4), e dalla Decisione della Sacra Rota (5), nella quale si leggono le seguenti parole, -- *Et si matrimonia debeant de honestate contrahi in propria Parochia, non tamen opus est quod contrahatur in propria Parochiali Ecclesia, sed sustinetur etiam*

(1) *Ses: 24. c. 13 de Reforma: In iis quoque.*

(2) *Canon: Cap. Omnis de paenit: et remis:*

(3) *Ses: 14 c. 8*

(4) *Ses. 24 c. 1 de Ref.*

(5) *Dec. 2. n. 4. cor. Herrer.*

si dum Parochus assentiatur, ut alibi contrahantur. Queste stesse dottrine decisamente si sostennero irrefragabilmente intante altre, e signatamente nelle Decisioni posteriori (1).

130 Se assister' non può adunque il Cappellano al Matrimonio, perchè non Curato indipendente, egualmente formar' non può gli Atti, che vi han' relazione nelle informazioni, redazione de' documenti, che riguardano i Registri de' Libri Parrocchiali, denuncie, o altro, che dalla privata giurisdizione, o conoscenza dipende del Rettore. Come scindersi dall' amministrazione del Sacramento del Matrimonio quello che vi ha rapporto? Se ove esistono le Curie degli Ordinari gli Atti in formativi de' Matrimoni, come giurisdizionali, non da' Parrochi, ma dalla medesima si formano; ora non è un derogare alla dignità, ed autorità sua, e quasi indecente al sussiego di una sì rispettabile Arcivescovil' Curia Metropolitana ricevere, ed ammettere gl'informativi matrimoniali d'un Economo, d'un Inserviente, d'un Cappellano? Ma in specie, esaminiamo se questo abbia il dritto privato, e personale di formare le Carte pubbliche, ed usare Sigillo particolare ad autenticarle.

C A P O II.

SE POSSA IL CAPPELLANO FORMAR' CARTE PUBBLICHE

131 Le Carte pubbliche ad aver' autorità, vi bisogna la giurisdizione; se questa manca, qualunque carta resta come un documento di particolare individuo, che in giudizio merita la fede di un testimonio privato, e come un principio solo di documento scritto, e non già una prova di autorità pubblica' secondo le istesse Leggi civili (2) *L'atto non autentico per l'incompetenza, o l'incapacità dell'uffiziale, o per un' difetto di forma, vale come privata scrittura, quanto sia stato sottoscritto dalle parti* --. Le carte poi delle autorità giurisdizionali, in dritto, acquistano la legalità di pubblico documento (3) -- *L'atto autentico è quello che è stato ricevuto da' publici uffiziali autorizzati ad attribuirgli la publica fede nel luogo in cui l'atto si è esteso, e colle solennità richieste* --. L'istesso quasi si ripete nell' Articolo 1348. Destituito il Cappellano di giurisdizione, perchè privo di filiali, e di tutti gli altri requisiti essenziali a costituirlo un' vero Parroco, per giusta illazione, non ha la caratteristica, se non se d' un Inserviente, e non già di Dignitario nella Cura. Non gli è lecito perciò formar' carte, la cui redazione spetta alla sola vera Dignità di Superiore, pel' ministero di polizia esterna della Cura,

(1) Dec. 29. n. 8-- ed a 10.
Marzo 1755. §. 17

(2) Part. 1 Art. 1272--

(3) Art. 1271--

ovvero che le sanzioni egli con la firma. Ogni atto opposto è un' attentato criminoso, o alla meno sovversivo dell' ordine gerarchico, ma mpre è un derogare alla dignità rispettabile d'un Parroco, che è da sostenersi ne' dritti giurisdizionali, e di preeminenza, come collaboratore immediato nella Cura delle anime di sua Parrocchia, che gli sono affidate, ma che spettano principalmente al Vescovo, come primo Parroco.

132. Si dirà, la giurisdizione s' acquista, da chè si ricevono le carte dalla Revsma. Curia. Distinguer' bisogna con l'eruditissimo Cardinal' de Luca (1) due qualità di giurisdizione; l'innata, cui si presta l'assistenza dal dritto, come ai Vescovi in tutto il territorio della sua Diocesi; altra di giurisdizione commessa, come ne' Prelati inferiori, di qualunque de' tre ordini fossero, ne' quali si distinguono, purchè siti dentro la circoscrizione della Diocesi del Vescovo (2). Quasi tutti han'riclamato contro le giurisdizioni di questi Prelati inferiori, specialmente del secondo, e terz' ordine, come non muniti delle indispensabili legali concessioni di vere *Nullius*, di territorio separato, ancorchè garantiti dalla *Quatragenaria col' titolo*, giusta, le decisioni della S. Congregazione del' Concilio, e della S. Rota. Le vertenze acerrime degli Ordinari di Chieti con gli Abati di S. Martino, di S. Nicola di Monte Odorisio, e Prepositura di Gissi aboliti, di S. Giovanni in Venere, Arabona, e parte della Clementina delegate, e signatamente Prepositura *Nullius* di Atesa fin' dal Vescovo Valignani nel 1447 (3), e proseguite nel 1494 dal Vescovo Alfonso d' Aragona fratello del Rè, (4) e finalmente dall'Arcivescovo tanto potente Cardinal Rudolovich, (5) il cui successore Capece rinunciò agli Atti, e rimborsò le spese (6), dimostrano ad evidenza, quanto per la Curia Chietina sieno riprovabili gli esercizi delle giurisdizioni commesse, ancorchè garantite queste dal Titolo. Qual delegazione mai al Cappellano Curato dalla Revsma. Curia è stata concessa? Gli atti tutti irregolari del Cappellano meritavano ogn' uno distintamente un' Decreto di omologazione. Si dirà, l'uso. Ma quale uso? Se la *quatragenaria* non basta, e la *centenaria* neppure vale a prescrivere i dritti parrocchiali, basteranno pochi anni, cioè dal 1815 al 1818, epocha del' riclamo del Rettore? Se qualche Bolla avesse il suo vigore nel nostro Regno, forse che sarebbe stata adattabile per l' inflizione delle pene canoniche spirituali sulle u-

- | | |
|--|--|
| (1) <i>Regular, disc: 24. n. 3.</i> | §. <i>Aquilan. pag. 110.</i> |
| <i>Tom; 14 pa; 51</i> | (3) Redattore <i>Memor. Patr. di</i> |
| (2) <i>idem de Iurisdiet, Disc,</i> | <i>Atessa Vol. II part. II Sez. XII</i> |
| <i>1 n. 7-- Card. Petra ad Constit,</i> | (4) <i>Idem. Sez. XIV.</i> |
| <i>Alex. III. n. 1 T. II -- et ad Con-</i> | (5) <i>Idem. Sez. XXXIV e XLI</i> |
| <i>stit. V. Callixt. III. Sect, I. n.</i> | <i>anno 1661 al 1708</i> |
| <i>6. To. V. -- Congr. del Concil. in</i> | (6) <i>Sez. XLII. an. 1709 Arch. Prep.</i> |
| <i>Aquilan jurisdic. 21. Jun. 1760.</i> | <i>n. 141 - Vol. Stam. P. 2 f. 139 a 152</i> |

surpazioni delle altrui giurisdizioni, o a chi le turbino, o ne impediscano l'esercizio con titolo orrettizio. Si consulti il citato de Luca (1), ed il Durante (2), che forse non si v'è errato nell'opinione.

133. Se vietato è al Cappellano Curato formar' carte pubbliche, potrà contrassegnarle legittimamente con particolare Sigillo? Mai no. Quanta autorità conferisca tale impronta, e quanta la necessità d'apporsi esaminaremo, ed in quante maniere contrassegnavansi i pubblici documenti.

§. I. *Se sia necessario il Sigillo nelle carte pubbliche.*

134. Per subordinata deduzione da' stabiliti principii ne siegue, che se al Cappellano Curato non lice formar' carte pubbliche autoritative, come non investito di giurisdizione; molto meno gli sarà permesso avere, ed usare Sigillo pubblico con la impronta della Chiesa Rettorale Curata di S. Michele Arcangelo, non avendo in quella, o nel Popolo superiorità. Arrogarsi l'uso dell'Arme, le insegne di Dignità, ed i Titoli, sono attentati criminosi, e punibili i rei, giusta che dimostrano il Tusculo (3), Viviano (4), la legge Julia. (5), e vie più, se dirette a prevenire le supreme Dignità.

135. Non è del nostro istituto tesser' quì lunga istoria dell'uso, e principio antichissimo del Sigillo autoritativo. Si rilascia all'erudizione de' celeberrimi trattatisti di Diplomazia, e fra essi al Leibnizio nel suo *Codice Diplomatico*, al S. Becchini, al Maffei, ai PP. Bollandisti, e ad altri ben' molti, e fra essi al Principe della diplomatica letteratura, il S. Mabillon ne' suoi *Analetti de' secoli Benedettini*, e nell'opera de *Re Diplomatica*.

136. È tale, e tanta la necessità del Sigillo nelle carte autorevoli, che Innocenzo III. scrivendo all'Arcivescovo Grezavenze nella elezione del Vescovo di Poznania, la rifiutò, per mancanza del solito Sigillo Capitolare nella Carta di elezione-- *Illo non fuerit Sigillo munitus, quod Capitulum consuevit habere.... et sic electionis decretum novo Sigillo postea manierunt* -- (6). In fatti il Sigillo è quello, che alle carte dà intieramente la fede, come insegna il Mabillon' (7) *Sigillorum usus est ad faciendam fidem, et ad præstandum rebus, scriptisque auctoritatem*-- In Isaiia è detto (8) -- *Leggi questo Libro: si risponde; non posso, poichè egli è sigillato* --, ed il Libro dell'Apocalisse aveva sette Sigilli;

(1) *Miscellan. Dis. 19. n. 11.*
e 22 *To. 14 f. 271*

(2) *C. 16 q. 4. ad Bullam Caenae.*

(3) *Conclus. 437*

(4) *Commun. opinion. 540 n. 51.*

(5) *L. 1 et 3 in fin. ff. ad*

L. Juliam

(6) *L. 2 regest. 14 Epist, 88*
apud Bosquetum.

(7) *de Re Diplom. c. 14*

(8) *c. 29 v. 11.*

ed il contratto di Geremia era anche sigillato (1). E nell' Esodo (2), al commentare di Cornelio Alapide - *Celatura Gemmarii* l' Ebreo ha *Aperitionibus, idest Sculpturis Sigilli*. - Un favorevole rescritto di Antonino Pio scolpito in pietra, e riportato ne' Marmi di Oxford: (3) in greco, vi si legge la menzione del Sigillo, come riporta il Maffei nell' Istoria Diplomatica (4). I Romani diedero l' uso del Sigillo ai Giudici dell' ordine equestre. Seneca dolevasi, che più ai Suggelli, che agli animi degli uomini si credesse (5). Quindi fù che sotto Nerone si prescrisse il metodo a non potersi falsificare le tavole di qualche atto publico, o privato, cioè con l' uso delle apposizioni de' Suggelli - *Adversus falsarios tum primum repertum, ne tabulae nisi pertusae, ac ter lino per foramina trajecto, obsignarentur* (6). Inviandosi a Galba i Servi publici con i Diplomi, che ordinavano darsi loro da' Magistrati delle Città i sovvenimenti, col cambio delle vetture, Nifidio Albino Prefetto del Pretorio amaramente si dolse, perchè non avessero preso da lui le guardie, ed il Suggello (7). Le Leggi Romane volevano sette Suggelli nè testamenti, ed in Paolo Giureconsulto si legge ordinato la sigillazione delle tavole de' contratti (8). Il Digesto (9) ordina, che fatta la rivisione de' Sigilli nell' apertura de' testamenti, estratte le Copie, si tornassero a suggellare. È tanta la forza, e l' autorità del Suggello, che l' apposizione comprova, rattifica, autentica quanto nella scrittura si è espresso. Si ascolti all' oggetto quanto dal dottissimo Cardinal' de Luca s' insegna (10). *Scripturae speciem in jure habere plerique putant Sigillum, vel typum, quasi quod idem sit subscribere propria manu, vel caractere, ad approbationem eorum quae in scriptura contineatur: atque eandem scripturam cum proprio sigillo, vel consueto typo munire* - e ciò dietro le dottrine di più autori.

157. Ma a che rammentare l' uso antico, e la necessità de' Suggelli nelle carte? Il Real Decreto de' 20 Dicembre 1816. sulla formola delle Leggi, e Decreti, nell' Articolo sesto prescrive, che sieno muniti del Gran Sigillo Reale, e così ripetesi negli Articoli 6, 9, 12, e 16. È così gelosa la conservazione del medesimo, che nell' Articolo 18 si ordina, che il Deposito del Gran Suggello Reale, sia presso del Segretario di Stato Ministro Cancelliere per l' uso.

(1) c. 32 v. 10

(2) C. 28 vers. 11

(3) Pag. 304

(4) f. 28

(5) de Benef. L. 3.

(6) Salmas. de modo usurar.

pag. 453

(7) Maffei Istor. diplomat. f. 21

(8) Senten. L. 5. To. 25.

(9) Leg. 10 T. 2. L. 5.

(10) de Jud. Disc. 27.

§. 2. Formola antica di suggellare.

138. Con tre modi si sono contrassegnati gli atti pubblici. Col primo modo fu' dalla più remota antichità, cioè con l' Anello; secondo col Monogramma; terzo col Suggello. Distintamente, e con la maggior brevità, è chiarezza facciamo d'ogn' uno di questi modi parola.

I. A N E L L O

139. Gli Antichi usarono l' Anello in argomento di fede, e di pubblica autorità. Faraone diede il suo Anello a Giuseppe *Talit annulum de manu sua, et dedit eum in manu ejus* (1) Nelle sacre carte vale tanto Anello, quanto Suggello, non perchè avesse tal' nome, ma perchè nella pietra dell' anello incisa vi era un' effigie per suggellare tanto le lettere missive, quanto altre pubbliche, e legittime Scritture. Si ha che Gezabelle (2) col suo anello le lettere suggellasse, ed Assuero in grazia della graziosa Ester (3), così leggesi aver detto ai Giudei -- *Scribite sicut vobis placet Regis nomine, signantes literas anulo meo* -- e Daniele (4) avvertì il Rè a segnare col Suggello le porte del Tempio di Bagon' -- *Rex claude ostium, et signa anulo tuo*. I Rè di Persia nell' Anello signatorio l'immagine avevano del Re Ciro. Alessandro nell' Anello l'immagine sua, e Silla vi aveva rappresentato Giugurta preso schiavo: Augusto usò prima la Sfinge, indi l'immagine di Alesandro il Macedone, in fine l'impronta del proprio personale effigiato, a rappresentare la sua grandezza (5) Quest' oriental' costume venne abbracciato dalla Romana Republica. I Legati di Roma per fuori avevano l'Anello d'oro, di ferro per Roma (6). *Uti tesseram publice auctoritatis*. I fedeli antichi negli Anelli, o nelle pietre de' medesimi vi scolpivano il nome di Gesù Cristo con le due prime lettere greche, e con la Croce, come l'anello di S. Macrina, del quale parla S. Gregorio Nisseno, ed alcune volte le immagini de' Santi, secondo dice S. Giovanni Crisostomo nell' Orazione in lode di S. Melezio, la cui imagine si solea portare negli Anelli, giusta il Sarnelli (7) Carlo Manno Rè decretò - *Si Clericus habet causam cum Laico, per judicis Sigillum laicus cogatur: si vero laicus habet causam cum Clerico, per Sigillum Episcopi Clericus cogatur* - (secondo il citato d' Alesandro) intendendosi per Sigillo l' ordinativo. I Morovingi nelle loro soerizioni di-

(1) Gen. 41 v. 42

(2) III. Reg. c. 21. v. 3

(3) c. 8. v. 8

(4) c. 6. v 17 et c. 14 v. 30 e 13

(5) Sveton in octavio n. 50.

(6) Alesandro d' Alesandro Lib.

2. Genial. dier. c. 19.

(7) Letters 1. 1 n. 17

cevano -- *Manus nostrae subscriptionibus roborare* -- intendendosi il Suggello con l'Anello. L'istesso pure usarono i Carolingi, giusta il Metroforo Salisburgense (1). Anzi a taluni Diplomi, il solo segno dell'Anello gli dava l'autorità, come nell'autografo di Carlo Calvo pel' Monastero Caziacense. La seconda stirpe de'Rè seguì un tale uso, del pari che quella de'Capeti. Roberto, ed altri loro discendenti usavano la Croce, ed il Sigillo (2), al riferire del Tournon' (3), Metroforo Remense (4), ed Achery (5). Così pure usarono i Re di Francia, egualmente che non pochi Vescovi, e Nobili. Il Sommo Pontefice tuttavia ha l'Anello Piscatorio per i Brevi, Lettere segrete, e familiari (6). Il Vescovo di Treveri Ratbodo così scriveva -- *Hanc Epistolam grecis litteris hinc inde munire decrevimus, et annulo Ecclesiae nostrae bullare censuimus* -- In tal guisa contrassegnava benanche il Vescovo di Benevento. (7). Non solo con gli Anelli, ma eziandio si usò controsegnare le pubbliche carte col Monogramma dell'autorità che le spediva, se sapeva scrivere, ovvero poneva la stampiglia del detto Monogramma in luogo di sottoscrizione.

II. M O N O G R A M M A

140. S'ignora chi sia stato il primo ad usare il Monogramma, in luogo di sottoscrizione, o di Sigillo. Fu anticamente usato, e prima assai de'Rè di Francia, ed espresso si vide nelle medaglie di Marciano Imperadore (8). Lattanzio fa memoria del Monogramma di Gesù Cristo nelle Bandiere di Costantino il Grande (9). Nel Sinodo VI si esibirono due autografi di Atti col Sigillo, contenente il Monogramma, come si ha da Rabano Mauro. Carlo Magno l'usò, ed i successori fino a Filippo III. e Chilperico II. benanche, nonchè gl'Imperadori di Occidente, come si ha presso del Du Cangio nel suo Glossario (10). Anche i Pontefici Adriano I. Leone III. Pasquale I. Niccolò I. e Sisto III. l'usarono col motto *Bene valete* (11). Posto in disuso il *Monogramma*, e gli Anelli, venne il costume invaria-

- (1) *T. 2 pag. 11*
 (2) Labbè *pag. 498*
 (3) *pag. 274 289 325*
 (4) *T. 2 pag. 18-- Bibliot. Clu- niacen. T. 2. f. 182--*
 (5) *Spicil. T. 8. p. 300 360 370 384 e 388*
 (6) *Spicileg. T. 4. 392.*

- (7) *Ughelli Italia Sacra T. 3. Colon. 46.*
 (8) Ottavio Strada *pag. 24*
 (9) De morte persecutorum *c. 44*
 (10) *Verbo Monogramma*
 (11) *Glossar. citat. T. 2. colon. 665.*

bile de' Suggelli grandi, e piccoli. Il grande era autentico; il piccolo contro-
segnava gli affari privati.

III. S U G G E L L I

141. Non fà di mestieri ripetere locchè si è detto di sopra *N. 132.*
a 135, ma solo s'aggiunge, che Clemente VI. fà il primo, che nelle Bol-
le fece apporre il Suggello, con le Arme di sua famiglia, cioè cinque ro-
se (1). Paolo II. si fece scolpire sedente in Trono con de' Cardinali la-
teralmente, chi a sedere, e chi genuflesso. I Vescovi eziandio usarono il
Suggello, ma non tutti. Alcuni presero un' segno a piacere; taluni altri il pro-
prio nome, o della Città, o del Santo Padrone: finalmente le Arme del-
la propria famiglia. (2)

142. Dal fin' qui detto appare, che se rifiutato venne la carta di e-
lezione canonica di un' Vescovo, non per la mancanza, ma solo come non
controsegnata col' consueto Sigillo Capitolare, potrà competere ad un Cap-
pellano Curato altro Sigillo distinto da quello della Rettoria? Si è dimo-
strata la necessità, ed autorità d' un tal' segno competente alle sole auto-
rità; e che gelosamente sempre mai si è conservato il Sigillo; e che i Prin-
cipi l'avevano come un' Segno, una Tessera della loro suprema potestà
nel' loro Anello, col' quale controsegnavano le carte, e che indi nel Mo-
nogramma, e finalmente nel' Sigillo venne stabilito. Con inconvenienza a-
dunque alla dignità della Rettoria, il Cappellano si arroga le facoltà di
formar' carte pubbliche, usar' Sigillo particolare, ed ammettersi per legali,
da chi raffrenare, ed abolire si dovrebbe abusi cotanto sovversivi dell' or-
dine gerarchico.

(1) *Glos. de Bullis, ac Sigilli*

(1) *Mabillon' de Re diplomat:*

C A P O III.

IL REGISTRO DELLE MESSE DEL CAPPELLANO RIVEDERSI DAL
RETTORE IN FINE DELL'ANNO, E CONSERVARSÌ NELL'
ARCHIVIO DELLA CURA.

143. Brevissimamente si dissimpegnerà quest'articolo, dietro l'Editto del Sommo Pontefice Benedetto XIII. de' 18 gbre 1719. Ne' regolamenti sulle celebrazioni delle Messe al n. V. così è prescritto - *Ordinando, e dichiarando: che le giustificazioni da esibirsi, come sopra, debbono contenere la celebrazione delle Messe notata giorno per giorno dal celebrante in un foglio, o Libretto particolare, con sottoscrizione in fine DEL RETTORE, o SACRESTANO DI QUELLA CHIESA.* - (1) In specie però, con più di precisione si era ordinato dal predecessore Innocenzo XII nella Bolla *Nuper a Congregatione*; ove si legge al n. XXVIII. quanto siegue - *Quod si predicta ad quos dictae tabellae, capsae, et Librorum praefatorum respective pertinet, seu pertinere debet, suam operam praemissis, ut praefertur minime navarint, et Superiores tam Secularium, tum Regularium Ecclesiarum rationem praedictam non exegerint, seu non invigilaverint, quod praefati qui curam tabellarum, et Librorum incumbant, suo muneri ut praefertur satisficiant, in singulis respective casibus, Saeculares poenam suspensionis incurrant, ac gradibus et officiis, quae obtinent; Regulares vero, gradus, et officiorum ipso facto, et absque alia declaratione privati sint, et intelligantur, nec non ad huiusmodi gradus, et officia obtinenta similiter inhabilitentur, et inhabilitati sint intelligantur* (2), e dipoi eziandio confermata (3). Essendo una la Parrocchia, il Titolo, la Chiesa, ove sono fondati gli obblighi delle Messe, ed una la Tabella de' pesi, la ispezione della soddisfazione spettare al Capo, al Superiore, al Rettore, per non incorrere nelle pene canoniche, e per dovere è tenuto rivedere la celebrazione, ed adempimento de' Legati, e conservarne i registri; onde nelle Sante Visite pastorali esibirsi, giusta i prescritti de' Sacri Canoni, ed Istruzioni pel Rapporto degli Ordinari *ad Sacra limina* (4)

(1) Ferraris *Missa Art: XV. n. 5*

(2) 23 gbre 1697

(3) 21 Xbre,

(4) §. 3 n. XI.

S E Z I O N E III.

C A P O I.

SE IL RETTORE NON AVENDO LA DEBITA CONGRUA, POSSA IL
CAPPELLANO PRETENDERE LA META' DELLA
RENDITA, E DEGLI EMOLUMENTI?

144. Si è già dimostrata la necessità della Dote alla Cura N. 78 all'87, e ne siegue, che la Rettoria-Curata di S. Michele Arcangelo essendo poverissima, se si vogliono dividere le rendite, e gli emolumenti, insufficiente resta la tangente al Rettore, onde soddisfare gli stessi pesi intrinseci della Chiesa, e della Cura. Il Cappellano non essendo un' Curato ma un' Coadjutore, le rendite, le prestazioni della Chiesa, con gli altri emolumenti essenzialmente appartenendo al Rettore, al Cappellano si dovrà solo la tangente di Economo, o come meglio potran' comportare le rendite della Chiesa. La giustizia dunque esigge; provvedersi; *primo*, alla doverosa Congrua del Rettore; *secondo*, al mantenimento del Culto; *terzo* ai Legati pii; *quarto*, alle restaurazioni di fabbriche; e *finalmente* alla Congrua dell'Economo, o Cappellano, che si voglia chiamare.

145. Che effettivamente al Cappellano non spettino le metà delle percezioni della Chiesa, se queste insufficienti sono alle ora indicate provviste del Rettore, Culto, Legati pii, e fabbriche, qualunque Pensionista, o altro che chiamasi, non ha dritto veruno a pretenderne la divisione, giusta il Testo (1). A tali dottrine concordano le risoluzioni, della S. Congregazione del Concilio ne' smembramenti che far' si volevano nelle Diocesi di Sarzana (2), ed in Malta (3). Quindi è, che se il Rettore della Chiesa Matrice, come è nella specie, non avendo la propria sufficiente congrua, pria di parteciparsi la porzione delle rendite al Cappellano, il dritto, e la ragione esigge, che Egli in primo luogo sia provveduto della debita congrua, indi al necessario del culto, legati, e fabbriche; restandovi, farsene parte al Cappellano (4), giusta le autorità legali addotte dall'Ostiense al Capitolo terzo *Ad audientiam* (5). Dapoichè è ragionevole la regola del dritto, che — *Agris suis sumentibus, alieni non*

(1) C. 3 *ad audientiam* -- C. *Bonae rei caussa* 12. q. 2 -- C. *quicumque caussa* 1. q. 1 -- C. 1. *de Eccles: de Decim: -- Fagnanb in dict: cap: ad audientiam*

(2) 3. Marzo 1703 Lib: 53 de

Decreti pag. 73

(3) 15 Gennaro 1756

(4) *Argum. C. 1 de praeb:*

(5) N. 3. *verbo obventionem sed quid* -- Butrius *ibid: n. 10*

sunt irrigandi -- (1); e così conchiude la Glossa nella parola *Convenienter*, giusta l'Ostiense (2), Butrio nella parola *Abundare*, ed Ancarano (3). Egli è detto comune, che chi all'Altare serve, dell'Altare viver' deve. Dappoichè il Beneficio si dà per l'Officio (4), ed i Benefici non possono erigersi senza Dote corrispondente all'Officio (5): esaminarsi perciò, se il Beneficiato possa vivere colle stabilite rendite, giusta il prescritto dall'Apostolo ai Corinti (6) *Qui in sacrario operantur, quae de sacrario sunt edunt, et qui Altari deserviunt cum Altari participant* -- Al nostro soopp, è del pari debisivo il testo della legge (7) *Dignum est ut Ecclesiae stipendis sustentetur, in qua, et per suam divinis obsequiis adscribuntur* (8) -- ed il Real Dispaccio (9).

Il disastro vituperabile dell'abbandono delle fabbriche della Chiesa, la scarsezza miserevole delle sacre antiche rattoppate suppellettili, non tanto dalle meschissime rendite derivano, quanto dalla opposizione di animi, a controporsi l'uno all'altro, il Rettore, ed il Cappellano, a non condiscendere, in ciò che da uno si proponesse, non curandosi se l'affare fosse di necessità, o di urgenza. A sì fatti inconvenienti ovviar si puote con le saggie prescrizioni della Chiesa? Difficilmente nello stato attuale, per la Chiesa di S. Michele Arcangelo. Potrà l'Ordinario, salve le Regalie, sequestrare le rendite della Chiesa, perchè si provvegga il necessario, o si restauri ciò che minaccia danno maggiore, o rovina più dispendiosa? Ed in qual modo, se le rendite sono insufficienti, ed al Rettore, ed al Cappellano (10)! Ai Canonici, ed alle Leggi s'uniscano le molte risoluzioni della S. Congregazione del Concilio, ed altri non pochi Scrittori di somma autorità, e fra essi principalmente, Benedetto XIV. (11). Convenevolmente è prescritto, non v'ha dubbio, che le rendite de' Beneficij impiegar' si devono alle manutenzioni delle Chiese Titolari, ove non siavi rendita individuale destinata all'oggetto (12), ed il Tridentino (13), prescrive, che se il Parroco non avesse il suo sufficiente sostentamento, appena potrà es-

(1) *L. Presæs. Cod: de servit.*

(2) *n. 3*

(3) *3. notabilium*

(4) *C. quia. 15 de Rescrip. in 6*

(5) *C. nemo 9. de Consecr:*

Dist: 1

(6) *c. 9. v. 13*

(7) *c. 16 de Praebend:*

(8) *Ferraris Benefic: Art: XI*

n. 6 e 7

(9) *de' 12. Luglio 1772.*

(10) *Mos et de redditib: - Can.*

Concesso: causa 12. q: 2. c. de his quicumque de Eccles: aedif.

Trid ses. 7. c. 8 - ses: 21 c. 7. de Ref.

(11) *de Jur: patr: 1. L. 1 q: 3. Ar: 7. n. 4*

(12) *Canon: 30, e 31 Causa 12 q.*

(13) *Ses citat.*

sere obbligato alla semplice manutenzione, giusta l'altra disposizione (1). A questi ordinativi conformi sono le decisioni, e risoluzioni della S. Congregazione del Concilio (2), e della S. Rota (3)

148. Come adunque ovviarsi a questi inconvenienti tanto perniciosi? Ad eliminare tutti i disordini, dare la Congrua al Rettore, e provvedere a tutt' altro necessario alla Chiesa, non chè mantenimento dell' Economo, o sia Cappellano, l' unico espediente è quello, di ridursi questo ai limiti della propria natura nell' ordine giurisdizionale, e nell' economico alla perfezione della tangente all' Economo convenevole, e comportabili finanze della Chiesa. Se a tutto ciò le rendite della medesima insufficienti saranno, supplirsi o dal Padrone, o da' Filiali, o dal Comune, secondo le leggi canoniche (4), e l' ultimo concordato (5).

149. Nelle ragioni di povertà del Popolo, della Chiesa, ed a non gravare il Comune, o il Padrone alla dotazione di congrua doverosa al Rettore, ed al Cappellano benanche, se questi è un' vero Parroco spettargli non già docati sessanta, come Economo, ma centoventi, al minimo della congrua, come vero Curato, si ripete, che l' unico mezzo a togliere i disesti si è, dare la facoltà al Rettore di nominarsi l' Economo, e dargli quella ricognizione di congrua comportabile dalle ristrette finanze della Chiesa. Il progetto non è contrario, ma uniforme ai Sacri Canoni, e viepiù adottare si deve, da chè la Chiesa non ha Cappella Ecclesiastica, o Laicale addetta al mantenimento.

(1) *Ses*: 24 *de Ref.* e. 3

(2) *Thesaur*: *resol*: pag: 104

(3) *Deci*: 233. n. 56 *par*: 6 -
Deci: 504 n. 2 *par*: 19 *T.* 2

(4) *Text*: *in cap*: 4 *Ses*: 21.

de Ref. - *de Fargna de Iur*: *patr.*
part: 2 *Can*: 3 *cas*: 1 n. 8,
et 13 - *Rota dec*: 204 n. 6 *par*:
17 - *Dec*: 438 *recent.*

(5) 16 *Febbraro* 1818 *art.* 7

S E Z I O N E I V.

LA NOMINA DEL CAPPELLANO FARSI DAL RETTORE A PIACERE AMOVIBILE, ED APPROVARSI DALL' ORDINARIO

150. Prevenir' bisogna una difficoltà, che giustamente elevar' si potrebbe nella riunione delle percezioni della metà della rendita della Chiesa al Rettore, potendosi pretendere una soppressione della Cappellania, pretesa una Cura, la quale espressamente è vietata dal Tridentino (1), potendo mancare il servizio alla Cura. È un' aerea difficoltà. Non può caratterizzarsi la chiesta riunione per soppressione soggettiva, per non esservi abolizione di Titolare di Chiesa, o Parrocchia, giusta il Pitonio (2), nè distrazione di rendita (3). Dato anche che la Cappellania abbia l' inamovibilità, non perciò si deduce la parrocchialità, come si è già dimostrato, non avendo i requisiti essenziali, giusta fu deciso dalla S. Rota (4), e resta sempre nella linea di Coadjutore del Rettore nell' amministrazione de' Sacramenti, ma colla dipendenza dal medesimo, come si ha chiaramente dal Testo (5). Di un tal' Cappellano perciò, a norma della Costituzione di S. Pio V. (6), la nomina appartiene al Parroco, e l' approvazione al Vescovo. Dappoichè la Cappellania Curata non avendo Titolo, non Parrocchia, non Rendita distinta, non Chiesa, non può conferirsi in Titolo, ne impetrarsi, secondo decise la S. Rota. (7)

151. Non si soggiunga, che la Chiesa sia a forma di Ricettizia; poichè ciò confermerebbe il nostro assunto. Il Parroco delle ricettizie deve essere coadiuvato nelle Sacre funzioni, ed in taluni atti della Cura dagli ascritti alla Chiesa; ciò non pertanto, non doversi la Cura amministrare in confuso, ma scegliersi dal Corpo degli ascritti istessi i Coadiutori, e servire ne' bisogni, giusta la dichiarazione della S. Congregazione del Concilio (8). Adunque, essendo il Rettore il solo, e vero Parroco, questi ha

(1) *Ses*: 21 *de Ref*: c. 4
 (2) *Discept*: 9 n. 3 40, e 41
 (3) *Rota Decis*: 1259. n. 1 ed
 8 -- 30 *Giugno* 1732 e 20 *Feb*:
 1741.
 (4) 6. *Giugno* 1755 §. 6 -- 5
Marzo 1756 §. 5 -- e 4 *Marzo* 1757
 §. 11.
 (5) *Cap. 3 ad Audientiam*: de
Eccles -- *edif* -- *Trid Sess*: 21 de

Ref c. 4 -- *Card. Petra in Constit*
II. Gregor. XI. n. 21
 (6) n. 47. §. 4 e 5
 (7) 22 *Feb.* 1726 §. *quaemad-*
modum -- *Decis.* 1014 n. 2 -- *De-*
ci. 204 n. 10
 (8) a 26 *Gennaro* 1726 n. 1 2
 e 4 *dubio* -- *confermato a 2 Lu-*
glio 1731.

il dritto privativo, ed assoluto all' amministrazione, e percezione delle rendite: e siccome di queste una porzione si partecipa al Cappellano; da ciò dunque giustamente il dritto di nominarlo, secondo decise la S. Rota (1). In fatti, il Vescovo d' Ascoli, nella Marca d' Ancona, avendo smembrata una Cura, ed erettane un' altra con le rendite della Matrice, a questo Parroco si diede le ampie facoltà di perpetuamente nominare il Parroco della nuova Parrocchia Coadiutrice, come dal Decreto di separazione (2). Adunque pel principio inconcusso, che coloro che pagano, hanno il dritto di nominare — *Solventes eligant*; perciò, se con le rendite della Chiesa Rettorale il Cappellano si stipendia, ragionevolmente al Rettore spetta la nomina. Ma chi il crederebbe? Per Regale sanzione tale regola non ha avuto vigore a prò del Comune della Torre dell' Annunciata, che sebbene stipendi l' Economo, la di costui nomina però privatamente a quel Parroco appartiene, per l' oggetto della preeminenza, e non tollerare nella sua Chiesa un' individuo di cui non avesse fiducia. Quindi se le stesse regole generali del dritto cedono alle giurisdizioni de' Parrochi, quando più queste valevoli saranno a prò del Rettore di S. Michele Arcangelo, se con le rendite della propria Chiesa si stipendi il Cappellano? Per giusta illazione adunque per dritto Civile, e Canonico la nomina del medesimo al Rettore appartiene. Se poi il nominato idoneo non riuscisse per l' esatto servizio della Cura, altro se ne può presentare, giusta il prelodato Tridentino (3), essendo ciò più vantaggioso alla direzione della Parrocchia, di un Cappellano inamovibile, origine di non pochi disesti nel morale, ed economico. L' Ordinario di Tivoli a togliere le dissensioni, le liti, i continui disturbi fra i due Parrochi, ed i filiali divisi in partiti, con odii scambievoli, nella vacanza di uno di essi, ridusse ad un' solo la Cura, col peso d' assumersi un' Cappellano in ajuto, come dalla proposta in Sacra Congregazione del Concilio a 21 Marzo 1757. Adunque per quelle ragioni istesse per le quali si può dissunire una Parrocchia, cioè per gli odii, e litigi fra i Parrocchiani, scandali, e dissidi ardenti, come nota Pitonio (4), e giusta la risoluzione della Congregazione del Concilio (5), del pari, se fossero realmente separate, riunirsi. *Oppositorum eadem est ratio.*

(1) Dec. 947 n. 4 e seq: -- a
29 Aprile 1720 §. *Nichilque* --
16 Giugno 1721 §. *Similiter* -- 12
Giugno 1751 §. 15 e 28 Aprile
1752 §. 16.

(2) a 27 Maggio 1730.

(3) Ses. 21 c. 4. de Refor. --

Rota decis. 6 coram Ottobono n. 21

(4) de controvers. patro Alleg. 63
n. 17.

(5) 27 Gen. -- 10 Giugno -- e 17
Novembre 1703 -- e 15 Giugno 1735.
§. *Pluries*

152 L'esperienza frequentemente insegna, che la comunione, ed unione fra persone eguali, o quasi eguali fra loro, genera discordie, dalle discordie i pregiudizi, locchè fra il Dipendente, ed il Principale di raro accader'puote; o se avviene, sul' principio si estingue, o non molto dura, e se per qualche poco si protrae, il Superiore vi dà le analoghe provvidenze, colla elezione di altro Cappellano (1). A togliersi adunque le discordie, per la unione del preteso indipendente Cappellano, ed i pregiudizi, necessarie, ed inevitabili conseguenze, che scaturiti sono da fonte sì velenosa, mezzo più efficace, rimedio più salutare non v'ha, che il Rettore si nomini, e stipendi il suo Coadiutore, a piacere amovibile, giusta il prudente consiglio del Pitonio (2), la Parrocchia quindi sarà con più di zelo, ed attenzione assistita dall' Economo per farsi merito, lo che non è del Cappellano inamovibile, e sarà regolata la Chiesa uniformemente, e senza contrasti dal vero Parroco, come di dritto conviene, giusta le dottrine del Barbosa (3), del Cardinal' de Luca (4), e del Pignatelli (5). Tale salutare canonica provvidenza con tanta saggezza si adottò dal commendevole zelo dell'Eminentissimo Capece Zurlo Cardinale Arcivescovo di Napoli nella Santa Visita pastorale della Parrocchia di S. Maria in Cosmodin', ossia S. Maria di Porta Nova, il cui Rettore Curato abituale ne era l' Abate de' Canonici Lateranensi di S. Pietro ad Aram, esercitandosi la cura attuale da trè Cappellani Eddomandari. Sebbene costoro, non già nell'istesso tempo esercitavano le funzioni curate, ma ognuno mensualmente, pur'tuttavia i disesti che n' avvenivano, dalla pastorale sollecitudine del Porporato non si poterono più oltre tollerare; quindi fù che con formale Decreto abolì i trè Cappellani, e ridusse la Cura sotto il regime di un Parroco (6). Adunque, siccome il Cappellano in se stesso porta dipendenza al Rettore, secondo le osservazioni della S. Rota (7); poichè il più degno all' inferiore deve comandare, ciò potrà solo verificarsi nella nomina, e rimozione del Cappellano, allorchè di pieno dritto spetti al Rettore, a norma delle Leggi canoniche, e di quanto è prescritto dalle Regole della Cancelleria Apostolica, che attribuiscono al Curato le facoltà di nominare il suo Coadjutore (8). Quegli avrà tutta la cura premurosa a provvedere gli occorrenti al divin' culto, la Chiesa mantenuta intatta, o riparata sollecitamente nel materiale, e risplenderanno, col decoro convenevole, le sacre funzioni.

(1) *Tex. in L. Cum Pater §. Dulcissimi ff. de Leg. 2 - et Leg. Re comuni ff. de servit. urban. praed. - Pitonio Alleg. 63 n. 17.*

(2) *de controv. patro. alleg. 8. n. 9 -- Franciscus n. 4*

(3) *de Paroch. n. 15*

(4) *de Paroch. Disc. 33 n. 4*

(5) *Consulta 12 n. 63 Et haec*

(6) *Decreto di S. Visita 15 Dicembre Novembre 1783*

(7) *18 Feb 1743 §. Patet igitur*

(8) *Ferraris Regole della Cancelleria art. X n. A.*

155. A norma pertanto del Tridentino (1), la Chiesa curata di popolo numeroso, o per altra giusta causa, quantunque inabile il Rettore a portarne il peso; ciò non pertanto, non gli può il Vescovo costituire un Vicario perpetuo, ma solo costringerlo ad avere altri Sacerdoti sufficienti a coadjuvarlo nell'amministrazione de' Sacramenti, ed assistenza alla Parrocchia - *Episcopi cogant Rectores, vel alios ad quos pertinet, sibi tot Sacerdotes ad hoc munus adungere, quot sufficient ad Sacramenta exhibenda, et cultum divinum celebrandum* -- Conforme a ciò sono pure le risoluzioni della Sacra Congregazione del Concilio (2), e le decisioni della S. Rota (3). E giustamente, perchè nella Chiesa ove vi è il Rettore, non si può costituire un'altro Vicario perpetuo, secondo il Gonzalez (4), e nè tampoco fuori della medesima, non concorrendovi insieme la necessità, l'utilità, la giusta causa, e l'equità. Il tutto poi assolutamente è vietato nella Titolare del Parroco (5), giusta quello si legge nel foglio della S. Congregazione del Concilio (6), eccetto se fosse interdetto nell'esercizio. Per dritto dunque abolirsi la Cappellania Curata perpetua, e ridursi al costume generale della Chiesa, la di cui nomina spetta al Rettore, da approvarsi dall'Ordinario. Non difforme alla petizione dell'abolizione fu il parere del savio, e dotto Monsignor Ranieri Vescovo di Fiesole nella risposta a S. A. R. il Gran Duca di Toscana su i Cappellani Curati. Eccone le formali parole -- *Bisogna anche osservare, che non sempre si verificherà, che con l'aumento de' Cappellani resti il Popolo meglio servito. Il più delle volte riuscirà l'opposto avendomi fatto vedere l'esperienza, che non vi è Chiesa meno assistita, ne Parrocchia ove più si trascurino le Istruzioni, e la fedele amministrazione de' Sacramenti, che quella in cui si conta un maggior numero di Cappellani Che se a tuttociò si aggiungano le discordie che nascono frequentemente fra loro, e lo scandalo, che ne vien' dato al Popolo, cresceranno ancora i motivi di esaminar' seriamente questo progetto* (7)

(1) *Ses. 21 c. 4 de Ref.*

(2) 18 Feb. 1758 §. *Rebus* -- 17 Gen. 1760 §. *Pro impetranda.*

(3) *Dec. 34 n. 2 in Miscel.* -- 855 n. 1 e 876.

(4) *Regul. 8 della Cancelleria glos. 5 §. 3 n. 10* -- Leuren for. *Benefic, p. 1 Sec. 1 Cap. 3 q. 15* -- Rebuf. *in Praxi tit. de Vicar. n. 3* -- Rotadec. 399 n. 1 par.

3 *divers.*

(5) Hostien. *in Summ. de Offic. Vicar. §. aliquibus vero Expraemissis* -- Ventrigl. *Dict: §. 2 n. 8*, Puteus 2. *dec. 233 n. 2.*

(6) 17 Gen. 1760

(7) *Atti dell' Assemblea Ecclesiastica degli Arcivescovi, e Vescovi di Toscana del 1787 Vol. 5 fol. 107*

S E Z I O N E V.

C A P O I.

AL CAPPELLANO CURATO NOMINATO DAL RETTORE,
E DALL' ORDINARIO APPROVATO NON CONVENGONO LE INSEGNE,
LUOGO, VOTO, E DISTRIBUZIONI NELLA COLLEGGIALE.

154 Gli uffici titolari parrocchiali possono dividersi in maggiori, e minori. I maggiori si dicono quelli che hanno un certo grado, e prerogativa di onorificenza ecclesiastica: i minori poi che consistono nel solo ufficio, e sono senza tali preeminenze. Le insegne, il luogo, il voto in capitolo, e per conseguenza le distribuzioni essendo distintivi di grado, e dignità, convenir non possono al Cappellano amovibile, giacchè tali uffici non si conferiscono in Titolo, nè soggetti a riserve Apostoliche, e per conseguenza giammai elevati a Dignità. I Cappellani amovibili, e temporanei non eccedono la sfera de' stipendiati, in ricognizione del servizio della Chiesa (1), e perciò, sebbene il Cappellano ne faccia parte, ciò nonostante, non essendo che un Coadjutore del Rettore nella Cura, come osservò la Sacra Rota (2), non ha che una qualità d'Inserviente, giusta che con tal vocabolo veniva chiamato anticamente, secondo si legge nelle carte della Parrocchia, ed il Lotterio benanche per le dottrine generali insegna. (3). Poichè la distinzione dell' abito, la maggioranza e la dignità della Persona dimostra (4).

155 Le determinazioni della Chiesa danno agli Economi la precedenza nel Clero, ma non già fra i Canonici, per non essere un *Officio di Personato*, ma un *Officio Manuale* (5). Costoro pendendo dal libero arbitrio dell' Ordinario, e del Parroco, non acquistano titolo, o dritto alla Cura, onde potesse loro competere l'insegna canonica, con tutte le sue conseguenze di luogo, voto, e distribuzioni (6).

(1) *Ad C. Pervenit* 2. §. *de Appellat.* -- Fagnano *disc. cap. Ex parte* n. 33 -- Gonsal. *ad Reg.* 8. *Cancel Glos.* 5 §. 3 n. 35 -- Rota *deci.* 18 n. 3 -- *et in Bonon. amovib. Cappel.* 22 *Feb.* 1726 §. *Quemadmodum* --

(2) *a 7 Feb.* 1757 §. 8

(3) *de Re benefic. L.* 1 q. 26.

n. 2

(4) *Text. in c. ut Apostolicæ de privileg. in 6*

(5) *Ferrar Benefic. Art.* 1 n. 36

(6) Fagnano *in 6 Constit.* 24 *de filii Praesbit* -- *C. Ex parte* n. 33 *de Offic. Vicar* -- *Lotter de Re benefic. L.* 1 q. 2 n. 158 -- Rota 10 *Febr.* 1716 §. *Quamvis*

156. Fra gli altri Editti Sinodali emanati per le sue Diocesi di Prato, e Pistoja dall'Ex-Vescovo Ricci fu quello, col quale stabiliva darsi ai Curati, le insegne maggiori, e le minori ai Sottocurati. Ecco lo ch'è ordinò -- *Ut nostrorum cooperatorum decori magis consultum sit, eos distinguendo a caeteris qui inferioris sunt ordinis, et dignitatis, disponimus, ordinamus, et determinamus Parochos omnes principales, indiscriminatum Plebani titulo decorandos esse, illosque qui hactenus Cappellani Curati vocati sunt, in posterum Coadjutores appellandos.*

In ecclesiasticis ministeriis Rocchettum, ut nominant, et Mozzettam utrisque concedi, et extra ecclesiastica officia gutturis tegmen coloris violacei, ejusque coloris signum in pileo: cum hoc tamen discrimine, quod Coadjutores haec ipsa insignia deferant coloris nigri (1)

157. Il Sinodo intieramente fu condannato, dopo maturo esame, con la Costituzione *Auctorem fidei* da Pio VI., per i tanti errori nel domma: gli Editti, ed altri ordinativi notati, come sovversivi dell'ordine gerarchico della Chiesa sulle accordate facoltà e riforme, senza le debite licenze della legittima potestà. Il Sinodo, e quanto vi ebbe rapporto negli Editti, ed altri ordinativi, da sommi Teologi, furono confutati nel domma, e segnalamente da *Monsignor D. Camillo Rossi* fu Vescovo prima de *Marsi*, poi di *S. Severo*, ed attualmente emeritissimo *Regio Consultore di Stato*, nella quanto dotta, altrettanto erudita sua opera - *DOTTRINA DI GESU' CRISTO DIFESA* (2), e nel dommatico, ed insieme discipinare da altri non volgari Scrittori, e fra essi da' Signori Abati *Mozzarelli*, e *Bolgeni*. (A)

(A) Si veggia l'erudita opera di *Francesco Gusta* per gli errori di *Pietro Tamburrini* principale agente, e Promotore del Sinodo. Il *Gusta* riporta gli Autori che scrissero contro il detto Sinodo, Atti, ed Editti Sinodali Tom. 1. Trattato dell'ordine §. 2 Errori sulla Gerarchia Ecclesiastica pag. 297 stampata in *Fuligno* 1804. Il *Tamburrini* riprodusse gli errori condannati dalla citata costituzione di *Pio VI.*, ed al-

tri ne aggiunse.

Si potrà consultare eziandio il *Dizionario Ricciano*, ed *Antiricciano* all'articolo 59 *Idiotismo* (f. 128 in *Assisi* 1796), che cita le opere contro la Riforma Pistoiese, ed all'articolo 131: *Tamburrino* (fol. 309 nota c) ove si indicano le censure emanate da *Salamanca*, e dal S. Ufficio di *Spagna* contro le opere del *Tamburrino* predetto.

(1) pag. 197 -- *Ticini* 1789 --
 (2) *T. II Part. II dissert. V.*

c. 1 §. V. f. 220, e seq.

158. Pel' fin' quì detto evidentemente appare , che al Cappellano Curato non convengono per dritto le insegne , il luogo , il voto le distribuzioni nel Capitolo della Colleggiata , ma la precedenza sola fra tutti gl' individui del Clero , e di questo le distribuzioni , se alla Colleggiata istessa fosse ascritto. A predistinguerlo però dal resto del Clero succedendo, l' Economo al Cappellano insignito, si potrebbe decorarlo con la Mozzetta violacea sopra la Cotta nelle Sacre funzioni, ed occupare l'ultimo luogo dopo i Canonici. Si conserverebbe così il numero insignito del Colleggio, senza deprimerne il pregio , che taluni oppongono al redattore , e la Regia Parrocchia egualmente condecorata. Dappoichè l'insegna non dinota giurisdizione , ma un semplice ornamento personale (1) , e la diversità del colore e l'uso della Cotta sarebbe uniforme a quanto prescrisse la Sacra Congregazione de' Riti (2) sull'oggetto. Quindi la Petizione uniforme sarebbe al Voto del dotto Vescovo di S. Miniato rispondendo ai quesiti di S. A. R. il Gran Duca di Toscana all' art. XXVI -- *Il Parroco col distintivo di Cotta , e solo Battolo , segno antico , ed usitato , ed i Cappellani colla sola Cotta , o al più con un mezzo Battolo, ed in tutte le Chiese di color nero* (3) ; poichè i Vescovi possono concedere le insegne minori , come fù risoluto dalla S. Congregazione de' Riti (4).

(1) *Ceccoper. Lucubrat. Canonic. Lib. 1 n. 93* -- Piton. *Discept. Eccles. discept. 49 n. 9.*

(2) *in Laud 19 Maji 1602 -- et Mediolan. 23 Junii 1607 -- Piton. Discept. 49 n. 5.*

(3) *Atti dell' Assemblea Eccle-*

siastica degli Arcivescovi , e Vescovi di Toscana del 1787. Volum. V. fol. 172

(4) *Ferraris Insignitas - Additiones ex aliena manu n. 38. in Soran. 14 April. 1725*

S E Z I O N E VI.

Conclusione

159. Se l' Opuscolo avrà l' incontro che l'autore si augura , ha adempito al dovere della rivendica delle sue giurisdizioni lese dalla prepotenza, e dall'ignoranza tollerate, che tanto deprimono la preemineuza del Rettore riducendosi la superiorità sua a quella GERODULIA del Sinodo Pistoiese , cioè di solo onore e non già di autorità e giurisdizione , ed essere semplicemente il primo fra gli eguali. (1) Esse in parte dal fù Augusto Monarca Ferdinando I. mercè le giuste rappresentanze dell'ottimo Ministro dell'Ecclesiastico , furono reintegrate coi restituiti due Benefici , ed eguale ne implora appò del non men' più , che giusto Sovrano Francesco I. e benignarsi sovraneamente ordinare l' esame canonico , se al Rettore Curato conpetta il dritto di nominare il Cappellano , per la dotazione della Chiesa , e pace di esso Rettore 1, a 5 giusta i Sacri Canonì , e regime antico anche generale della Chiesa ; poichè.

160 I Cappellani, da Coadjutori pretendono esser Parrochi 12, e 13 per la Nomina , Esame , Approvazione, Bolla , Possesso, Professione di fede; ma che però , non costituiscono la parrocchialità 23, a 29. Gli essenziali costitutivi della Parrocchia consistere nell' Ambito , Popolo, e Chiesa ; de'quali requisiti è scevro il Cappellano, 30, a 35. ma de' medesimisolò fornito il Rettore, la cui nomenclatura in ambi i dritti Civile, e Canonico nota una dignità di Superiore Ecclesiastico, ed i stessi Vescovi, e Cardinali, il Sommo Pontefice non escluso, col distintivo di Rettore furono anche chiamati ; 36, a 39 ma Cappellano, indicare un' Serviente di piccola privata Chiesa , un Coadjutore, una Monomachia ; che il preteso esercizio degli atti esser' stato per abuso, corruttela , attentato ; non potendosi immutare la natura della Parrocchia; ma l'esercizio avvenuto sempre con il permesso del Rettore 40, a 45. Ad eriggersi poi una nuova Parrocchia necessitarvi : *Primo* ; l'autorità del Vescovo, che non può dividere una Cura , come atto esorbitantissimo , molto meno gli Ordinari Nullius. *Secondo*; la giusta causa essere indispensabile per smembrare una Cura 46, a 47, di unita alla necessità, ed utilità, per l'accesso incomodo , e lungo de' filiali ; che una Soccorsale s' erigge altrove , e non già nella Titolare del Rettore ; perciò non avendo il Cappellano distinto Titolo, Distretto , Famiglie , Chiesa , Sacramenti , Sacramentali , Cimitero , e Dotte propria , mai vi è stata divisione , e se stata vi fosse riconsolidarsi con la Rettoria , per la pace fra il Rettore ed il Cappellano, giacchè vietate le

(1) *Dizionario Ricciano ed Anti-Ricciano Art. 24 Chiavi fol. 78*

-- *Art. 50 Gerodulia fol. 105*

divisioni 48, a 55. Il consenso degli interessati in *terzo luogo* è necessario allo smembramento d' un' Beneficio, e l' istesso Sommo Pontefice non lo separa, specialmente se Regio 56, a 58.

162. Ad aversi una nuova vera Cura è indispensabile; *primo*, che il Parroco solo abbia il libero esercizio della medesima; e che per dritto esigga le rendite, e gli emolumenti; e tali requisiti mancano al Cappellano 59 e 60. *Secondo*, i filiali distinti, e de' quali è anche privo il Cappellano; poichè quelli della Cura, o sono del Cappellano, ed il Rettore sarà *Curato abituale*; e se del Rettore, il Cappellano è un' Inserviente 61 e 62. *Terzo*; il territorio separato aver si deve dal Parroco a non confondere le giurisdizioni e le promiscue direzioni, che sono vietate da' Sacri Canoni, e perciò distinte le Parrocchie in *Distrettuali*, in *Gentilizie*, in *Personali*; e se non fatta la menzione della qualità della Cura ne' Filiali, e Territorio separato, il nuovo Curato sarà sempre un' Coadiutore del Parroco della Cura pretesa separata 63 a 69. Aver' deve in *quarto luogo* il Parroco una Chiesa, o Altare distinto, ove esercitare liberamente le funzioni parrocchiali 70 a 74. Il Cimitero benanche, per *quinto requisito* è necessario al nuovo Curato ove seppellirsi i filiali defonti, formando uno de' dritti parrocchiali, che per solo privilegio altrove si possono tumulare 75 a 79. La Dote sufficiente *finalmente* è indispensabile, pel sostentamento del Parroco, stipendio all' Economo, mantenimento del Culto, e fabbriche, e la mancanza di Dote esclude la parrocchialità: nè le decime incerte tener' luogo di Dote; anzi abrogarsi un' tal' costume, giacchè i filiali riluttano alle soddisfazioni 80 ad 87, sebbene di ecclesiastico precetto.

163. Se pensionato l' Economo dal Rettore, a questi spettare la nomina; ma se povera la Cura, ancorchè smembrato, lo che non è, riunirsi pel dritto, che ha il Rettore alla debita Congrua, prima del Coadiutore. Poichè dalla divisione delle rendite, ed emolumenti, i disesti perniciosi de' litigi, abbandono delle fabbriche, e povertà de' sacri arredi; e perciò, ancorchè separata la Cappellania, riunirsi alla Rettoria, sebbene fosse di riserva, o provvista Apostolica, e ciò per la povertà 88, ed 89.

164. Non essendo adunque il Cappellano un Curato assoluto perchè destituito de' veri requisiti essenziali 46 ad 89, e de' caratteri integrali 91 a 114 cioè, *primo* della libertà d' esercizio nella Cura, che dalla dipendenza tale libertà è esclusa; e quindi da' sacri Canoni vietato due Parrochi in una sola, ed individua Parrocchia; talchè nè tampoco un' Beneficio Semplice si può dividere a due titolari, o possessori. Il *secondo* requisito di un nuovo Parroco, che sia singolare, ed individuale nella Parrocchia, non potendo esistere due Vescovi in una Diocesi, due possessori di un titolo beneficiale; due consorti d' una sposa poliandria, che tanto è abominevole, e ripugnante all' istessa natura; ed un mostro sarebbe di due teste in un sol' corpo morale 92 a 98.

165. A quanto si è detto, vi è inoltre, che non avendo il Cappellano l'uso libero del Foro penitenziale a pascere, e reggere i Filiali nello spirituale, e giurisdizionale, come privo di Libri parrocchiali 99 a 104 pel' registro de' Battesimi, Comunione pasquale, Matrimoni, Defonti, e Stato di anime della sua distinta Parrocchia, e l'amministrazione di tali Sacramenti, ed atti li ha il detto Cappellano eseguiti sotto la dipendenza de' Rettori, la preeminenza de' quali, ed amministrazione de' Sacramenti non si può scindere, o sinembrare a talento dagli stessi Ordinari, volendo privare i Rettori della giurisdizione, sopra una parte della Parrocchia 105 a 111; poichè vietato ai Parrochi farla diriggere privatamente da altri; che perciò riconoscersi il Cappellano per Parroco dipendente, o indipendente che sia, è ammettersi nel Canonico dritto, contro al prescritto del Tridentino, un' bicapo Mostro 112.

166. Se il Parroco adunque solo esser' deve alla direzione della Cura, per dritto a lui solo eziandio spettare le rendite tutte e le prestazioni, che indi per inerente giurisdizione di Ufficio partecipar' deve ai suoi collaboratori, giusta l'antico costume de' Vescovi, e Parrochi ne' primi secoli della Chiesa; poichè i fedeli tutto offrono al Signore in riguardo alla spontanea pietà, e santificazione delle loro anime, che dall'amministrazione de' Sacramenti, e Sacramentali principalmente quasi dipende, che privativi dritti sono de' Parrochi 113. a 118.

167. Per il fin'qui detto non spettando eminentemente al Cappellano l'esercizio de' dritti parrocchiali, e se esercitati, ma con la licenza del Rettore; e perciò non indurre prescrizione, perchè vietata la promiscuità; e le provviste istesse Apostoliche non immutare la natura de' Benefici, perchè privo il Cappellano nella *Nomenclatura, requisiti Formali, ed Essenziali* di qualità di vero Parroco, perciò come non convenirgli l'esercizio indipendente di Battezzare, privativo dritto del Vescovo, e de' Parrochi di Chiese Matrici, o Coadjutrici faccoltativi; del pari non può comunicare nella Pasqua, ed assistere ai Matrimoni 119 a 130; e siccome non ha ministeriale giurisdizione, che al solo Rettore compete, perciò esso Cappellano formar' non può *Carte* pubbliche di autorità giurisdizionale, per le istesse leggi Civili. Per necessaria illazione quindi vietatogli aver' Suggello ministeriale, indispensabile a tutte le autorità, e dignità, ad autenticare le loro firme, gli Atti; giacchè tal'costume si rinviene praticato fin'da remotissimi tempi col' *Anello*, che poi si trasmutò nel *Monogramma*, e finalmente con l'uso attuale del *Suggello* 132 a 143.

168. Tra i non pochi dritti de' Superiori, e Rettori di Chiese s'annovera la visita, e conservazione delle Note, e Libri delle soddisfazioni delle Messe, onde esibirsi in S. Visita, ad evitar' le censure 143. Il Cappellano pertanto, essendo un' Inserviente, un' Coadjutore, un' Economo del Rettore, e non già un' Parroco, non avendo in amministrazione, ed in titolo una Parrocchia distinta da quella del Rettore, e dotato di tutti gli essenziali costitutivi di Parrocchia 30 a 35--59 a 90; non i requisiti integrali di Parroco 92 a 142; e la Rettoria priva della giusta doverosa congrua e pel Culto, Fabbriche, ed Economo, quindi la Chiesa e le fabbriche rovinate, sprovvista di arredi; perciò secondo il prescritto de' stessi Sacri Canonici potersi unire due Cure distinte, se una, o ambe indotate, ridursi i Legati pii, aggregarsi le Cappelle, non ostante le opposizioni degl' interessati; quanto più agevole, anzi necessario a dotare la Cura ridursi la partecipazione della metà delle rendite, e largizioni spettanti ora al Cappellano, che è vacante, ed assegnarsi la tangente di Economo, secondo le finanze della Cura, poichè il Cappellano non ha Beneficio di Titolo collativo 144 a 149. Siccome poi il Rettore partecipa all'Economo lo stipendio, così per la regola *Solventes eligant*, la nomina convenire al Rettore, ancorchè fosse un vero Parroco 150 a 153, e così darsi la perpetua pace al Superiore, e dipendente, locchè avvenir' non può fra due pretesi uguali, se ulteriormente tollerarsi volessero tanti disesti.

169. Data l' amovibilità poi del Cappellano come un Ufficio, e non già Titolo collativo, non competergli le *Insegne canonicali*, *Luogo*, *Voto*, e *Distribuzioni* nella Collegiata, ma secondo il proprio grado; e se del Clero la sola precedenza o pure decorarlo, con un distintivo minore 154 a 158.

170. Per necessaria deduzione adunque, a dar la pace al Parroco, a dotare congruamente la Chiesa -- **CONCEDERSI LA FACCOLTA' AI RETTORI CURATI DI POTER' NOMINARE I LORO ECONOMI, DA APPROVARSI DALL' ORDINARIO, AMOVIBILE A PIACERE, E DARGLI LO STIPENDIO PROPORZIONATO ALLE FINANZE DELLA CHIESA** -- Questi i voti sono de' zelanti Ecclesiastici (1), del Decurionato di Atessa, (2) queste le preghiere a chi sì prezioso dono può concedere, o influirvi, onde i loro nomi sieno in eterne benedizioni appò i successori Rettori-Curati della Regia Parrocchia di S. Michele Arcangelo di Atessa, e dell' attuale, che tanto dal Cielo, dal Real Trono, e dall' Ordinario infallantemente col sobrio, e modesto Onia (3) l' implora; giacchè -- *Sine Regali providentia impossibile esse pacem rebus dari* -- (4)

(1) Rescritto in risoluzione curionale a' 17 8bre 1826
 titolare a' 25 7bre 1826

(3) II Maccab. C: IV. v. 37

(2) Rescritto in risoluzione De-

(4) Idem. v. 6

TAVOLA

DE' CAPITOLI, E PARAGRAFI

S E Z I O N E I.

Capo I. Idea generale delle Chiese di Atesa	3
§. I. Oppressioni sofferte, e rivendiche	3
§. II. Antica istituzione, e polizia delle Cure, e de' Canonici.	5
§. III. Origine della Prepositura Nullius di Atesa.	7
§. IV. Curati, e Canonici di Atesa.	8
Capo II. Origine istorica della Dissertazione.	10
Capo III. Articoli da esaminarsi.	11

S E Z I O N E II.

*Se sieno compatibili in una individua Chiesa-curata due
independenti Curati, essendovi un sol, Titolo, ed
una sola Parrocchia.*

Capo I. Soluzioni delle obiezioni	11
§. I. Nomina.	12
§. II. Esame, ed Approvazione.	12
§. III. Bolla.	12
§. IV. Possesso	15
§. V. Professione di fede	15
Capo II. Che significa Parrocchia.	14
§. I. Ambito della Parrocchia.	14
§. II. Popolo della Parrocchia.	14
§. III. Chiesa della Parrocchia.	14
Capo III. Che significa Rettore Curato.	15
Capo IV. Che indica il nome di Cappellano Curato.	17
Capo V. Primo requisito nell' erezione d' una Parrocchia.	19
§. I. Autorità del Vescovo.	19
§. II. Giusta causa.	22
§. III. Consenso degli interessati.	26
Capo VI Secondo requisito nella erezione d' una Parrocchia.	28
§. I. Destinarsi il Parroco alla nuova Parrocchia.	28
§. II. Destinarsi i Filiali.	29
§. III Designarsi il territorio separato.	31

§. IV. Assegnarsi una Chiesa separata.	33
§. V. Stabilirsi il Cimitero per i defonti.	36
§. VI Fondarsi una Dote perpetua della Cura.	39
Capo VII. Terzo requisito nella erezione d' una nuova Parrocchia.	45
§. I. La nuova Cura , e Parroco devono essere liberi.	46
§. II. Il nuovo Parroco deve essere singolare , ossia individuale.	47
Capo VIII. Quarto requisito d' una nuova Parrocchia per gli attributi essenziali del Parroco nell' esercizio di sue giurisdizioni	50
§. I. Il Parroco deve avere il libero uso del Foro penitenziale.	50
§. II. Il Parroco deve avere la dispensa de' Sacramenti , e custodia de' Sacramentali.	52
§. III. Un Parroco solo adempire gli esercizi Parrocchiali.	55
§. IV. Percezione e degli emolumenti parrocchiali , ed altre obbligazioni spettare al Parroco.	56

S E Z I O N E III.

Capo I. Se al Cappellano Curato convengano gli esercizi degli atti giurisdizionali privativi del Parroco.	59
§. I. Amministrazione del Battesimo.	62
§. II. Comunione pasquale.	66
§. III. Atti , ed assistenza ai Matrimoni.	66
Capo II. Se possa il Cappellano formar carte pubbliche?	67
§. I. Se sia necessario il Suggello nelle carte pubbliche?	69
§. II. Formola antica di sigillare	71
I. Anello.	71
II. Monogramma.	72
III. Sugelli	73
Capo III. Il registro delle Messe del Cappellano rivedersi dal Rettore in fine dell' anno , e conservarsi nell' Archivio della Cura.	74

S E Z I O N E IV.

Capo I. Se il Rettore non avendo la debita Congrua, possa il Cappellano pretendere la metà della rendita , e degli emolumenti?	75
--	----

S E Z I O N E V.

La nomina del Cappellano farsi dal Rettore a piacere amovibile , ed approvarsi dall' Ordinario	78
--	----

S E Z I O N E VI.

Conclusione	85
-----------------------	----

V. A. 1
1517969